

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

361° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	34
3 ^a - Affari esteri	»	59
4 ^a - Difesa	»	64
5 ^a - Bilancio	»	69
7 ^a - Istruzione	»	93
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	106
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	125
10 ^a - Industria	»	127
11 ^a - Lavoro	»	140
12 ^a - Igiene e sanità	»	150
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	154

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i>	6
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	4
Regolamento	»	3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	155
Mafia	»	173

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	175
3 ^a - Affari esteri - Pareri	»	179
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	180
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	185

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	186
--------------------	-------------	-----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANCINO

La seduta inizia alle ore 18,40.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A00 8000, C02ª, 0009°)*

Il PRESIDENTE riepiloga il contenuto delle bozze di modifica del Regolamento elaborate dalla Presidenza e già distribuite a tutti i componenti della Giunta.

Con una brevissima sospensione della seduta dalle ore 18,48 alle ore 18,52, segue la discussione, nella quale intervengono ripetutamente i senatori FOLLONI, ELIA, PREIONI, CUSIMANO, SMURAGLIA, VEGAS, VILLONE, CENTARO, MARCHETTI e SALVI.

Riservandosi di convocare nuovamente la Giunta fra due settimane, in vista di una sollecita investitura dell'Assemblea delle questioni della riforma regolamentare, il PRESIDENTE fissa alla mattina del prossimo venerdì 16 ottobre il termine per la presentazione di proposte modificative e integrative di quelle formulate dalla Presidenza. Comunica altresì la propria intenzione di confermare nell'incarico di relatori alla Giunta i senatori D'Onofrio e Smuraglia.

La seduta termina alle ore 19,50.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

142^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUL RESOCONTO DEI LAVORI DELLA GIUNTA DEL 1° OTTOBRE 1998
(A00 7000, C21^a, 0033°)

Il senatore FASSONE chiede alcuni chiarimenti sull'esposizione dell'esito delle votazioni della Giunta relative alle questioni sollevate dall'avvocato Filippo Alberto Scalone, come è riportato sul resoconto sommario della seduta del 1° ottobre scorso.

Il PRESIDENTE rammenta che, nella citata seduta, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di ritenere che l'Autorità giudiziaria deve previamente chiedere al Senato l'autorizzazione di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione al fine di acquisire i tabulati relativi al traffico dell'utenza telefonica di un senatore. Ricorda inoltre che la Giunta, sempre nella medesima seduta, ha ritenuto, all'unanimità, che l'episodio riferito dall'avvocato Scalone, concernente l'intercettazione della corrispondenza di un senatore in carica, configura una violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A00 8000, C21^a, 0065°)

Il PRESIDENTE informa di aver predisposto una bozza della lettera che dovrà essere trasmessa al Presidente del Senato, concernente le determinazioni assunte dalla Giunta nella seduta del 1° ottobre scorso in ordine alle questioni poste dall'avvocato Filippo Alberto Scalone in materia di applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. In proposito rileva che, ad integrazione delle conclusioni esposte nella lettera suddetta, la Giunta dovrebbe esprimere il parere anche sulla que-

stione se l'Autorità giudiziaria debba richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza per l'acquisizione delle comunicazioni telefoniche intrattenute da un parlamentare nell'arco di tempo in cui ha rivestito tale carica, anche se si intende procedere alla suddetta acquisizione in epoca successiva alla cessazione del parlamentare dal mandato rivestito.

Dopo gli interventi dei senatori BERTONI, RUSSO, PASTORE, VALENTINO, GRECO e del PRESIDENTE, la Giunta, con un'astensione, esprime l'avviso che l'Autorità giudiziaria può procedere all'acquisizione delle conversazioni telefoniche intrattenute da un *ex* parlamentare, anche se tali conversazioni si riferiscono ad un arco temporale ricompreso nell'esercizio del mandato, senza richiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, ed incarica il Presidente di informare il Presidente del Senato della determinazione assunta.

QUESTIONI SOLLEVATE DAL SENATORE NIEDDU SULLA CORRETTA DEFINIZIONE DELLE PREROGATIVE PARLAMENTARI EX ARTICOLO 68, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21^a, 0075°)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Gianni NIEDDU, al quale rivolgono domande i senatori GRECO, VALENTINO, RUSSO, FASSONE e BERTONI.

Congedato il senatore NIEDDU, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori PASTORE, RUSSO, GRECO, VALENTINO, FASSONE ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia, infine, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera dei deputati
Bruno SOLAROLI

La seduta inizia alla ore 9,40.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio 1999-2001, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera:

Audizione dei rappresentanti della Confindustria
(R033 004, R46^a, 0022°) (R047 000, R46^a, 0002°)

Bruno SOLAROLI, *presidente*, comunica preliminarmente che è pervenuta richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Svolge quindi un breve intervento introduttivo sui temi dell'audizione.

Il dottor Innocenzo CIPOLLETTA, *Direttore generale della Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, ponendo quesiti e formulando richieste di chiarimenti il deputato Salvatore CHERCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), il deputato Pietro ARMANI (gruppo alleanza nazionale), il deputato Giancarlo PAGLIARINI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), il deputato Roberto VILLETTI (gruppo misto-socialisti democratici italiani), il deputato Giorgio PASETTO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo),

il senatore Giovanni FERRANTE (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), il deputato Gianfranco MORGANDO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Luigi VIVIANI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), il senatore Nicolò SELLA DI MONTELUCE (gruppo forza Italia), il deputato Antonio MARZANO (gruppo forza Italia) e il deputato Guido POSSA (gruppo forza Italia), ai quali replica il dottor Innocenzo CIPOLLETTA, *Direttore generale della Confindustria*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL e UIL.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Sergio D'ANTONI, *Segretario generale della CISL*, il dottor Sergio COFFERATI, *Segretario generale della CGIL*, e il dottor Adriano MUSI, *Vicesegretario generale della UIL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono quindi domande e formulano richieste di chiarimento il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), il deputato Salvatore CHERCHI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), il senatore Luigi VIVIANI (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), il deputato Gianfranco MORGANDO (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) e il deputato Giancarlo PAGLIARINI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania).

Replicano quindi agli intervenuti il dottor Sergio COFFERATI, *Segretario generale della CGIL*, il dottor Adriano MUSI, *Vicesegretario generale della UIL*, e il dottor Sergio D'ANTONI, *Segretario generale della CISL*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti della Confindustria e della Confesercenti

Bruno SOLAROLI, *presidente*, svolge un breve intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Sergio BILLÈ, *Presidente della Confindustria*, e il dottor Marco VENTURI, *Presidente della Confesercenti*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono quindi domande e formulano richieste di chiarimento i deputati Antonio MARZANO (gruppo forza Italia), Salvatore CHERCHI

(gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo), Giuseppe NIEDDA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Giancarlo PAGLIARINI (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) e Pietro ARMANI (gruppo alleanza nazionale).

Replica quindi agli intervenuti il dottor Sergio BILLÈ, *Presidente della Confcommercio*, cui pone ulteriori quesiti il Presidente Bruno SOLAROLI.

Dopo che il dottor Sergio BILLÈ, *Presidente della Confcommercio*, ha completato la sua replica, replica altresì agli intervenuti il dottor Marco VENTURI, *Presidente della Confesercenti*.

Bruno SOLAROLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione dei rappresentanti della UGL

Bruno SOLAROLI, *presidente*, svolge un breve intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Pietro Giovanni ZORODDU, *Dirigente confederale della UGL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Non essendovi domande e richieste di chiarimenti, il Presidente ringrazia il dottor Zoroddu e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

309^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA**(3369) Norme in materia di attività produttive**

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti: rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore PASTORE richiama l'attenzione su un emendamento aggiuntivo presentato presso la Commissione di merito in ordine al disegno di legge in titolo e relativo alle società di professionisti: ritiene urgente pronunciare un parere in proposito, per gli aspetti di competenza della Commissione.

Il presidente VILLONE precisa che l'emendamento appena citato è stato sottoposto dal Presidente della Commissione industria al Presidente del Senato perchè questi ne valutati la proponibilità nel contesto normativo cui è stato riferito. D'altra parte su di esso non è stata formulata alcuna richiesta di parere da parte della Commissione competente. Egli tuttavia si riserva di sottoporre al Presidente del Senato, nelle forme opportune, la questione di rilevanza per la valutazione di legittimità costituzionale anche dell'emendamento di cui si tratta.

Il seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito è quindi rinviato a una seduta successiva.

IN SEDE REFERENTE

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(3339) BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° ottobre, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3015.

Sugli emendamenti all'articolo 9, riqualificati come subemendamenti all'emendamento 10.4 e riferiti pertanto all'articolo 10 di quest'ultimo emendamento, il relatore VILLONE conferma le proprie valutazioni positive quanto all'emendamento 9.1, ad esclusione delle ultime due parti.

In merito alla prima parte dell'emendamento il senatore PASTORE ritiene preferibile riferirsi alla nozione di controllo societario desunta in particolare dal codice civile; conferma pertanto la validità della proposta emendativa, da riferire esclusivamente alla lettera *h*) dell'articolo 10 del testo proposto dal relatore con l'emendamento 10.4.

L'emendamento 9.1 è approvato nella parte appena individuata dal senatore Pastore.

In merito all'inclusione dei docenti universitari nelle categorie di soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniali, il relatore VILLONE, che aveva escluso in un primo momento tali soggetti in ragione della carenza di rilevanza quanto alla gestione di risorse pubbliche, propone di includerli limitatamente a quanti di essi abbiano responsabilità direttive, gestionali e amministrative nelle università. Concorda il sottosegretario BETTINELLI che propone quindi di aggiungere una ulteriore lettera, riferita ai docenti universitari di ruolo cui sono affidate responsabilità di direzione di strutture di Ateneo.

Nei termini esposti dal rappresentate del Governo, è approvata la proposta di aggiungere una lettera *n*) all'elenco dell'articolo 10, di cui all'emendamento 10.4.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO sottopone alla Commissione una esigenza di riflessione circa l'opportunità di includere nell'elenco alcuni soggetti, come ad esempio i magistrati, che non hanno responsabilità di gestione di risorse pubbliche.

Il relatore VILLONE condivide la perplessità e ricorda che i criteri di inclusione sono quello appena indicato dalla senatrice d'Alessandro

Prisco e quello delle rilevanti responsabilità pubbliche, inerenti in particolare alle cariche elettive.

Il senatore PASSIGLI osserva che l'inclusione dei magistrati dovrebbe indurre a considerare altri corpi dello Stato egualmente rilevanti, ancorchè privi di responsabilità nella gestione di risorse pubbliche. Nel contesto in esame, peraltro, sarebbe preferibile escludere anche i magistrati.

Il senatore PASTORE invita a individuare un criterio di specificazione e di rilevanza analogo a quello disposto per i docenti universitari.

Il senatore PELLEGRINO rileva che non tutti i soggetti considerati hanno responsabilità di gestione di risorse pubbliche, ma vi è anche un criterio implicito di rilevanza delle funzioni e di esposizione critica di queste ultime sotto l'aspetto di possibili fenomeni corruttivi, che potrebbero destare particolare allarme sociale, come ad esempio la compravendita di sentenze e di atti legislativi.

Il senatore PASSIGLI obietta che in tal caso dovrebbero essere considerati anche i componenti delle attività amministrative indipendenti e degli organi direttivi della Banca d'Italia, in ragione dell'evidente rilevanza delle funzioni esercitate.

Il senatore PINGGERA ricorda che i magistrati sono già sottoposti ad analoghi obblighi di dichiarazione, mentre quello proposto potrebbe avere un'estensione eccessiva, comportando anche un problema di gestione dei dati e di effettività dei controlli.

Il relatore VILLONE obietta che nella nuova configurazione assunta dal testo normativo non vi sarebbe una raccolta centralizzata di dati nè un controllo indiscriminato ma la mera possibilità, per alcune categorie, di accertamenti patrimoniali individuali.

La senatrice DENTAMARO considera molto sensata l'affermazione del senatore Passigli circa l'opportunità di includere i componenti delle autorità indipendenti, che operano in settori critici e rilevanti.

Si associa il senatore PASTORE.

Il relatore VILLONE, preso atto dell'andamento della discussione, propone di inserire nell'elenco anche i membri delle attività amministrative indipendenti e i componenti gli organi direttivi della Banca d'Italia.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO conferma la sua perplessità sull'inclusione dei magistrati.

Il relatore VILLONE osserva che il Consiglio superiore della magistratura è in procinto di realizzare un sistema di controllo patrimoniale sui magistrati ordinari: si tratta pertanto di assecondare un progetto già in atto.

Secondo il senatore PASTORE dovrebbero essere compresi anche i magistrati onorari.

Il relatore VILLONE paventa un'estensione eccessiva dei soggetti obbligati.

Il senatore PELLEGRINO riassume gli argomenti positivi e negativi circa l'inclusione dei magistrati onorari, che esercitano le stesse funzioni di quelli di ruolo, ma potrebbero essere disincentivati ad assumere gli incarichi. Osserva, inoltre, che la relativa disciplina normativa è in corso di revisione e si trova pertanto in una fase evolutiva.

Si conviene quindi a maggioranza di estendere anche ai magistrati onorari la lettera k) dell'articolo 10, nel testo dell'emendamento 10.4.

Il relatore VILLONE riassume le modifiche al citato articolo 10, da considerare sostitutivo dell'articolo 9 del disegno di legge, sottoponendo il nuovo testo al voto della Commissione (emendamento 9.100).

La Commissione approva.

Si passa all'esame dell'articolo 11 contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore. Sono acquisiti come subemendamenti gli emendamenti all'articolo 10 del disegno di legge. Secondo il relatore, l'emendamento 10.2 è da considerare implicito. Esso è tuttavia dichiarato decaduto in assenza del proponente.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO fa proprio l'emendamento 10.3 in assenza del proponente. Ricorda, quindi, la motivazione esposta dal senatore Pardini e fondata sulla rilevanza di alcuni circoli e associazioni sotto l'aspetto della capacità di potere economico-finanziario, e talvolta anche politico.

Il senatore PASTORE obietta che la dichiarazione di cui si tratta riguarda la fisionomia patrimoniale dei soggetti, mentre le associazioni cui essi eventualmente aderiscono non hanno alcuna rilevanza in proposito. Esse potrebbero assumere invece un certo interesse in caso di indagini specifiche, dalle quali comunque emergerebbe l'adesione alle stesse associazioni.

Il senatore PASSIGLI ritiene preferibile prevedere un obbligo di dichiarazione sull'appartenenza solo per i casi di indagine già intrapresi e si dichiara invece contrario all'emendamento.

Anche il senatore PINGGERA ritiene irrilevante l'adesione ad associazioni quanto agli accertamenti patrimoniali. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un ulteriore elemento di qualche utilità, per la rilevazione di indici sintomatici di arricchimento.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, preso atto delle riserve manifestate da più parti sull'emendamento 10.3, ritira quindi la proposta di modifica.

Il senatore PASTORE riformula l'emendamento 10.1, riferendolo al comma 3 dell'articolo 10 contenuto nell'emendamento 10.4 (10.1 nuovo testo).

La Commissione, quindi, approva nel testo modificato l'articolo 11 del testo proposto dal relatore con l'emendamento 10.4, quale articolo 10 del disegno di legge (10.100).

Si passa all'esame dell'articolo 12 (anagrafi patrimoniali), contenuto nell'emendamento 10.4, proposto dal relatore.

Si considerano accantonati gli emendamenti riferiti in origine all'articolo 11 del disegno di legge, con riserva di trattazione in ordine all'articolo 14 contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore.

L'articolo 12 contenuto in quest'ultimo emendamento viene poi approvato in una nuova formulazione, proposta dal relatore al fine di rimuovere le ragioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio in merito al comma 1 nonché di precisare la natura del regolamento di cui al comma 2 e quella del rapporto tra la Commissione e l'AIPA, di cui al comma 5 (emendamento 11.100).

La Commissione approva l'emendamento.

Quanto all'articolo 13, contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore, il sottosegretario BETTINELLI osserva che il sito *Internet* è per sua natura pubblico e non potrebbe esservi limitata la consultazione di dati riservati.

La senatrice DENTAMARO si dichiara contraria all'istituzione di un sito *Internet* rivolto a conferire una pubblicità indiscriminata a dati per propria natura riservati e sottoposti dalla legge a possibilità di accesso ma non di divulgazione senza limiti.

Il presidente VILLONE osserva che si tratta di rendere disponibili esclusivamente le dichiarazioni dei redditi, come già avviene per altri soggetti.

La senatrice DENTAMARO dubita dell'opportunità di tale innovazione, in particolare per alcuni tra i soggetti considerati.

Il senatore PASTORE condivide le perplessità manifestate in proposito, non rileva una particolare utilità in un regime di pubblicità indiscriminata e sottolinea la differenza tra l'esercizio di un mandato elettivo, che comporta un obbligo di esposizione pubblica tendenzialmente completa, e l'esercizio di responsabilità pubbliche di diversa natura, che non comportano di per sè alcuna necessità di intrusione nella sfera personale, ancorchè sotto un esclusivo aspetto patrimoniale. Mentre dichiara di condividere la prescrizione di cui alla prima parte della disposizione in esame (circa la comunicazione per via informatica dei dati patrimoniali alla Commissione di garanzia), si dichiara invece contrario alla seconda parte della proposta, relativa al sito *Internet*.

Concorda il senatore PASSIGLI, che reputa necessario distinguere tra l'accessibilità dei dati e una pubblicità priva di limiti.

Anche il senatore PINGGERA considera preferibile evitare una pubblicità indiscriminata dei dati patrimoniali.

Il sottosegretario BETTINELLI conviene sull'opportunità di omettere il riferimento al sito *Internet* e propone di riformulare la prima parte della disposizione.

Il relatore VILLONE concorda e riformula l'articolo 13 da lui proposto, senza riferimenti al sito *Internet* e integrando la prima parte di esso con un rinvio a procedure idonee a garantire la riservatezza (emendamento 12.100).

La Commissione approva il nuovo emendamento.

In merito all'articolo 14, contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore, quest'ultimo ricorda la disciplina prevista in materia dal disegno di legge e precisa che la modifica da lui elaborata prevede un termine in cui è possibile regolarizzare la propria posizione da parte dei soggetti obbligati, trascorso il quale opera automaticamente una sanzione sospensiva dalle funzioni e dagli emolumenti. Per i membri del Governo la sospensione si applica solo agli emolumenti, in ragione delle evidenti implicazioni costituzionali di un'eventuale sospensione dall'esercizio delle funzioni.

La senatrice DENTAMARO chiede chiarimenti sul rinvio, contenuto nella proposta in esame, alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.

Il relatore VILLONE ricorda che quella disposizione fu accantonata per una riflessione ulteriore, ed è comunque da rinvenire nell'emendamento aggiuntivo approvato dalla Commissione in tema di iniziativa disciplinare e di termini dei relativi procedimenti.

Il sottosegretario BETTINELLI dichiara di condividere le disposizioni in esame e suggerisce alcune correzioni di forma.

La senatrice DENTAMARO si sofferma sulla decorrenza dei termini e delle sanzioni successive, proponendo di far coincidere la pubblicità con il compimento del trentesimo giorno.

Il senatore PINGGERA sollecita l'inserimento di una disposizione che prescriva uno specifico avviso agli inadempienti, in modo che siano messi in condizione di regolarizzare la propria posizione.

Il relatore VILLONE si dichiara disponibile verso tali possibili integrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

310^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(3339) BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

In merito all'articolo 14 contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore, il senatore PASTORE considera opportuno prevedere un invito ad adempiere quale presupposto della sanzione sospensiva, ma non della pubblicità da rendere alla mancata dichiarazione.

Il sottosegretario BETTINELLI ritiene possibile far coincidere la pubblicazione dei nomi degli inadempienti con la diffida ad adempiere, prima della sanzione sospensiva.

Secondo il senatore PASTORE, la diffida dovrebbe essere rivolta individualmente agli inadempienti, mentre sulle sanzioni egli osserva che quelle di natura pecuniaria hanno maggiore efficacia e appaiono più congrue, in quanto la sospensione dall'esercizio delle funzioni incide su situazioni molto rilevanti dal punto di vista dell'interesse pubblico, e dovrebbe essere considerata in ragione di ciascuna specifica carica o posizione di responsabilità.

Il relatore VILLONE ricorda che nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati si arriva a prevedere la sanzione della decadenza, anche per i parlamentari.

Il senatore PASTORE insiste nel ritenere più ragionevole una sanzione riferita esclusivamente agli emolumenti e alle indennità.

Il sottosegretario BETTINELLI rammenta che l'istituto della decadenza dalla carica è già previsto dalla legge n. 515 del 1993, recante la disciplina delle spese elettorali, ed è qualificata in quel contesto come un caso di ineleggibilità sopravvenuta. A suo avviso, la proposta del relatore è molto equilibrata e un semplice rinvio agli ordinamenti rispettivi per ciascun caso di sospensione potrebbe soddisfare qualsiasi obiezione sull'autonomia, anche costituzionale, degli organi di appartenenza.

Il senatore PINGGERA ritiene opportuno far precedere da un termine congruo sia la pubblicità dei nomi degli inadempienti, sia la sanzione sospensiva. La pubblicità, infatti, costituisce già una sanzione e in alcuni casi incide direttamente sul prestigio professionale degli interessati.

Il senatore BESOSTRI giudica quella della pubblicità dei nomi degli inadempienti come una sanzione minima necessaria, nel contesto in esame, ma invita a considerare l'opportunità di analoghe forme di pubblicità per quanti abbiano successivamente provveduto a osservare gli obblighi di legge. A suo avviso, comunque, la pubblicazione potrebbe essere qualificata in se stessa come un invito ad adempiere.

Il relatore VILLONE invita a riflettere sull'opportunità di temperare alcuni eccessi propri del testo approvato dalla Camera dei deputati, senza tuttavia indulgere a una disciplina priva di una reale efficacia dissuasiva. Propone quindi una riformulazione, quale articolo 13 del disegno di legge, del testo da lui proposto come articolo 14 e riferito ai casi di mancata dichiarazione (emendamento 13.100). Al riguardo precisa che il rinvio ai rispettivi ordinamenti, contenuto nel comma 3, non pone tuttavia in discussione l'automatismo della sanzione sospensiva e afferma che un simile automatismo assicura maggiori garanzie di qualsiasi,

successivo adempimento discrezionale. Su invito del senatore BESO-STRI e del senatore FISICHELLA, precisa ulteriormente il comma 4, quanto all'oggetto dell'applicazione della sanzione, limitato ai soli emolumenti.

La Commissione approva l'emendamento nella nuova formulazione.

Gli emendamenti già riferiti all'articolo 11 del disegno di legge, e precedentemente accantonati, sono dichiarati decaduti o preclusi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1 ottobre.

In merito all'articolo 3 il relatore VILLONE si sofferma sugli emendamenti fondati sulla tesi di una possibile sovrapposizione tra i compiti affidati all'Unità per la semplificazione e quelli già conferiti all'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, di cui all'articolo 23 della legge n. 400 del 1988: egli considera il compito dell'Unità per la semplificazione così specifico da fugare ogni timore per possibili duplicazioni funzionali, e si dichiara pertanto contrario sia agli emendamenti soppressivi dell'articolo 3, sia all'emendamento 3.12.

Il ministro BASSANINI osserva che una delle questioni fondamentali cui il disegno di legge intende corrispondere è la cosiddetta copertura amministrativa delle norme, mentre un altro capitolo importante è quello della semplificazione dell'ordinamento mediante delegificazione, nell'indirizzo di una complessiva deregolazione. In altri paesi industriali avanzati, a partire dalla Gran Bretagna, sono stati istituiti, nell'ambito delle strutture di Governo, specifici organi tecnici, funzionali agli scopi indicati. Di natura diversa, invece, è l'ufficio di cui all'articolo 23 della legge n. 400 del 1988, che teoricamente potrebbe anche assumere i compiti di cui all'articolo 3 in esame, ma in effetti assicura un impegno quotidiano nel coordinamento dell'iniziativa legislativa del Governo, nell'analisi preventiva degli emendamenti di iniziativa del Governo, nella preparazione di provvedimenti normativi per le riunioni del Consiglio dei ministri, per la partecipazione alla fase ascendente di formazione dell'ordinamento comunitario e per l'adempimento degli obblighi di recepimento delle direttive europee. La costituzione di una struttura dedicata alla semplificazione normativa è pertanto necessaria allo scopo, considerato che per l'attuazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, gli uffici legislativi delle varie amministrazioni coinvolte, ancor-

ché impegnati a pieno regime, non hanno potuto assicurare la realizzazione della metà dei nuovi procedimenti semplificati indicati nell'allegato alla stessa legge. L'ipotesi di copertura finanziaria del provvedimento in esame, concordata con il Ministero del tesoro, dimostra a sua volta, in quanto incide sullo stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro, che la semplificazione delle norme postula un vantaggio di efficienza, e pertanto una riduzione di costi, per tutte le amministrazioni pubbliche e tali risultati possono essere ottenuti anche con il concorso di un'attività tecnica specializzata e dedicata, fondata sull'acquisizione di competenze professionali adeguate. Invita pertanto i proponenti a ritirare gli emendamenti soppressivi e quello sostitutivo dell'articolo 3, ritenendo condiviso l'intento di semplificazione sotteso allo stesso articolo.

La senatrice DENTAMARO conferma che lo scopo di semplificazione è condivisibile e condiviso, considera avvertita da tutti l'esigenza di riordinare la regolazione normativa e reputa necessario incrementare ogni attività rivolta allo scopo: si tratta, tuttavia, di commisurare le risorse dirette all'obiettivo in questione alle esigenze di qualità e di quantità che vi sono implicate. I suoi emendamenti, pertanto, sono rivolti a tener conto delle strutture già esistenti, al fine di prevenire un rischio di dissociazione tra attività già intraprese e attività nuove, anche perché le funzioni dell'Ufficio per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, in parte coincidono esattamente con i compiti affidati dall'articolo 3 in esame all'Unità per la semplificazione.

Il ministro BASSANINI precisa che l'articolo 3, comma 3, qualifica i compiti dell'Unità per la semplificazione nei termini di un'attività di supporto alle funzioni proprie degli uffici legislativi.

La senatrice DENTAMARO replica che il supporto agli uffici legislativi dovrebbe essere contenuto in dimensioni più congrue, mentre potrebbero essere integrate le risorse dell'Ufficio centrale, di cui all'articolo 23 della legge n. 400 del 1988, precisandone i compiti.

Il senatore PASTORE considera sovrapponibili le funzioni di cui si discute e invita a riflettere con una certa ponderazione sulla possibilità di inutili duplicazioni.

Il ministro BASSANINI si sofferma nuovamente sui compiti affidati agli uffici legislativi dei Ministri senza portafoglio, e all'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa del Governo, anche in rapporto alle funzioni degli uffici legislativi dei singoli dicasteri. Osserva, quindi, che l'Unità per la semplificazione è invece una struttura delicata, di supporto agli uffici legislativi, ma con compiti nuovi, propri e originali, considerata l'importanza strategica dell'attività di semplificazione.

Il senatore PASSIGLI considera non sovrapponibili le funzioni dell'Unità per la semplificazione e quelle di strutture già esistenti e invi-

ta a considerare positivamente il patrimonio di esperienza assumibile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che in parte non corrisponde alla tradizione delle pubbliche amministrazioni.

Secondo il senatore MAGNALBÒ è comunque necessario coordinare le attività del nuovo organo tecnico con quelle delle strutture già esistenti.

Il senatore ROTELLI fa notare che dal suo Gruppo non provengono emendamenti rivolti a sopprimere l'articolo 3 o a escludere l'istituzione dell'Unità per la semplificazione. Si tratta, al contrario, di rafforzarne l'impianto, ad esempio invertendo l'ordine degli esperti indicati nel comma 1, al fine di privilegiare le competenze professionali più inerenti all'impatto delle regole sull'organizzazione amministrativa. Egli tuttavia giudica non infondata l'obiezione rivolta alle possibili duplicazioni funzionali e osserva che in linea di principio a una funzione nuova non deve necessariamente corrispondere una nuova struttura. Considera d'altra parte preferibile l'istituzione di una struttura dedicata, che operi in via autonoma, identificandone l'attività in modo appropriato, non al solo scopo di assicurare la semplificazione dell'ordinamento, ma anche per l'analisi degli effetti organizzativi derivanti dalle nuove regole normative.

La senatrice PASQUALI considera esauriente la discussione svolta e persuasivi gli argomenti addotti da parte del ministro Bassanini: ritira pertanto l'emendamento 3.6.

Il relatore VILLONE, nel confermare che la nuova struttura non comporterebbe una duplicazione funzionale, si riserva di svolgere una verifica su possibili disposizioni di coordinamento con l'attività dell'Ufficio centrale di cui all'articolo 23 della legge n. 400 del 1988.

Il senatore PASTORE ritiene possibile tale coordinamento anche in sede regolamentare.

Il ministro BASSANINI esprime pieno apprezzamento per la discussione svolta in merito all'articolo 3, conferma gli argomenti addotti a sostegno della proposta e sottolinea nuovamente l'opportunità di istituire un'apposita struttura tecnica per la revisione della normativa vigente, per la sua semplificazione e per l'analisi di impatto delle nuove regole in termini di costi per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche. D'altra parte, non sarebbe affatto opportuno depotenziare le strutture già esistenti a supporto dell'iniziativa legislativa del Governo, mentre in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri è possibile intervenire anche con strumenti non legislativi. Prospetta, quindi, la possibilità di limitare al numero di 12 il reclutamento di esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, in modo da corrispondere a un tempo sia al parere della Commissione bilancio, pronunciato nella seduta odierna, sia alla sollecitazione del senatore Rotelli, ri-

volta a privilegiare le competenze professionali non tradizionali per l'amministrazione pubblica.

La senatrice DENTAMARO dichiara di non avere inteso ostacolare in alcun modo, con i suoi emendamenti, il processo di semplificazione, che giudica opportuno e necessario: nel prendere atto dell'impegno assunto al fine di assicurare un coordinamento efficace tra le nuove funzioni, di cui all'articolo 3, e le attività svolte da strutture già esistenti, si risolve infine a ritirare sia l'emendamento 3.9, sia l'emendamento 3.12.

Anche l'emendamento 3.7 è ritirato dal proponente.

Si conviene quindi di modificare la denominazione: «Unità», nell'altra: «Nucleo».

È ritirato pertanto anche l'emendamento 3.5.

Il senatore LISI presenta il subemendamento 3.3/1.

Il ministro BASSANINI presenta gli emendamenti 3.100, 3.200, 7.100 e 7.0.100, corrispondenti al parere reso dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015**Art. 9.**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che non siano membri del Senato o della Camera».

9.3 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «individuati con decreto», *fino a:* «su proposta della Commissione».

9.2 VEGAS

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «adozione di rilevanti atti discrezionali», *con le seguenti:* «adozione di atti amministrativi di indirizzo».

9.5 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «superiore al cinquanta per cento» *aggiungere le seguenti:* «ovvero per un importo tale da attribuire il controllo della società ovvero designati o comunque nominati con il concorso del socio pubblico;

alla medesima lettera sostituire le parole: «e a condizione che queste superino» *con le altre:* «o allorché il concorso superi comunque»;

alla lettera e), dopo a parola: «magistrati» *aggiungere le altre:* «anche onorari»;

sopprimere la lettera g)».

9.1 PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non rientrino in altra categoria già prevista nel presente comma».

9.4 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Art. 10.

Sostituire gli articoli da 10 a 16 con i seguenti:

«Art. 10.

(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale)

1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale, con i contenuti prescritti dall'articolo 11:

- a) i senatori e i deputati;
- b) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;
- c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;
- d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;
- f) gli economi e i consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;
- g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;
- h) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento;
- i) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di lire un miliardo;
- j) i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
- k) i magistrati di ogni ordine e grado;
- l) i componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;
- m) i componenti della Commissione.

Art. 11.*(Presentazione della dichiarazione patrimoniale)*

1. I soggetti di cui al precedente articolo presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione della propria situazione patrimoniale comprendente:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* del precedente comma 1 sono presentate all'amministrazione presso la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e devono essere rinnovate annualmente fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti della Commissione, i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica. I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.

5. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui all'articolo 6, comma 1, presentano la dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.

6. Le dichiarazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni é punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 12.*(Anagrafi patrimoniali)*

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, qualora non siano già previste dalla legge, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti commissioni parlamentari, e sentita l'AIPA per quanto concerne gli aspetti tecnici.

3. I pareri di cui al comma 2 sono adottati entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Le Amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.

5. La Commissione vigila, d'intesa con l'AIPA, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.

Art. 13.

(Istituzione di un sito Internet per le dichiarazioni patrimoniali)

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 12 sono trasmessi anche per via informatica alla Commissione, che istituisce e cura la tenuta di un sito *Internet* cui è consentito l'accesso negli stessi limiti di cui al medesimo articolo 12, comma 2.

Art. 14.

(Mancata dichiarazione)

1. Gli elenchi di chi ha omesso di presentare le dichiarazioni sono resi pubblici dalle Amministrazioni cui le dichiarazioni dovevano essere presentate.

2. L'Amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le Amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla Amministrazione finanziaria. La mancata comunicazione è assoggettata alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 11 è sospeso da ogni funzione o compito inerente il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego, e da ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.

4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, la sospensione ha ad oggetto unicamente gli emolumenti percepiti in ragione della carica, e gli atti sono rimessi a cura delle Presidenze delle Camere alle Assemblee.

Art. 15.

(Accertamenti patrimoniali casuali)

1. Tra i soggetti di cui all'articolo 10 vengono annualmente sorteggiati quelli da sottoporre a un accertamento patrimoniale.
2. La Commissione determina i criteri del sorteggio, in modo tale da assicurare tra i sorteggiati una equilibrata presenza di appartenenti a tutte le categorie, La Commissione determina altresì annualmente il numero totale dei sorteggiati, comunque in misura non superiore all'1% di ciascuna categoria, e tenendo conto della compatibilità dell'impegno richiesto con le attività istituzionali della Guardia di finanza.
3. Chi è sottoposto ad accertamento patrimoniale viene escluso dal sorteggio per i due anni successivi.

Art. 16.

(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulta accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tesse ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale.».

10.4

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9.

(Obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale)

1. Sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione della situazione patrimoniale, con i contenuti prescritti dall'articolo 10:
 - a) i senatori e i deputati;
 - b) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato;
 - c) i componenti degli organi elettivi e di governo delle regioni, dei comuni, delle province o di altri enti locali;
 - d) i dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
 - e) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consi-

glio dei ministri, ai quali sono affidate responsabilità di gestione o di adozione di rilevanti atti discrezionali;

f) gli economisti e i consegnatari o agli altri dipendenti incaricati di provvedere agli acquisti di beni o servizi;

g) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri o a singoli ministri, o agli organi di governo di regioni, province o altri enti locali;

h) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 50 per cento o comunque per un importo tale da attribuire il controllo della società, ovvero designati o nominati con il concorso del socio pubblico;

i) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e i direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione o allorché il concorso superi comunque la somma annua di lire un miliardo;

j) i direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

k) i magistrati, anche onorari, di ogni ordine e grado;

l) i componenti elettivi degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare;

m) i componenti della Commissione;

n) i docenti universitari di ruolo cui sono affidate responsabilità di direzione di strutture di Ateneo;

o) i componenti delle autorità amministrative indipendenti nonché degli organi direttivi della Banca d'Italia.».

9.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi imponibili, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto di imposte e tasse».

10.2

SPERONI

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere infine il seguente periodo: «; l'appartenenza ad associazioni di qualunque natura».

10.3

PARDINI

Al comma 4, sostituire la parola: «rinnovate» con l'altra: «aggiornate».

10.1

PASTORE, MAGGIORE

All'emendamento 10.100, nel comma 4, sostituire le parole da: «, e devono» fino a: «annualmente», con le seguenti: «; le dichiarazioni di cui alla citata lettera b) devono essere rinnovate annualmente, in caso di variazioni».

10.1 (Nuovo testo)

PASTORE

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Presentazione della dichiarazione patrimoniale)

1. I soggetti di cui al precedente articolo presentano, entro i novanta giorni successivi alla proclamazione del risultato elettorale, all'accettazione della nomina, o alla presa di servizio nell'ambito del rapporto d'impiego, una dichiarazione della propria situazione patrimoniale comprendente:

a) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) una dichiarazione sotto la propria responsabilità concernente i rapporti di deposito intrattenuti con aziende di credito in Italia e all'estero, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; il possesso di titoli di Stato e di valori mobiliari di qualsiasi genere emessi da enti pubblici e da società; i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

2. I parlamentari eletti presentano altresì una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica o dalla lista di cui hanno fatto parte. La dichiarazione deve essere presentata alla amministrazione della Camera di appartenenza.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* del precedente comma 1 sono presentate all'amministrazione presso la quale si svolge il mandato, l'incarico o il rapporto di impiego; le dichiarazioni di cui alla lettera *b)* devono essere rinnovate annualmente, in caso di variazioni, fino all'anno successivo a quello di cessazione del mandato, incarico o rapporto d'impiego.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato non parlamentari, i componenti della Commissione, i com-

ponenti degli organi di autogoverno delle magistrature sono tenuti a presentare le dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica. I magistrati presentano le dichiarazioni medesime all'organo di autogoverno.

5. I soggetti compresi in più di una delle categorie di cui all'articolo 9, comma 1, presentano la dichiarazione ad una sola amministrazione tra quelle di riferimento, rilasciando una dichiarazione in tal senso alle altre amministrazioni interessate.

6. Le dichiarazioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono segrete. Salvi i casi previsti dalla legge, la divulgazione di tali dichiarazioni é punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.».

10.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Anagrafi patrimoniali)

1. Le amministrazioni cui vengono presentate le dichiarazioni istituiscono, senza risorse aggiuntive né incremento di costi, anagrafi patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, qualora non siano già previste dalla legge.

2. Le modalità di tenuta e funzionamento delle anagrafi, e di accesso ai dati, sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti commissioni parlamentari, e sentita l'AIPA per quanto concerne gli aspetti tecnici.

3. I pareri di cui al comma 2 sono adottati entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Le Amministrazioni presso le quali è già istituita un'anagrafe patrimoniale la uniformano a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.

5. La Commissione vigila, avvalendosi dell'AIPA per gli aspetti tecnici, sulla tenuta delle anagrafi patrimoniali di cui al presente articolo.»

11.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.

(Acquisizione di dati per via informatica)

1. I dati contenuti nelle anagrafi di cui all'articolo 11 sono acquisibili anche per via informatica alla Commissione, secondo procedure idonee a garantirne la riservatezza».

12.100

IL RELATORE

Art. 11.

Sopprimere il comma 2.

11.1

VEGAS

Al comma 2 sostituire le parole: «rendono pubblici», con le seguenti: «possono rendere pubblici, nei casi di mancata o insufficiente giustificazione,».

11.2

DENTAMARO

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13.

(Mancata dichiarazione)

1. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 1, le Amministrazioni destinatarie delle dichiarazioni rendono pubblici gli elenchi di chi abbia omesso di presentarle e contestualmente invitano gli obbligati ad adempiere.

2. L'Amministrazione finanziaria avvia un accertamento patrimoniale a carico dei soggetti che non abbiano sanato l'omessa dichiarazione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'originario termine per la presentazione. A tal fine alla scadenza del trentesimo giorno le Amministrazioni comunicano i nominativi degli interessati alla Amministrazione finanziaria. La mancata comunicazione è assoggettata alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.

3. Decorsi 30 giorni dal termine di cui al comma 1, chi ha omesso di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10 è sospeso di diritto, secondo i rispettivi ordinamenti, dall'esercizio di ogni funzione o compito inerente al mandato, all'incarico o al rapporto di impiego, nonché dalla corresponsione di ogni relativo emolumento o indennità, fino alla presentazione della dichiarazione medesima.

4. Qualora della omessa dichiarazione si rendano responsabili il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, la sospensione ha ad oggetto la corresponsione degli emolumenti percepiti in ragione della carica, ma non l'esercizio delle funzioni, e gli atti sono rimessi a cura dei Presidenti di ciascuna Camera alle rispettive Assemblee».

13.100

IL RELATORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3506**Art. 3.**

Sopprimere l'articolo.

3.6

MAGNALBÒ, PASQUALI

3.9 (identico all'em. 3.6)

DENTAMARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge il Governo si avvale dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, istituito con l'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.12

DENTAMARO

Al comma 1, sostituire la parola: «Unità» con le seguenti: «Ufficio centrale per il coordinamento della iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo di cui all'articolo 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente, apportare la medesima modifica nelle altre parti dell'articolo.

3.7

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sostituire le parole: «costituita Unità» con le seguenti: «costituito un polo operativo».

Conseguentemente, sostituire la parola: «Unità» con la seguente: «Polo».

3.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «immediatamente».

3.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «secondo le norme dei rispettivi ordinamenti», inserire le seguenti: «in numero comunque non superiore a 12».

3.100

IL GOVERNO

Nell'emendamento 3.3, sopprimere la parola: «anche».

3.3/1

LISI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «magistrati ordinari» inserire le seguenti: «anche a riposo».

3.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «avvocati dello Stato», inserire la seguente: «notai».

3.13

PASTORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «costituzionali» inserire le seguenti: «e della pubblica amministrazione».

3.2

LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I componenti del Polo operativo non percepiscono alcun compenso e si avvalgono delle strutture messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio di cui al comma 5».

3.8

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 5, sopprimere le parole: «di livello dirigenziale».

3.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 5, sostituire la cifra: «40», con l'altra: «15».

3.10

DENTAMARO

Al comma 5, sopprimere le parole: «di 20 unità del predetto personale».

3.15

DENTAMARO

Al comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

3.16

DENTAMARO

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «o assunte», inserire le seguenti: «in numero non superiore a 10».

3.200

IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «fornisce», fino alle parole: «presente legge» del comma 7.

3.11

DENTAMARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La relazione di cui al comma 6 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria».

3.14

PASTORE

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per l'anno 1999, in lire 4.915 per l'anno 2000 e in lire 4.915 milioni per l'anno 2001, nonché in lire 4.060 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.»

7.100

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque non prima del 31 gennaio 1999.»

7.0.100

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

335^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° ottobre scorso.

Si prosegue nella discussione generale.

Il senatore RUSSO prospetta alcuni aspetti problematici del disegno di legge n. 3160: tali profili riguardano sostanzialmente, con riferimento agli articoli 1 e 3, la mancata previsione degli effetti dei titoli di preferenza sulla valutazione complessiva degli aspiranti giudici di pace. Infatti l'articolo 1 richiede l'indicazione di tali titoli nella domanda di ammissione al tirocinio, ma non ne specifica i criteri di ponderazione, mentre l'articolo 3, nel sostituire l'articolo 5 della legge n. 374 del 1991, si limita a considerare alcuni di tali titoli soltanto quale requisito il cui possesso esenta dall'obbligo di avere superato l'esame di abilita-

zione all'esercizio della professione forense, uno fra i requisiti necessari per la nomina a giudice di pace. Altri aspetti problematici concernono l'articolo 4 del disegno di legge, che innovando al vigente articolo 6 della legge n. 374 del 1991, rende obbligatori i corsi per i giudici di pace organizzati dal consiglio giudiziario, corsi che dovrebbero essere resi obbligatori non solo per i giudici di pace già titolari dell'ufficio, ma altresì finalizzati alla formazione degli aspiranti tirocinanti. Dopo aver messo in evidenza le cause di incompatibilità con l'ufficio del giudice di pace, come risultano dall'articolo 6 del disegno di legge il quale amplia significativamente, ma in maniera equilibrata, i casi di incompatibilità previsti dall'articolo 8 della stessa legge n.374, richiama l'attenzione della Commissione sull'ulteriore esigenza di introdurre alcuni correttivi all'articolo 7 del disegno di legge, relativamente ai casi di dispensa per infermità o altri impedimenti che si protraessero oltre i sei mesi ma non avessero effetti impeditivi irreversibili all'esercizio delle funzioni. Dovrebbe, ad avviso del senatore Russo, essere altresì completato l'articolo 8, relativo ai doveri del giudice di pace, che nel testo proposto è insoddisfacente rispetto alla specificità della figura del giudice di pace, in quanto da una parte si limita a individuarne i doveri solo con riferimento a quelli previsti per i magistrati ordinari e, dall'altro, non comprende norme in tema di responsabilità disciplinare. Circa l'articolo 14, anche sulla base delle valutazioni a suo tempo espresse dal relatore Fassone, condivide la presenza dei profili problematici connessi con l'attribuzione al giudice di pace della competenza di giudicare sia sulle ipotesi di lesioni personali volontarie punibili a querela della persona offesa sia sui casi di lesioni personali colpose limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela della persona offesa e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale. Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di modifica per rendere competente il giudice di pace anche per le fattispecie connesse alla colpa professionale perseguibili a querela purché la malattia abbia una durata non superiore ai venti giorni. Conclude rilevando che i due aspetti della figura del giudice di pace costituiti da un lato dal suo ruolo di mediatore sociale e, dall'altro, dalla maggiore specializzazione a lui richiesta, troveranno una loro sintesi equilibrata nel provvedimento in esame.

Il senatore FOLLIERI rileva che il disegno di legge n.3160 rappresenta un intervento di natura strutturale che appare in preminenza finalizzato a realizzare una significativa riduzione del carico di lavoro che attualmente grava sui giudici ordinari. In questa prospettiva appare però difficilmente comprensibile la ragione per cui nel definire la competenza in materia penale del giudice di pace si prevede, con l'articolo 17 del disegno di legge in questione, la competenza del tribunale in grado di appello sulle impugnazioni proposte avverso le sentenze e i provvedimenti penali dello stesso giudice di pace. Considerando che i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace sono tali da destare scarso allarme sociale e tenendo altresì conto della natura delle sanzioni che possono essere irrogate dal medesimo, ritiene possibile e opportuno eliminare la previsione di un giudizio di secondo grado, aspetto che oltretutto

non implicherebbe violazione di divieti di ordine costituzionale. Si tratterebbe di una soluzione che recepirebbe i suggerimenti in questo senso più volte formulati sul piano dottrinale e che risulterebbe coerente con le esigenze deflattive del carico giudiziario già evidenziate.

L'oratore prosegue rilevando come, a suo avviso, non appaia convincente il disposto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del disegno di legge n.3160 che, fissando i caratteri essenziali del procedimento penale davanti al giudice di pace, prevede lo svolgimento del giudizio in forma semplificata con ampliamento della possibilità di utilizzazione degli atti delle indagini preliminari ad eccezione degli atti delle parti con contenuto dichiarativo. L'introduzione di questo principio significherebbe un vero e proprio ritorno alla prassi inquisitoria che non sembra opportuno nonostante il modesto rilievo dei reati che verrebbero giudicati con tali modalità procedurali. A questo proposito – riprendendo un suggerimento da altri avanzato in altra sede – ritiene che si potrebbe ipotizzare una soluzione alternativa imperniata sul diverso principio del patteggiamento della prova. Ciò più specificamente comporterebbe che gli atti delle indagini preliminari sarebbero utilizzabili solo sussistendo l'accordo delle parti, in mancanza di tale accordo essi sarebbero invece inutilizzabili e, ai fini della deliberazione, il giudice potrebbe servirsi soltanto del materiale raccolto in sede dibattimentale con le eccezioni previste in via generale dalle norme del codice di procedura penale.

Da ultimo richiama l'attenzione sui problemi sottesi al disposto dell'articolo 14 del citato disegno di legge n.3160, rilevando al riguardo, in particolare, l'esigenza di un coordinamento fra tale articolo e il contenuto del disegno di legge n.2570 in materia di depenalizzazione dei reati minori.

Il senatore BATTAGLIA si dichiara contrario all'attribuzione di competenze penali al giudice di pace e contrario altresì alla previsione che tale funzione possa essere ricoperta da chi svolga o abbia svolto la professione forense. Ritiene infatti che la *forma mentis* e la cultura professionale proprie dell'attività forense siano inconciliabili con l'imparzialità connaturata all'esercizio della funzione giurisdizionale. A suo avviso, l'esperienza maturata dimostra che troppo spesso avvocati, investiti di funzioni giurisdizionali onorarie, hanno fatto di tale posizione un uso strumentale, con inevitabile ricadute negative sull'immagine di tutta l'avvocatura. Ribadisce in conclusione la profonda convinzione che avvocati e magistrati debbano sia gli uni sia gli altri svolgere esclusivamente le attività istituzionali loro proprie e, più in generale, evidenzia l'insufficienza dei provvedimenti in titolo, come anche degli altri in cui si articola il disegno di riforma che il ministro Guardasigilli sta cercando di portare avanti, rispetto alle esigenze e ai problemi reali che affliggono la giustizia italiana.

Il senatore PERA è in linea di principio non contrario ai contenuti del disegno di legge n.3160 in quanto ritiene sia da valutare positivamente un intervento che si muove nel senso di una maggiore laicizza-

zione della giustizia sia nel senso di attenuare quegli elementi di sacralità che ancora la caratterizzano, sia di affidarne concretamente l'amministrazione a soggetti diversi dai magistrati togati e cercando, altresì, di fare in modo che il ricorso allo strumento processuale finisca sempre più per essere un rimedio estremo a situazioni di conflittualità sociale. Peraltro non può non rilevarsi che provvedimenti i quali costituiscono parti di un unico complessivo intervento riformatore – si tratta in particolare, oltre al disegno di legge n. 3160, della depenalizzazione dei reati minori, attualmente all'esame dell'Aula Senato, e della riforma del rito monocratico attualmente all'esame della Camera dei deputati – non riescono a procedere in maniera coordinata e parallela fra di loro, come invece sarebbe necessario. Nel riservarsi di presentare propri emendamenti nel prosieguo dell'esame, ritiene infine opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti specifici del disegno di legge n.3160. In particolare sottolinea come la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n.374 del 1991, come sostituito dall'articolo 3, preveda il requisito dell'idoneità anche psichica quale presupposto per la nomina a giudice di pace. Si tratta di una conferma senz'altro apprezzabile, alla luce della quale non può non rilevarsi che tale requisito, diversamente da quanto avviene oggi, dovrebbe a maggior ragione valere ed essere richiesto per i magistrati ordinari. Sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 5 della legge n.374 va evidenziato come la formulazione del comma 3 appaia generica ed implichi un eccessivo margine di discrezionalità per cui sarebbe opportuno sostituirla con una diversa previsione che ponga rimedio a tale inconveniente, fra l'altro individuando tassativamente alcune situazioni che precluderebbero la nomina a giudice di pace pur sussistendo i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 5.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 11,30.

336^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Intervengono il ministro per le pari opportunità Finocchiaro ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – *Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

(159) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settembre scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n.2675, assunto come testo base.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.1.

Il senatore CENTARO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.2, rilevando come tale proposta di modifica corrisponda all'esigenza di tipizzare quanto più possibile sia la procedura di adozione dei provvedimenti considerati dal disegno di legge in titolo, sia il contenuto dei medesimi. A tal fine l'emendamento prevede l'applicazione della disciplina prevista per l'emanazione dei provvedimenti *ex* articolo 700 del codice di procedura civile e, inoltre, definisce i diversi tipi di prescrizione che il giudice può ingiungere in sede di azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari. L'emendamento prevede altresì che presupposto per l'adozione delle misure in questione sia una condotta del coniuge o del convivente suscettibile di arrecare pregiudizio all'esercizio dei diritti dell'altro coniuge o convivente, mentre il riferimento alla nozione di «diritti», piuttosto che al «grave pregiudizio per l'integrità psicofisica e per la libertà» – come dispone il testo governativo – è anch'esso finalizzato ad una esigenza di garanzia e di maggiore certezza della portata della nuova normativa.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 2.2.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 2.3. (Nuovo testo).

Risultano conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché gli emendamenti 2.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 quest'ultimo ad esclusione delle parole «Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione».

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 3, il senatore FASSONE ritira l'emendamento 3.5.

Il relatore PETTINATO esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.3 e sull'emendamento 3.6 nonché sul comma 3 dell'emendamento 3.4, mentre il parere è contrario sulla restante parte dell'emendamento 3.4. Il parere è ugualmente contrario sui rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Prende quindi la parola il ministro FINOCCHIARO che chiede chiarimenti ai presentatori circa la portata delle lettere c) e d) e del comma 2 dell'emendamento 3.3.

Il senatore RUSSO fa presente che oggi l'unico rimedio con il quale è possibile evitare l'accusa di abbandono del tetto coniugale è la presentazione di un ricorso per separazione, mentre con la previsione di cui alla lettera c) si intenderebbe consentire al giudice di adottare un provvedimento con cui il richiedente, vittima della condotta pregiudizievole, verrebbe autorizzato ad allontanarsi dal domicilio coniugale senza dover ricorrere alla procedura di separazione. In merito alla lettera d) dello stesso emendamento, sottolinea che l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare – dei quali il Ministro sottolineava la non consolidata presenza sul territorio e l'avvio in forma ancora non sistematica – non è obbligatorio e viene rimesso al prudente apprezzamento del giudice che valuterà caso per caso l'opportunità e la fattibilità di una simile scelta.

Recependo poi un suggerimento dello stesso ministro Finocchiaro, il senatore Russo modifica emendamento 3.3, inserendo alla lettera e), dopo le parole «a favore delle persone» la parola «conviventi» e sopprimendo al comma 2 dello stesso emendamento le parole «sentiti il servizio sociale od il centro di mediazione familiare di cui sia stato disposto l'intervento».

Il ministro FINOCCHIARO si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.3, come da ultimo modificato, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 3 fatta eccezione per il comma 3 dell'emendamento 3.4, su cui il parere è favorevole.

Posti ai voti è respinto emendamento 3.1.

Ritirati l'emendamenti 3.2 viene posto ai voti e approvato, nel testo da ultimo modificato, l'emendamento 3.3.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, il relatore PETTINATO e il ministro FINOCCHIARO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.3, su quest'ultimo specificamente per la parte non preclusa dall'approvazione dell'emendamento 2.3 (Nuovo testo).

Il senatore GRECO annuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 3.0.1, che reca una disposizione analoga al suo emendamento 3.4.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.3 per la parte non preclusa.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, il relatore PETTINATO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il ministro FINOCCHIARO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore Antonino CARUSO ritira gli emendamenti 4.3 e 4.4.

In considerazione della posizione assunta dalla Rappresentante del Governo, il relatore PETTINATO modifica il suo precedente orientamento, esprimendo anch'egli parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Con riferimento all'emendamento 4.1, il senatore RUSSO ritiene preferibile approvare il testo dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2675 che sembra corrispondere meglio alla finalità voluta, sottesa, peraltro, anche allo stesso emendamento 4.1.

Il senatore CENTARO ritiene che sia invece preferibile la formulazione dell'emendamento 4.1 e anche il ministro FINOCCHIARO giudica che questa stesura corrisponda meglio alla finalità cui si ispira l'articolo 4 del disegno di legge governativo.

Il senatore FASSONE manifesta invece perplessità circa la formulazione dell'emendamento 4.1.

Il senatore CIRAMI ritira la propria firma emendamento 4.1 e preannuncia il voto favorevole sull'articolo 4 del disegno di legge n. 2675.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 4.1.

Stante l'assenza della proponente, viene dichiarato decaduto l'emendamento 4.2.

Messo in votazione, è approvato l'articolo 4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2 e sull'emendamento 5.5, a condizione che sia modificato inserendo dopo le parole «non esegue o» la parola «comunque», mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Concorda il ministro FINOCCHIARO.

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 5.5 come suggerito dal relatore.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.1.

Il senatore RUSSO, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 5.2, sottolinea come la formulazione di tale proposta emendativa riprenda quella del comma 2 dell'articolo 388 del codice penale, il quale prevede che la pena prevista dal comma 1 dello stesso articolo si applica anche a chi «elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerne l'affidamento dei minori.....», aggiungendo che tale soluzione appare preferibile rispetto a quella proposta dall'emendamento 5.5, come da ultimo modificato, che potrebbe comportare problemi e incertezze sul piano interpretativo.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 5.2.

Risultano conseguentemente preclusi i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 6.1.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli altri emendamenti, il presidente ZECCHINO ricorda che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.3 e 6.4.

Il senatore RUSSO ritira quindi l'emendamento 6.4.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 6.6, mentre il parere è contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il ministro FINOCCHIARO si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.6 ed esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.2.

In merito all'emendamento 6.3, il senatore Antonino CARUSO sottolinea che tale proposta emendativa fa riferimento ai procedimenti di cui al libro IV del titolo II del codice di procedura civile che verranno introdotti dopo l'entrata in vigore della presente legge, che tale formulazione dovrebbe comportare sul piano finanziario unicamente la rinuncia a potenziali maggiori gettiti futuri e che, conseguentemente, essa non dovrebbe implicare alcun problema di copertura finanziaria.

Il senatore RUSSO, pur prendendo atto della rilevanza delle delicate questioni sollevate dall'emendamento 6.3, ritiene sarebbe più opportuno ritornare sul problema in questione in sede di esame in Assemblea, con la presentazione di un emendamento adeguatamente riformulato. Sottolinea poi che, in sede di coordinamento formale, sarà comunque necessario intervenire sul testo dell'articolo 6 in modo da raccordarlo con le modifiche apportate al disegno di legge n.2675 nel corso dell'esame.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 6.3.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 6.5.

Posti separatamente ai voti sono poi approvati l'emendamento 6.6 e l'articolo 6 come emendato.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarlo, il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.1, mentre il ministro FINOCCHIARO si rimette alla Commissione.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 6.0.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore PETTINATO a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n.2675 nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame, proponendo in esso l'assorbimento dei disegni di legge n.72 e n.159, e a procedere alle modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2675**Art. 2.**

Sopprimere l'articolo 2.

2.1

SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(...)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente arrechi pregiudizio all'esercizio dei diritti dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza dell'interessato o del pubblico ministero, può adottare i provvedimenti di cui ai successivi commi.

2. L'istanza si propone con ricorso depositato, anche dalla parte personalmente, presso la cancelleria del tribunale di residenza dell'istante. Si applica al procedimento la disciplina prevista per il provvedimento previsto dall'articolo 700 del codice di procedura civile.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2 il giudice può:

- a) ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole;
- b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente responsabile della condotta pregiudizievole, prescrivendo eventualmente tempi e modalità di accesso per motivi specifici;
- c) disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;

d) ordinare, ove occorra, il pagamento di un assegno mensile a favore del coniuge o del convivente privo di mezzi adeguati nonchè a favore dei figli minori o maggiori conviventi privi di reddito proprio, fissando modalità e termini di versamento ed ordinando eventualmente che l'assegno sia versato direttamente all'avente diritto da parte del datore di lavoro dell'obbligato, distraendolo dalla retribuzione al netto d'imposte spettantegli.

4. La durata delle misure contenute nel provvedimento di cui ai commi 2 e 3 non può essere superiore a sei mesi, salvo proroga nel caso di gravi motivi per ulteriori tre mesi su istanza di parte, sentiti il servizio sociale o il centro di mediazione familiare designato».

2.2

CENTARO, CIRAMI, GRECO, MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è pregiudizievole alla integrità o alla libertà fisica o morale dell'altro coniuge o convivente il giudice, su istanza di parte, può adottare gli ordini di protezione di cui all'articolo 3.

2. L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

4. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

2.3 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro

coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare uno o più provvedimenti di cui all'articolo 3.

2. L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

4. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

2.3 (Nuovo testo) RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI, BERTONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è pregiudizievole alla integrità o alla libertà fisica o morale dell'altro coniuge o convivente il giudice, su istanza di parte, può adottare gli ordini di protezione di cui all'articolo 3.

2. L'istanza si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che

ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

4. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

2.4 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o del convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare gli ordini di protezione di cui all'articolo 3.

2. L'istanza si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

3. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

4. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione davanti a sè entro un termine non su-

periore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

5. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del comma 3, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma 4, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile».

2.4 (Nuovo testo) RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI, BERTONI

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Quando la condotta del coniuge produce un grave pregiudizio per l'integrità psicofisica e per la libertà dell'altro, il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 3».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o del convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 3».

2.6 FASSONE

Al comma 1, sostituire le parole: «l'ordine di allontanamento» *con le altre:* «l'ordine di protezione».

2.7 GRECO

Sopprimere il comma 2.

2.8 MILIO

Sopprimere il comma 2.

2.9

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 2, dopo le parole: «in caso di convivenza», inserire le altre: «qualora essa perduri da almeno due anni e risulti da iscrizione anagrafica o da atto notorio».

2.10

GASPERINI

Al comma 2, sostituire le parole: «l'ordine di allontanamento» con le altre: «l'ordine di protezione di cui all'articolo 3».

2.11

GRECO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero qualora» fino alla fine.

2.12

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. L'istanza si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo di residenza dell'istante. Le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore».

2.13

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 3, inserire dopo la parola: «depositato» le altre: «, anche dalla parte personalmente».

2.14

GRECO

Al comma 3, sostituire le parole: «di domicilio dell'istante» con le altre: «ove si trova la casa familiare».

2.15

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere il comma 4.

2.16

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 4, sostituire le parole: «la domanda di allontanamento» con le altre: «il ricorso si propone».

2.17

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di allontanamento».

2.18

GRECO

Sostituire il comma 5, con il seguente: «5. il giudice procede a norma dell'articolo 669-sexies 1° e 2° comma del codice di procedura civile. Si applicano gli articoli 669-septies, 669-undecies, 669-duodecies e 669-terdecies».

Conseguentemente sopprimere i commi 6 e 7.

2.19

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «omessa» a: «contraddittorio».

2.20

GRECO

Al comma 5, aggiungere in fine: «Può disporre indagini sui redditi e sul patrimonio personale e comune delle parti, avvalendosi se del caso della polizia tributaria».

2.21

GRECO

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di urgenza il giudice può adottare immediatamente i provvedimenti di cui al successivo articolo 3, fissando l'udienza per la comparizione delle parti entro un termine non superiore a 30 giorni ed assegnando al ricorrente un termine non superiore a 15 giorni per la notificazione del ricorso e del provvedimento emesso».

2.22

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo».

2.23

FASSONE

Al comma 6, sostituire la parola: «decreto» con l'altra: «ordinanza».

2.24

GRECO

Al comma 6, sostituire le parole: «l'ordine di allontanamento dalla casa familiare» con le altre: «l'ordine di protezione».

2.25

GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Azione civile contro la violenza nelle relazioni di convivenza)

1. Quanto previsto nell'articolo precedente si applica anche nel caso della stabile convivenza, qualora nella casa d'abitazione dimorino anche figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, dell'uno o dell'altro conviventi o di entrambi.

2. Si applica altresì qualora il destinatario delle condotte pregiudizievoli sia titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento sulla casa di abitazione, anche derivante da accordo scritto tra le parti, ovvero sia titolare del contratto di locazione».

2.0.1

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 2 è ammesso reclamo nei modi e nei termini di cui all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, che ne disciplina il procedimento non soggetto alla sospensione dei termini feriali».

3.2

CENTARO, MILIO, CIRAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Contenuto degli ordini di protezione)

1. Con il decreto di cui all'articolo 2 il giudice può:
 - a) ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole;
 - b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;
 - c) autorizzare l'istante che ne fa richiesta ad allontanarsi dal domicilio coniugale;
 - d) disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;
 - e) ordinare, ove occorra, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone che per effetto dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c), rimangano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione allo stesso spettante.

2. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e), stabilisce la durata dell'ordine di protezione. Questa non può essere superiore a sei mesi, e può essere prorogata una sola volta, su istanza di parte, sentiti il servizio sociale od il centro di mediazione familiare di cui sia stato disposto l'intervento, per non più di tre mesi, soltanto se ricorrano gravi motivi».

3.3 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Con l'ordine di protezione il giudice può:
 - a) ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole;
 - b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole;
 - c) disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;

d) ordinare, ove occorra, il pagamento di un assegno a favore del soggetto che resta privo dei mezzi adeguati, nonchè a favore dei figli minori o maggiorenni conviventi e non autosufficienti, fissando modalità e termini di versamento e ordinando, se del caso, che l'assegno sia direttamente versato all'avente diritto da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione allo stesso spettante.

2. Con l'ordine di protezione il giudice ne stabilisce la durata che non può essere superiore a sei mesi, salvo proroga nel caso di gravi motivi per ulteriori tre mesi su istanza di parte, sentiti il servizio sociale o il centro di mediazione familiare designato.

3. Il procedimento non è soggetto a sospensione dei termini per il periodo feriale».

3.4

GRECO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con il decreto di cui all'articolo 2, il giudice può:

a) ordinare la cessazione della condotta pregiudizievole;

b) ordinare l'allontanamento dalla casa familiare e prescrivere all'obbligato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone, salvo che l'obbligato debba frequentare tali luoghi per esigenze di lavoro o altra necessità;

c) autorizzare l'istante ad allontanarsi dal domicilio coniugale;

d) disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare;

e) ordinare il pagamento di una somma periodica a favore del familiare che, per effetto dell'allontanamento, rimanga privo dei mezzi adeguati, prescrivendo, se necessario, che la somma sia versata direttamente al beneficiario dal datore di lavoro dell'obbligato, con conseguente detrazione dalla retribuzione a questi spettante, e disponendo che l'obbligo valga per tutta la durata dell'allontanamento».

3.5

FASSONE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con l'eventuale autorizzazione di visita sono prescritte le relative modalità».

3.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, sostituire le parole: «all'obbligato» *con l'altra:* «altresì».

3.7

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, dopo la parola: «avvicinarsi» inserire le altre: «a luoghi determinati ovvero».

3.8

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni».

3.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il giudice può altresì decidere sull'esercizio della patria potestà durante il periodo dell'adozione dell'ordine di allontanamento, deve disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio e può invitare il convenuto a sottoporsi ad un sostegno psicologico presso centri specializzati, pubblici o convenzionati».

3.10

MILIO

Al comma 4, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «tre» e inserire dopo la parola: «prorogabili» le altre: «per non più di una volta».

3.11

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, dopo la virgola che segue le parole: "procedimenti cautelari" sono inserite le parole: per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari», seguite da una virgola».

3.0.1

RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte se del caso sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione con il

contenuto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 3, fissando l'udienza per la comparizione delle parti entro un termine non superiore a trenta giorni e assegnando al ricorrente un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del provvedimento emesso.

2. All'udienza di comparizione, il giudice può confermare, modificare, revocare l'ordine di protezione ed integrarlo con i provvedimenti di cui alla lettera *c)* comma 1 dell'articolo 3.»

3.0.2

GRECO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Contro l'ordine di protezione o il provvedimento di rigetto del ricorso è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio e del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Il collegio, convocate le parti, provvede con ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato».

3.0.3

GRECO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

«Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di condotta pregiudizievole tenuta in danno di altro componente del nucleo familiare da persona che non sia il coniuge o il convivente. L'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole».

4.1

CENTARO, GRECO, MILIO, CIRAMI

Al comma 1, sostituire le parole: «in quanto compatibili» con le altre: «salvo il rispetto delle norme di competenza».

4.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «o dal convivente».

4.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire la rubrica con la seguente: «condotte pregiudizievoli da parte o nei confronti di altri familiari».

4.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

SCOPELLITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388 primo comma del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale».

5.2

RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

Chiunque viola o elude le disposizioni prescritte dall'ordine di protezione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 è punito, a querela di parte, con la pena prevista dall'articolo 388. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388».

5.3

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

Chiunque viola e elude l'applicazione del provvedimento di cui all'articolo 2 è punito, a querela di parte, con la pena prevista dall'articolo 388 del codice penale».

5.4

CENTARO, GRECO, MILIO, CIRAMI

Al comma 1, dopo la parola: «chiunque» aggiungere le altre: «Non esegue o».

5.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole: «con la pena prevista dall'articolo 388, primo comma, del codice penale» con le altre: «con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire ventimilioni. Il colpevole è punito a querela della persona offesa».

5.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «si procede a querela».

5.7

MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Tutti gli atti nonchè i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui agli articoli 1, comma 3 della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, nonchè dall'obbligo della richiesta di registrazione».

6.1

SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire le parole da: «relativi» a: «familiari» con le altre: «di cui agli articoli 1, 2, 3»

6.2

CENTARO, CIRAMI, MILIO

Al comma 1, dopo la parola: «relativi» aggiungere le seguenti: «ai procedimenti di cui al libro IV, titolo II del codice di procedura civile introdotti dopo l'entrata in vigore della presente legge e».

6.3

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole da: «all'azione civile» fino a: «della presente legge» con le altre: «al procedimento per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere il pagamento dell'assegno periodico disposto ai sensi del terzo comma dell'articolo 283-bis del codice di procedura penale o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della presente legge ovvero dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli disposto ai sensi degli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni o dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli dal tribunale per i minorenni».

6.4

RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
BERTONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «di cui» a: «presente legge»

6.5

CENTARO, GRECO, MILIO, CIRAMI

Al comma 1, dopo le parole: «e imposta» inserire le altre: «, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia».

6.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che

ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 3.

2. Qualora, successivamente alla emanazione di un ordine di protezione ai sensi dell'articolo 3, sia pronunciata, nel procedimento di separazione personale o nel procedimento per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, l'ordine di protezione perde efficacia».

6.0.1 RUSSO, D'ALESSANDRO PRISCO, SENESE, CALVI, BONFIETTI,
 BERTONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

156^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2862) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata con Atto finale della Conferenza internazionale del 1995 sulle norme per la formazione del personale delle navi da pesca, il rilascio di certificati e la tenuta della guardia, con annessi, fatto a Londra il 7 luglio 1995*

(Seguito dell'esame. Questione sospensiva)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il sottosegretario SERRI risponde alle richieste formulate a suo tempo dal relatore con gli elementi forniti dal Ministro dei trasporti che si rivelano, a suo avviso, non esaurienti su tutti i punti sollevati. Essi infatti riguardano solamente il problema degli oneri connessi alla formazione e all'addestramento dei lavoratori marittimi imbarcati su navi da traffico i quali sono sostenuti per una parte dalle società armatrici e per l'altra dai marittimi medesimi: per tali oneri è previsto un contributo a titolo di rimborso relativamente ai corsi di formazione che abbiano avuto inizio prima del 31 dicembre 1998, e nella nota inviata si auspica che tale previsione venga prorogata anche per gli anni successivi. Per quanto riguarda i marittimi imbarcati su navi da pesca non è previsto alcun intervento da parte dello Stato. Ritiene utile, alla luce di questi scarsi elementi, un rinvio di qualche settimana dell'esame del disegno di legge che presenta difficili aspetti applicativi.

Il relatore CORRAO trae da questi chiarimenti conferma che il Governo non è pronto a dare attuazione alla Convenzione in esame, in quanto essa riguarda proprio le navi da pesca per cui i marinai in esse

imbarcati risultano sostanzialmente scoperti da contributi per formazione professionale. Si creerebbe dunque una situazione paradossale, aggravata dalla presenza di marittimi stranieri, in quanto nessuno possederebbe i requisiti citati dalla Convenzione e si dovrebbe chiedere a loro stessi di partecipare alle spese. Propone pertanto una questione sospensiva, da sottoporre all'Assemblea, ove la Commissione sia ad essa favorevole.

Il senatore TABLADINI si compiace dell'analisi di sostanza fatta dal relatore, che pure appartiene alla stessa maggioranza di Governo, e dichiara di condividerla appieno.

La senatrice SQUARCIALUPI concorda con le conclusioni del relatore e si chiede se non si possa invitare il Governo italiano ad apporre una riserva.

Il presidente SERVELLO, constatando che purtroppo in questa fase dell'iter ciò non è più proponibile, accede alla proposta del relatore circa la questione sospensiva. Ricorda altresì che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione.

La Commissione quindi conviene sulla proposta di questione sospensiva.

(3222) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BIASCO il quale ricorda che la Convenzione con la Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali si inquadra in accordi simili resi necessari dal sorgere di stati dall'ex Unione Sovietica e dal nuovo assetto del sistema fiscale, recependo le indicazioni dell'OCSE e tenendo conto delle numerose novità della legislazione italiana. Un punto importante della Convenzione è la disciplina della «stabile organizzazione» che fissa il requisito di un periodo minimo per i cantieri in costruzione e per le connesse attività. La Convenzione disciplina, nel quadro dell'armonizzazione delle norme tributarie, la tassazione dei redditi mobiliari e immobiliari, dei privati e delle imprese, la destinazione degli utili derivanti dalla navigazione marittima e aerea, il regime dei dividendi, delle *royalties*, degli interessi e del *capital gain*, sempre secondo i criteri previsti dall'OCSE. Vengono dettate norme per le remunerazioni di professioni dipendenti e indipendenti nonchè per le erogazioni pensionistiche, prevedendo infine clausole che riguardano limitazioni e benefici convenzionali. Ne raccomanda la sollecita approvazione.

Il sottosegretario SERRI si associa alle considerazioni del relatore.

Il presidente SERVELLO, dopo aver ricordato che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole, pone ai voti il mandato al relatore Biasco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda.

(3304) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BIASCO il quale ricorda che la Convenzione con il governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte e prevenire le evasioni fiscali, si inquadra nella normalizzazione dei rapporti con la *ex* repubblica jugoslava di Macedonia e si iscrive nel quadro di altri accordi analoghi. In essa sono disciplinate tutte le categorie di redditi prodotti nel territorio dei due stati da operatori residenti in uno o entrambi i Paesi contraenti, e più precisamente i redditi immobiliari, quelli di impresa, gli utili derivanti dal traffico internazionale della navigazione marittima o aerea, i dividendi, gli interessi, il *capital gain*, definendo altresì il concetto di stabile organizzazione. Sono previste esenzioni di tassazione per professori ed insegnanti e si disciplina l'imposizione per tutti i redditi derivanti dal lavoro autonomo e dipendente. Ne raccomanda pertanto la sollecita approvazione.

Il sottosegretario SERRI concorda con le conclusioni del relatore, sottolineando la particolare valenza politica che questa ratifica può rivestire nel quadro della tessitura di rapporti con un Paese che attraversa un momento particolarmente delicato.

Il presidente SERVELLO, dopo aver ricordato che sono stati trasmessi il parere favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Biasco a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione concorda.

(3257) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997*

(3331) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997*

(3332) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997*

(Esame congiunto con esiti separati)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA il quale ricorda che questo tipo di accordi ricalca il modello di altri, volti alla reciproca promozione e protezione degli investimenti con Paesi verso i quali evidentemente si è manifestato l'interesse degli operatori italiani. Ad essi va quindi offerto un quadro normativo di riferimento che permetta una protezione e un'armonizzazione con sistemi giuridici alquanto differenti ma che comunque offrono garanzie circa l'astensione di trattamenti discriminatori e l'assicurazione di rimpatrio degli utili e dei capitali necessari allo svolgimento dell'attività di un'impresa. In particolare per quanto riguarda il Pakistan ritiene utile accompagnare l'autorizzazione alla ratifica con un documento che sottolinei la volontà di contrastare la piaga del lavoro minorile ponendo limiti all'utilizzo dei bambini ai lavori delle imprese che si gioveranno della Convenzione in esame. Altresì andrà rappresentato al governo del Pakistan il fermo atteggiamento, in linea con la mozione già approvata dal Senato, di ribadire la necessità della non proliferazione degli esperimenti nucleari: tutti e due questi argomenti andranno utilmente collocati in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

La senatrice SQUARCIALUPI concorda con le conclusioni del relatore e in particolare avverte che il lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo costituisce una risorsa per il sostentamento delle famiglie e quindi non va cancellato *tout court*, ma va ad esso trovata una valida alternativa soprattutto nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, per evitare che altre attività criminose sostituiscano i mancati introiti del lavoro dei bambini.

Il presidente SERVELLO concorda con le conclusioni del relatore e chiede al Governo chiarimenti sull'attuabilità di trattati di questo tipo soprattutto in Paesi, come l'Uganda, che presentano un quadro di sicurezza generale molto precario.

Il sottosegretario SERRI, nel chiedere la sollecita approvazione dei provvedimenti in esame, ricorda che con il Libano i rapporti bilaterali sono in forte sviluppo, ivi compresa una attiva collaborazione anche per la ripresa del processo di pace nel Medio Oriente, mentre con il Pakistan si è scelta la via di intensificare la pressione contro gli esperimenti nucleari tramite un rafforzamento del dialogo internazionale. Per quanto riguarda l'Uganda si pone da un lato il problema della guerriglia al confine con il Sudan, mentre dall'altro si ritiene utile lo sviluppo di relazio-

ni bilaterali dato il ruolo che questo paese sta avendo e avrà nell'ambito della crisi della regione dei Grandi Laghi: la ratifica in esame rappresenta uno strumento utile di continuità delle iniziative avviate dall'Italia, considerando anche il fatto che si tratta di un Paese che offre certe garanzie essendo tra quelli in regola con le norme per la cancellazione parziale del debito.

Il presidente SERVELLO ricorda che sono stati espressi pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione per ciascuno dei provvedimenti in esame.

Con separate votazioni viene quindi posto ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge n. 3257, n. 3331 e n. 3332.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15.45

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

127^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.***SULLE VISITE DELLA COMMISSIONE A STRUTTURE MILITARI**
(A00 7000, C04^a, 0087°)

Il senatore AGOSTINI illustra gli aspetti salienti dell'odierna visita di una delegazione della Commissione allo Stato Maggiore dell'Aeronautica militare. Esprime apprezzamento per l'alta professionalità e per il rigore morale dimostrati dagli alti ufficiali incontrati e manifesta la massima stima nei confronti del Generale Mario Arpino, Capo di Stato Maggiore di quella Forza Armata. Reputa molto utile siffatta visita, perché permette di meglio comprendere la realtà di un mondo particolare, come quello dell'Arma azzurra, bisognosa legittimamente di attestati di stima da parte dell'opinione pubblica, forse talora fuorviata nelle valutazioni. Conclude proponendo la visita a basi operative nazionali ed estere, come ad esempio a Sheppard (Texas) dove molti piloti italiani svolgono funzioni di istruttori di volo.

Il senatore UCCHIELLI aderisce alla proposta del collega Agostini, volta ad incrementare il livello di conoscenza dei commissari verso la realtà dell'aviazione militare. Condivide altresì le parole di apprezzamento verso lo Stato Maggiore, parole che non scaturiscono da una impressione superficiale, bensì da una convinta conoscenza.

Il senatore MANCA ringrazia il presidente Gualtieri per aver favorito l'organizzazione della visita di oggi all'Aeronautica: bisogna infatti permettere alla Commissione di meglio conoscere per poter meglio deliberare. Conclude ricordando l'appello del Generale Arpino

in favore di attestati, pienamente meritati, di solidarietà verso chi, volando, rischia quotidianamente la vita per doveri istituzionali.

Il senatore AGOSTINI propone l'effettuazione di una visita alla scuola di guerra ubicata in Civitavecchia.

Il senatore PERUZZOTTI auspica la visita al gruppo incursori subacquei della Marina e all'Accademia di Livorno.

La Commissione si riserva di deliberare in senso conforme nel corso di prossima seduta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la Difesa in relazione alle modalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»

(R046 002, C04^a, 0001°)

Il presidente GUALTIERI introduce il problema del pagamento di circa 4 milioni di lire per aggirare legittimamente gli obblighi di leva; problema, che si è imposto la scorsa settimana all'attenzione della stampa. Sottolinea la risonanza che ha acquistato presso l'opinione pubblica e precisa che, in forza dell'articolo 46, comma 2 del Regolamento, la Commissione potrà, se opportuno, nominare uno o più relatori perchè acquisiscano gli elementi conoscitivi e riferiscano alla Commissione entro un termine assegnato.

Il senatore GUBERT precisa che, comunque, il problema non si è posto soltanto la scorsa settimana, ma che l'opposizione lo aveva sollevato già in occasione dei passaggi parlamentari, che avevano portato all'approvazione della legge n. 230.

Interviene il sottosegretario BRUTTI segnalando in primo luogo che taluni articoli di stampa rischiano di indurre in errore alcuni giovani. La realtà dei fatti è infatti molto più complessa della rappresentazione offerta, il chè potrebbe determinare effetti dannosi a danno di quegli stessi giovani che dovessero fare ricorso a tale procedura, che si accinge ad illustrare. La sanzione minima comminata all'articolo 14, comma 1, della legge per gli obiettori totali è di sei mesi: pertanto il giovane che si volesse dichiarare obiettore totale potrebbe patteggiare, specie se incensurato, quella pena e, con le riduzioni di pena contemplate dal codice di procedura penale, si ipotizzerebbe in ultima istanza l'irrogazione di una pena che, se convertita ai sensi del codice penale, determinerebbe l'esenzione dagli obblighi di leva con il pagamento di sanzione pecuniaria nell'ordine di quattro milioni e mezzo di lire. La possibilità di applicare siffatto meccanismo, tuttavia, non è stato introdotto dalla legge entrata in vigore pochi mesi fa, ma discende dalla normativa del 1972, co-

me modificata dalla legge del 1974 e novellata dalla sentenza n. 409 del luglio 1989 della Corte Costituzionale che aveva modificato in basso l'entità della pena inizialmente fissata, e ciò sulla base del principio della proporzionalità con le sanzioni comminate da altre leggi.

Dichiara che il Governo non è in grado, al momento, di quantificare l'entità del fenomeno ma può comunque con sicurezza evidenziare la pretestuosità di certe polemiche. Il Governo lancia con forza, quindi, un avvertimento ai giovani e alle famiglie affinché non indulgano nell'amorale applicazione del meccanismo da lui dinanzi ricostruito. Il meccanismo -indipendentemente da ogni valutazione etica, che sarebbe comunque negativa- può essere riconosciuto come legittimo da un punto di vista meramente formale, ma è bene far presente che il «successo» di esso è subordinato all'adesione del magistrato alla proposta di patteggiamento: qualora infatti il pretore non accogliesse la richiesta della parte, discenderebbe una imbarazzante sentenza di condanna. Inoltre, il meccanismo presuppone l'applicazione del minimo della pena, il che, specie se non si trattasse di un soggetto non pregiudicato, potrebbe anche non verificarsi. Si sofferma quindi sulle conseguenze in sede di casellario giudiziale. La sanzione penale non verrebbe trascritta se il certificato venisse richiesto per fini privati, ma qualora quel certificato venisse richiesto per la Pubblica amministrazione (ad esempio per concorsi) verrebbe per ben cinque anni menzionata l'esistenza di tale pena.

Quindi, si tratta di un espediente molto discutibile sul piano della correttezza e oltretutto dagli incerti benefici sul piano della prevedibilità degli esiti.

Si pone quindi il quesito di quale destino dare alla citata normativa qualora venisse applicata ad un numero ingente di ragazzi. Non si dichiara entusiasta dell'idea di inasprire il livello sanzionatorio, anche se si tratta di ipotesi che con cautela potrebbe anche essere perseguita. Si tratterebbe in altre parole di innalzare il livello minimo della pena, ma è ipotesi sulla quale riflettere con molta attenzione, perché il problema va risolto prestando attenzione alle modalità di applicazione da parte dei giudici e agli ammonimenti da impartire ai giovani.

Il sottosegretario Brutti affronta da ultimo la questione della natura giuridica del patteggiamento *ex* articolo 444 del codice di rito penale, se si tratti o meno di sentenza di condanna. Qualora non lo fosse, si porrebbe l'ulteriore problema, se dovesse o meno permanere l'obbligo dell'adempimento del servizio militare nei confronti dell'obiettole totale, giacché la legge n. 230 esenta dall'obbligo chi fosse colpito da sentenza di condanna.

Il presidente GUALTIERI invita la Commissione ad approfondire tutti gli aspetti, e non solo quelli giuridici del problema, specie in considerazione del clamoroso impatto che esso ha avuto sull'opinione pubblica fuorviata da notizie inesatte.

Il senatore PELLICINI concorda pienamente con il Presidente sull'allarmismo determinato da certa stampa in ordine a questo problema che egli aveva già posto per primo in occasione della prima lettura

del provvedimento, divenuto poi legge n. 230. Chiarisce che la sua parte politica non aveva allora e non ha adesso l'intenzione di cavalcare facili posizioni demagogiche. Fa tuttavia presente che non pochi problemi porrà l'introduzione, fra pochi mesi, del giudice unico in primo grado, con ulteriori effetti indesiderati. Contesta poi la quantificazione fornita dal Sottosegretario, giacché a suo dire il costo si aggira su sei milioni di lire.

Ipotizza come soluzione una novella legislativa, e precisamente quella di innalzare il minimo della pena. In alternativa, si potrebbe, ma è più difficile tecnicamente, introdurre il divieto di patteggiamento ex articolo 444 del codice penale per la specifica fattispecie degli obiettori totali.

Il senatore MANCA ringrazia il Presidente per la grande sensibilità dimostrata nel convocare il Sottosegretario, che parimenti ringrazia per la corretta esposizione. Condivide la scelta politica di lanciare un pressante appello ai giovani e trae spunto da questo delicato problema per invitare la Commissione ad una riflessione politica che tenga conto sia del quadro internazionale, che di quello sociale interno. Ciò al fine di valutare se non si siano create le condizioni per abolire il servizio obbligatorio e, quindi, per introdurre il servizio militare volontario.

Il senatore SEMENZATO esprime consenso per l'iniziativa presa dal Presidente, giacché i menzionati articoli della stampa gettano discredito sul Parlamento e arrecano danno ai giovani che potrebbero essere indotti in errore. Ricorda la genesi della norma sugli obiettori totali, scaturita dall'intransigente posizione dei Testimoni di Geova, posizione, che sembra però essere mutata nel frattempo, giacché si profilano infatti forme di incontro e momenti di dialogo fra i Testimoni e lo Stato.

Il senatore PETRUCCI dà atto al Presidente della tempestività della convocazione, in presenza di certa stampa che ha ingiustamente gettato discredito sul Parlamento imputandogli errori e distrazioni, sfruttando, tra l'altro, certa disaffezione strisciante verso gli obblighi di leva. Appare quindi opportuno contro-informare l'opinione pubblica e condivide quanto dichiarato dal Sottosegretario, che invita a presentare in tempi brevi dati numerici sull'entità del fenomeno.

Il senatore UCCHIELLI reputa utile una discussione approfondita sul problema, in modo da fornire notizie precise e puntuali ad un'opinione pubblica bisognosa di comprendere. Si tratta di una questione etica, facilmente giudicabile in senso negativo, ma per esprimere valutazioni politiche è opportuno conoscere la dimensione esatta del fenomeno. Invita poi a riflettere se non sia opportuno introdurre qualche modifica alla vigente normativa e condivide lo spunto del senatore Manca allorché ha chiesto di riflettere sulla obbligatorietà o volontarietà del servizio militare.

Il senatore GUBERT ringrazia il Presidente per la sollecita convocazione, ma non il Sottosegretario che ha offerto una distorta visione

della realtà. Il discredito presso l'opinione pubblica non è rivolto al Parlamento nella sua globalità, bensì alla maggioranza che ha votato quel testo legislativo. Appare inadeguata la linea difensiva del rappresentante del Governo, il quale si rifugia nella debole affermazione per cui il vizio normativo sarebbe stato presente nell'ordinamento già da molti anni. È oltretutto offensivo attaccare chi applica la legge, come fanno i giudici: non si può, tentare di condizionare l'autonomia di giudizio dei magistrati. Viceversa, il Governo dovrebbe analizzare questi fenomeni con un approccio sociologico e non attraverso facili moralismi.

Il presidente GUALTIERI interviene brevemente per far presente che da parte di nessuna persona intervenuta nell'odierno dibattito si è ipotizzata la volontà di condizionare le modalità di applicazione della legge da parte dei magistrati.

Interviene per ultimo il senatore AGOSTINI per esprimere apprezzamento verso l'iniziativa del Presidente di attivare la procedura, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, e, al contempo, per chiedersi se alla solerzia della stampa nel divulgare certe ricostruzioni corrisponderà analoga solerzia nel divulgare l'attenzione e la preoccupazione del Senato verso un problema delicato sul piano morale e molto importante su quello giuridico.

Il seguito dell'audizione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

154^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3510) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(3511) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Disgiunzione dell'esame: seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n.3510, nonché del disegno di legge n. 3511)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Il presidente COVIELLO avverte che l'esame dei due disegni di legge in titolo proseguirà disgiuntamente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3510.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 7.1, volto ad escludere l'approvazione di ingenti eccedenze di impegni e pagamenti relativi all'esercizio 1997. Lo scopo dell'emendamento è, quindi, quello di ripristinare il valore giuridicamente vincolante degli stanziamenti di competenza e delle autorizzazioni di cassa determinati nel bilancio di previsione.

Con il parere contrario del relatore RIPAMONTI e del sottosegretario MACCIOTTA, l'emendamento 7.1 viene posto ai voti ed è respinto.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore VEGAS, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3510, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 3511.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare gli emendamenti presentati, evidenzia che le proposte mirano principalmente a modificare le dotazioni di cassa; poichè l'incremento degli stanziamenti di cassa effettuato con il disegno di legge di assestamento è superiore alla dimensione della manovra per il triennio 1999-2001 che il Governo ha recentemente presentato, ritiene che le proposte emendative, riconducendo gli importi delle unità previsionali a quelli del bilancio preventivo, modificherebbero il quadro di riferimento del bilancio e l'entità della correzione necessaria. In relazione agli emendamenti 1.28 e 1.40, osserva che le dotazioni per le spese dei Gabinetti dei Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti sono eccessive e ne propone, quindi, la riduzione; per ciò che concerne gli emendamenti 1.71 e 1.93, sottolinea che non appare giustificato il rilevante incremento delle dotazioni di cassa, tenendo conto che i programmi di compartecipazione con i privati del Ministero dei beni culturali dovrebbero ridurre le esigenze di spesa, e che non si evidenziano motivazioni per l'incremento di risorse, destinate a spese di funzionamento, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

Con il parere contrario del relatore CRESCENZIO e del sottosegretario MACCIOTTA sono posti separatamente ai voti e respinti tutti gli emendamenti presentati.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore VEGAS, la Commissione conferisce mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3511, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3510

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3511**Art. 1.**

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.2.1:

CP: - 50.000.000;

CS: - 70.000.000.

1.2

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.2.1:

CP: - 30.000.000;

CS: - 45.000.000.

1.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.1:

CP: - 1.500.000;

CS: - 2.500.000.

1.3

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 2.1.2.3:

CS: - 9.000.000.

1.4

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: - 10.000;
CS: - 7.500.000.

1.5

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.2.1:

CP: - 30.000.000;
CS: - 50.000.000.

1.6

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.2.1:

CP: - 20.000.000;
CS: - 35.000.000.

1.7

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.2.1.2:

CP: - 15.000.000;
CS: - 60.000.000.

1.8

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.2.1.2:

CP: - 10.000.000;
CS: - 40.000.000.

1.9

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 9.2.1.1:

CS: - 4.000.000.

1.10

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 2 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 17.1.2.1:

CP: - 1.000.000;

CS: - 50.000.000.

1.11

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.12:

CP: - 75.000.000;

CS: - 75.000.000.

1.12

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.22:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

1.14

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.25:

CP: - 5.500.000;

CS: - 5.500.000.

1.15

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.31:

CP: - 700.000.000;

CS: - 700.000.000.

1.16

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.3.4:

CP: - 55.000.000;

CS: - 55.000.000.

1.17

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.2.1.18:

CP: - 20.750.000;

CS: - 20.750.000.

1.18

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.3.1.1:

CP: - 700.000.000;

CS: - 700.000.000.

1.19

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

1.20

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.1.0:

CP: - 2.500.000;

CS: - 2.500.000.

1.21

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.2.2:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

1.22

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 3 (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.1.0:

CP: - 3.500.000;

CS: - 8.500.000.

1.23

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.1.0:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

1.24

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.0:

CP: - 1.500.000.000;

CS: - 1.500.000.000.

1.25

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: - 1.500.000;

CS: - 1.500.000.

1.26

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 4 (Stato di previsione del Ministero delle finanze), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.2.2:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

1.27

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 15 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 4.1.2.12:

CS: + 257.451.160

e conseguentemente alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministro della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.1:

CS: - 10.000.000.

Unità previsionale di base 2.1.1.1:

CS: - 168.000.000.

Unità previsionale di base 2.1.3.1:

CS: - 73.000.000.

Unità previsionale di base 1.1.1.2:

CS: - 2.000.000.

Unità previsionale di base 5.1.1.2:

CS: - 14.451.160.

1.56

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.1:

CP: - 40.000;

CS: - 50.000.

1.28

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.2:

CP: - 800.000;

CS: - 1.000.000.

1.29

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.1:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

1.30

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.2:

CP: - 100.000.000;

CS: - 150.000.000.

1.31

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 4.1.2.2:

CS: - 5.000.000.

1.32

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.2:

CP: - 100.000.000;

CS: - 200.000.000.

1.33

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.1.2:

CP: - 80.000.000;

CS: - 100.000.000.

1.34

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 10.1.1.2:

CS: - 12.000.000.

1.35

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 7 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 10.1.2.1:

CS: - 1.000.000.

1.36

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.2.1.2:

CP: - 100.000;
CS: - 100.000.

1.37

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.1:

CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

1.38

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 9 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.1.0:

CP: - 800.000;
CS: - 800.000.

1.39

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP: - 100.000;
CS: - 100.000.

1.40

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.1.1:

CP: - 1.500.000;
CS: - 1.500.000.

1.41

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 10 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.1.2:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

1.42

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 10.1.1.1:

CP: - 300.000;

CS: - 400.000.

1.43

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 10.1.1.4:

CS: - 3.000.000.

1.44

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 11.1.1.1:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

1.45

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 11.1.1.2:

CP: - 5.000.000;

CS: - 8.000.000.

1.46

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 11.1.1.3:

CP: - 80.000.000;

CS: - 100.000.000.

1.47

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 12.1.1.2:

CP: - 6.000.000;

CS: - 8.000.000.

1.48

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 12.1.1.3:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

1.49

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 15.1.1.1:

CP: - 6.000.000;

CS: - 6.000.000.

1.50

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 15.2.1.2:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

1.51

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 16.1.1.1:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.500.000.

1.52

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 14 (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CS: - 1.600.000.

1.53

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 15 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CS: - 790.000.

1.54

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 15 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: - 10.000.000;

CS: - 17.000.000.

1.55

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 16 (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CS: - 620.000.

1.57

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 16 (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CS: - 23.000

e conseguentemente alla medesima tabella:

Unità previsionale di base 1.2.1.1:

CS: +23.000.

1.58

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CS: - 4.500.000.

1.59

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: - 1.000.000;

CS: - 2.000.000.

1.60

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.1.0:

CP: - 7.000.000;

CS: - 8.000.000.

1.61

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.0:

CP: - 12.000.000;

CS: - 14.000.000.

1.62

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

1.63

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 6.1.1.0:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

1.64

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 7.1.1.0:

CP: - 2.000.000;

CS: - 6.000.000.

1.65

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 8.1.1.0:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000

1.66

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 9.1.1.0:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

1.67

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 10.1.1.0:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

1.68

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 11.1.1.0:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

1.69

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 17 (Stato di previsione del Ministero della sanità), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 13.1.1.0:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

1.70

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CS: - 5.700.

e conseguentemente alla medesima tabella:

Unità previsionale di base 1.2.1.1:

CS: + 5.700.

1.71

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CS: - 70.000.000.

1.72

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP: - 20.000;

CS: - 50.000.000.

1.73

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: - 2.500.000;

CS: - 6.500.000.

1.74

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: - 2.000.000;

CS: - 4.000.000.

1.75

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.1.2.1:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

1.76

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 3.2.1.2:

CS: - 8.000.000.

1.77

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 3.2.1.2:

CP: - 1.000.000;

CS: - 5.000.000.

1.78

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 4.1.1.0:

CS: - 36.000.000.

1.79

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.2.1:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

1.80

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.2.1.3:

CP: - 2.500.000;

CS: - 40.000.000.

1.81

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.2.1.3:

CP: - 3.000.000;

CS: - 30.000.000.

1.82

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CS: - 3.500.000.

1.83

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 18 (Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: - 100.000;

CS: - 2.000.000.

1.84

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CP: - 1.000.000;

CS: - 3.000.000.

1.85

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CS: - 25.600.000.

1.86

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 4.1.1.0:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

1.87

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

*Alla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente),
apportare la seguente variazione:*

Unità previsionale di base 4.2.1.1:

CS: - 31.900.000.

1.88

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

*Alla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente),
apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 5.1.1.0:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

1.89

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

*Alla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente),
apportare la seguente variazione:*

Unità previsionale di base 6.1.2.1:

CS: - 4.900.000.

1.90

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

*Alla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente),
apportare la seguente variazione:*

Unità previsionale di base 7.2.1.1:

CS: - 30.000.000.

1.91

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

*Alla tabella 19 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente),
apportare le seguenti variazioni:*

Unità previsionale di base 8.1.1.0:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

1.92

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 1.1.1.0:

CS: - 347.000.

1.93

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), apportare le seguenti variazioni:

Unità previsionale di base 2.1.1.0:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

1.94

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 2.1.2.3:

CS: - 400.000.000.

1.95

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 4.1.2.1:

CS: - 9.500.000.

1.96

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 4.1.2.2:

CS: - 194.000.000.

1.97

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Alla tabella 20 (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), apportare la seguente variazione:

Unità previsionale di base 4.2.1.1:

CS: - 70.000.000.

1.98

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

234^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA SCOMPARSA DI FEDERICO ZERI
(A003 000, C07^a, 0003^o)

Il presidente OSSICINI ricorda la figura di Federico Zeri, eminente studioso della storia dell'arte italiana e appassionato difensore del patrimonio culturale, scomparso ieri, avvertendo di avere manifestato alla famiglia il cordoglio della Commissione e suo personale.

Si associa la Commissione.

Il sottosegretario LA VOLPE, associandosi a sua volta alle parole del Presidente, comunica che la camera ardente per l'illustre studioso è stata allestita presso la sede del Ministero per i beni culturali e ambientali al San Michele.

IN SEDE DELIBERANTE

(3167) *Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni con il seguente nuovo titolo: «Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali»)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 30 settembre scorso, nella quale la Commissione aveva esaminato i primi sei

articoli del testo già approvato in sede referente, adottato quale testo base.

Si procede all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il senatore PACE illustra l'emendamento 6.0.1, recante stanziamenti a favore della sovrintendenza di Ostia antica per il recupero dei porti imperiali di Claudio e di Traiano nel comune di Fiumicino, auspicando lo Stato si faccia carico di tale sito, la cui importanza è universalmente riconosciuta. Riformula peraltro l'emendamento nel senso di chiarire che finalità del contributo è anche un censimento dei beni archeologici e monumentali del comune di Fiumicino.

Il relatore MASULLO osserva che su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di copertura finanziaria. Invita pertanto i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno, sul quale annuncia fin d'ora parere favorevole.

Il sottosegretario LA VOLPE si associa all'invito del relatore, manifestando fin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere l'eventuale ordine del giorno.

Il senatore PACE accede all'invito del relatore, ritirando l'emendamento e riservandosi di presentare un ordine del giorno per il quale auspica un serio impegno da parte del Governo.

Il presidente OSSICINI informa che gli ordini del giorno saranno discussi a conclusione dell'esame degli articoli, prima della votazione finale del provvedimento.

Il senatore MARRI illustra l'emendamento 6.0.2, volto a garantire la prosecuzione dei lavori di scavo e ricerca archeologica in due grandi siti etruschi di Cortona, costituenti un complesso di notevoli proporzioni che potrebbe degnamente far parte di un itinerario da Fiesole a Chiusi, in vista delle manifestazioni per il Giubileo.

Su tale emendamento il senatore BISCARDI manifesta contrarietà, esprimendo l'avviso che esso non sia omogeneo rispetto al contenuto del provvedimento e paventando comunque il rischio di analoghe richieste a favore dei numerosi altri siti di interesse storico artistico bisognosi di contributo statale. Ricorda di aver egli stesso ritirato da altro provvedimento una iniziativa analoga, per motivi di coerenza complessiva del testo. Auspica pertanto che anche in questo caso prevalgano le ragioni della logica.

Il relatore MASULLO, in coerenza con quanto già sostenuto in ordine all'emendamento 6.0.1, invita i presentatori a ritirare l'emendamen-

to 6.0.2 e a trasformarlo in ordine del giorno. Tale soluzione rappresenta infatti un punto di equilibrio a suo giudizio condivisibile, tanto più che si tratta della prosecuzione di opere già avviate. In caso contrario, il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario LA VOLPE si associa all'invito del relatore. Pur prendendo atto che su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta, osserva infatti che una sua eventuale approvazione determinerebbe una corrispondente riduzione dell'ammontare complessivo degli stanziamenti per la sicurezza dei beni culturali, che sicuramente non può essere nelle intenzioni dei presentatori, la cui sensibilità nei confronti della sicurezza è nota.

Il senatore MARRI, in nome delle esigenze della sicurezza dei beni culturali, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento, che trasforma in ordine del giorno. Dissente tuttavia dalle critiche avanzate dal senatore Biscardi, osservando che il disegno di legge già contiene norme la cui coerenza con l'impianto complessivo è quanto meno dubbia, come ad esempio i contributi per l'associazione Ferrara Musica e per la Fondazione Ravenna Manifestazioni, laddove un contributo per la ricerca archeologica sarebbe invece assai più in sintonia con un provvedimento di tutela dei beni culturali.

Il senatore BEVILACQUA illustra l'emendamento 6.0.3. A fronte della prevedibile richiesta del relatore di ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, preannuncia poi fin d'ora la sua disponibilità in questo senso a condizione che il Governo si impegni seriamente per la realizzazione di un parco archeologico a Vibo Valentia.

Il sottosegretario LA VOLPE conferma l'impegno del Governo nel senso richiesto dal senatore Bevilacqua.

L'emendamento 6.0.3 è quindi ritirato.

Si passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore ASCIUTTI illustra congiuntamente tutti gli emendamenti da lui presentati, il primo dei quali soppressivo dell'intero articolo in quanto a suo giudizio del tutto in contrasto con l'impianto complessivo del disegno di legge, principalmente volto all'istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei. Si esprime pertanto in senso fortemente critico rispetto alla elargizione di contributi «a pioggia», tanto più che non risale a molto tempo fa l'approvazione di una legge che unificava in un unico capitolo di spesa tutti i contributi a favore di enti ed associazioni di interesse culturale. La destinazione di stanziamenti a favore di altre associazioni può dunque a suo giudizio essere legittimamente oggetto di ordini del giorno, ma non di disposizioni normative. Stigmatizza inoltre che i documenti di bilancio per il prossi-

mo anno prevedano solo 300 miliardi per la ricostruzione delle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, laddove il disegno di legge in esame prevede di per sè stanziamenti pari a ben 200 miliardi. Insiste pertanto per la soppressione dell'articolo 7, sottolineando che la maggioranza di Governo ha ben altri strumenti da utilizzare per ottenere determinati risultati, senza ricorrere alla forzatura di inserire queste disposizioni in un provvedimento di legge. In caso di reiezione dell'emendamento soppressivo, raccomanda quindi l'approvazione degli altri emendamenti da lui presentati in subordine, al fine di destinare comunque consistenti contributi ad enti ed associazioni aventi sede nella sua regione, pur nella consapevolezza della contrarietà espressa dalla Commissione bilancio. In caso di reiezione di tutti gli emendamenti, preannuncia infine l'intenzione di presentare a sua volta un ordine del giorno.

Il relatore MASULLO osserva che l'articolo 7 reca disposizioni di carattere molto limitato, nel numero e nella sostanza, con riferimento a situazioni di particolare urgenza, che esigono risposte efficaci entro il 2000. In linea di principio concorda peraltro con le esigenze di logica legislativa prospettate dal senatore Asciutti, invitandolo tuttavia a non perdere di vista le necessità più contingenti. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario LA VOLPE si associa al parere del relatore, preannunciando fin d'ora la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno del senatore Asciutti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti all'articolo 7.

Sull'articolo 7 nel suo complesso, il senatore TONIOLLI dichiara il proprio voto contrario, non condividendone l'impostazione che inevitabilmente stimola la presentazione di istanze campanilistiche.

La Commissione approva infine l'articolo 7, nel testo già accolto in sede referente.

Si passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 8.1, sottolineando l'esigenza di non trascurare i beni culturali minori concentrando l'attenzione solo sui maggiori. Esprime poi preoccupazione per la proliferazione degli ordini del giorno, paventando il rischio che il Governo non sia in grado di impegnarsi con la stessa serietà su tutti. Manifesta poi l'avviso che gli interventi di ricostruzione della Chiesa della Madonna degli Angeli sita in Cuneo, che l'emendamento è volto a finanziare integralmente, siano strettamente attinenti al disegno di legge, che già contiene una norma sulla ricostruzione della Cattedrale di Noto. A suo giudizio non sussistono infatti ragioni per cui la spesa delle opere murarie della

ricostruzione della Cattedrale di Cuneo debbano essere addossate al comune, come attualmente previsto, se lo Stato si impegna a sostenere tutti gli oneri di ricostruzione della Cattedrale di Noto. Di fronte alla prevedibile richiesta di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, chiede al Governo assicurazioni sulla sua effettiva sorte.

Il relatore MASULLO riconosce la ragionevolezza delle argomentazioni del senatore Brignone, ma fa rilevare che sull'emendamento è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio. In tale situazione, egli non può che chiedere al presentatore di trasformarlo in ordine del giorno.

A tale richiesta si associa il sottosegretario LA VOLPE, che fornisce assicurazioni al senatore Brignone sulla serietà dell'impegno che il Governo si accinge ad assumere.

Il senatore BRIGNONE ritira pertanto l'emendamento 8.1, che trasforma in ordine del giorno.

Il senatore MONTICONE manifesta l'intenzione di apporre la propria firma all'ordine del giorno preannunciato dal senatore Brignone, conoscendo personalmente l'importanza storica della Chiesa.

Sull'articolo 8 nel suo complesso, il senatore OCCHIPINTI dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando che lo stanziamento a favore della Cattedrale di Noto rappresenta un atto dovuto rispetto all'impegno già assunto da Parlamento e Governo in sede di manovra finanziaria per il 1998.

La Commissione approva infine l'articolo 8, nel testo già accolto in sede referente.

Si passa all'articolo 9 e agli emendamenti ad esso riferiti.

Il sottosegretario LA VOLPE illustra l'emendamento 9.1, conseguente al ritiro da parte del Governo del disegno di legge sulle città storiche, a suo tempo presentato alla Camera dei deputati, che ha disimpegnato consistenti risorse. Il Governo propone pertanto, con l'emendamento 9.1, di dirottare dette risorse agli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale.

Previo parere favorevole del relatore MASULLO e dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ASCIUTTI e MARRI (il quale coglie l'occasione per esprimere l'auspicio che i fondi vengano spesi in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, senza discriminare la tutela dei centri minori), l'emendamento 9.1 è posto ai voti ed approvato così come, con separata votazione, l'articolo 9 come emendato.

Senza discussione, con separate votazioni sono approvati gli articoli 10, 11 e 12 nel testo già accolto in sede referente, ai quali non erano stati presentati emendamenti.

Il sottosegretario LA VOLPE illustra l'emendamento 12.0.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12.

Previo parere favorevole del relatore MASULLO, detto emendamento è posto ai voti ed accolto.

In sede di articolo 13, il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 13.1, connesso agli emendamenti all'articolo 7, già respinti dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 13, nel testo già accolto in sede referente.

Concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti, il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno, alcuni dei quali derivanti dalla trasformazione di emendamenti:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3167,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei piani annuali degli interventi sul patrimonio culturale, un congruo finanziamento per la prosecuzione e il completamento degli scavi del grande anfiteatro romano di Nola».

0/3167/7/7

IL RELATORE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3167,

impegna il Governo

ad autorizzare la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a favore della Sovrintendenza archeologica per i beni culturali di Ostia Antica, quale contributo dello Stato per il restauro dei porti di Claudio e di Traiano e per il censimento dei beni archeologici e monumentali nel comune di Fiumicino».

0/3167/2/7

PACE, MARRI, BEVILACQUA

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3167,
ritenuto necessario valorizzare il Museo archeologico di Perugia,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei piani annuali degli interventi sul patrimonio culturale, un congruo finanziamento per l'ampliamento del Mu-

seo archeologico di Perugia mediante il restauro e l'attrezzatura dell'ex refettorio del Museo di S. Domenico e sistemazione dell'area archeologica del Palazzone a Ponte S. Giovanni di Perugia».

0/3167/3/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3167,

considerata la necessità di garantire la prosecuzione dei lavori di scavo e di ricerca archeologica nei grandi tumuli 'Melone I e II del Sodò, situati in località S. Eusebio nel comune di Cortona, e al fine della realizzazione di un parco archeologico comprendente, oltre i Meloni del Sodo, le 'Tanellè ellenistiche dette 'di Pitagorà, gli 'Angorì e le tombe di 'Mezzavià, per integrare i già previsti parchi di Fiesole e Chiusi,

impegna il Governo

a prevedere la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a destinare ai musei della città di Arezzo lire 3 miliardi per gli impianti di sicurezza».

0/3167/4/7

MARRI, BEVILACQUA, PACE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3167,

premesso che a seguito di sopralluoghi della Soprintendenza archeologica della Calabria, si è palesata la possibilità della realizzazione di un parco archeologico nella zona di Vibo Valentia;

considerato che detta realizzazione richiede interventi di natura diversa e di notevole entità;

valutata anche la valorizzazione turistica che ne deriverebbe,

impegna il Governo

a prevedere la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per la realizzazione di un parco archeologico nella zona di Vibo Valentia».

0/3167/5/7

BEVILACQUA, MARRI, PACE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3167,

ritenuto necessario garantire la ricostruzione della Chiesa della Madonna degli Angeli di Cuneo,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei piani annuali degli interventi sul patrimonio culturale, un congruo finanziamento per gli interventi ne-

cessari alla ricostruzione della Chiesa della Madonna degli Angeli di Cuneo».

0/3167/6/7

BRIGNONE, MONTICONE

I senatori LOMBARDI SATRIANI e BRUNO GANERI aggiungono la loro firma, con il consenso dei presentatori, all'ordine del giorno n. 5.

Il senatore MARRI aggiunge la propria firma, con il consenso dei presentatori, all'ordine del giorno n. 6.

Previo parere favorevole del relatore MASULLO, il sottosegretario LA VOLPE dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno, i cui presentatori non insistono per la rispettiva votazione.

Sul disegno di legge nel suo complesso, il senatore TONIOLLI dichiara il proprio voto contrario, stigmatizzando l'approvazione di interventi la cui unica logica appare essere quella della presentazione di specifici emendamenti.

Il senatore MARRI dichiara invece l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale.

Prima della votazione, il PRESIDENTE avverte che il disegno di legge, ove approvato, assumerà il seguente nuovo titolo, già approvato dalla Commissione per il testo predisposto in sede referente: «Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali».

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, come emendato, con il nuovo titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3167

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a favore della Sovrintendenza archeologica per i beni culturali di Ostia Antica, quale contributo dello Stato per il recupero dell'unità archeologica dei porti di Claudio e di Traiano nel comune di Fiumicino».

6.0.1

PACE, MARRI, BEVILACQUA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di garantire la prosecuzione dei lavori di scavo e di ricerca archeologica nei grandi tumuli «Melone I e II del Sodo», situati in località S. Eusebio nel comune di Cortona, e al fine della realizzazione di un parco archeologico comprendente, oltre i «Meloni del Sodo», le «Tanelle» ellenistiche dette «di Pitagora», gli «Angori» e le tombe di «Mezzavia», per integrare i già previsti parchi di Fiesole e Chiusi, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

MARRI, BEVILACQUA, PACE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di garantire la realizzazione di un parco archeologico nella zona di Vibo Valentia, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000».

6.0.3

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Centro Studi Aldo Capitini».

7.2

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Sagra musicale Umbra».

7.3

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Umbria Spettacolo».

7.4

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Umbria Jazz».

7.5

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria».

7.6

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Raimonda Buitoni».

7.7

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione per l'Istruzione Agraria».

7.8

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Orintia Carletti Bonucci».

7.9

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Lungarotti Museo del Vino».

7.10

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Istituto di Ricerche Cardiovascolari».

7.11

GERMANÀ, ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Piccolo di Capo d'Orlando».

7.12

GERMANÀ, ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Ignazio Foti di Basicò».

7.13

GERMANÀ, ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Bonino Puleio».

7.14

GERMANÀ, ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 7.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla Fondazione Barone Lucifero».

7.15

GERMANÀ, ASCIUTTI

Art. 8.

Aggiungere alla fine il seguente comma:

«1-bis. Al fine di garantire la ricostruzione della Chiesa della Madonna degli Angeli, sita in Cuneo e di proprietà del comune, crollata in data 30 dicembre 1996, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4 miliardi».

8.1

BRIGNONE

Art. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: «di lire 13.422 milioni nel 1998» con le seguenti: «di lire 73.422 milioni nel 1998».

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «di lire 68.422 milioni nel 1998» con le parole: «di lire 128.422 milioni nel 1998».

9.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 30 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, relativo alla istituzione presso il Provveditorato generale dello Stato dell'Archivio centrale delle pubblicazioni dello Stato, è abrogato. Le pubblicazioni e le stampe di carte valori depositate presso il predetto Archivio sono trasferite alle istituzioni bibliotecarie e archivistiche nazionali individuate con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali».

12.0.1

IL GOVERNO

Art. 13.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «pari complessivamente a lire 3.300 milioni nel 1998, 23.000 milioni nel 1999 e 33.500 milioni nel 2000».

13.1

ASCIUTTI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

229ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bargone e Mattioli e per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2288-B) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva votato e respinto tutti gli emendamenti presentati fino all'11.1 incluso. Si passerà quindi alla votazione dei restanti emendamenti all'articolo 11.

Posti separatamente ai voti, i predetti emendamenti (da 11.2 a 11.36) sono respinti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno:

Il senatore BESSO CORDERO dà conto del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici (L. n. 109/94 - 216/95), al fine di disporre di uno strumento utile per il riavvio del settore;

che con riferimenti ai contratti simili al subappalto, quali noli a caldo e forniture con posa in opera, il disegno di legge prevede l'estensione dei vincoli sul subappalto anche alle attività «ovunque espletate» che richiedono l'impiego prevalente della manodopera, calcolata rispetto all'importo del contratto da affidare (art. 9, comma 71);

che detta previsione è così ambigua da non consentire, ad esempio, di escludere con chiarezza dal computo le prestazioni di manodopera utilizzata in fabbrica, necessaria per la produzione del manufatto, ricomprendendo la sola manodopera impiegata in cantiere per la posa in opera dei manufatti oggetto delle relative forniture;

che tale disposizione potrebbe creare notevoli difficoltà operative alle stazioni appaltanti;

che l'effetto di siffatta previsione rischierebbe di essere quello di un indiscriminato assoggettamento di tutti i contratti «similari» alle stesse disposizioni valevoli per il subappalto;

impegna il Governo

a precisare nell'ambito del regolamento, di cui all'articolo 3, della legge n. 109/94 la portata della previsione concernente le attività «ovunque espletate», precisando, comunque, che, nel computo del 50 per cento del costo della manodopera, determinante ai fini dell'assimilazione al subappalto, rileva solamente il costo del personale impiegato nello specifico cantiere».

0/2288-B/1/8

BESSO CORDERO, IULIANO

Sul predetto documento il presidente PETRUCCIOLI ed il sottosegretario BARGONE esprimono parere favorevole.

L'ordine del giorno, posto ai voti, viene quindi accolto dalla Commissione.

Il senatore BESSO CORDERO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici (L. 109/94 - 216/95), al fine di disporre di uno strumento utile per il riavvio del settore;

che, in tema di licitazione privata semplificata (art. 8, comma 2, punto 1-ter), si riserva un diverso trattamento alle imprese singole, da un lato, ed ai consorzi di cooperative artigiane, consorzi stabili, consorzi ex art. 2602 c.c. e raggruppamenti di imprese, dall'altro, in quanto la norma permette alle prime di presentare solamente un massimo di trenta domande di qualificazione, mentre ai secondi consente di presentare da un minimo di sessanta ad un massimo di centottanta domande;

che tale disposizione contrasta con il principio della parità di trattamento tra concorrenti, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale accedono alla gara;

impegna il Governo

ad inserire nel Regolamento, di cui all'articolo 3 della legge n. 109/94, previsioni operative tali da consentire identiche opportunità di partecipazione per i concorrenti sia che si presentino in forma singola che associata».

0/2288-B/2/8

BESSO CORDERO, IULIANO

Con il parere favorevole del Presidente RELATORE e del sottosegretario BARGONE, l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione.

Il senatore BESSO CORDERO dà conto del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,
considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici (L. n. 109/94 - 216/95), al fine di disporre di uno strumento utile per il riavvio del settore;

che è condivisibile, in un'ottica semplificatoria, l'introduzione della «licitazione privata semplificata» al fine di accelerare l'esecuzione di lavori pubblici di importo contenuto;

che l'attuale formulazione della norma (art. 8, comma 2, punto 1-*bis*) sembra rendere possibile l'attivazione di tale procedura solo se vi siano almeno trenta concorrenti qualificati, mentre nulla è detto sull'utilizzabilità della stessa nel caso in cui questi siano meno di trenta, ipotesi per altro molto verosimile per le committenti più piccole;

impegna il Governo

ad inserire nel Regolamento, di cui all'articolo 3 della legge 109/94, una disposizione che chiarisca applicabilità della «procedura semplificata» anche alle amministrazioni committenti che abbiano ricevuto un numero limitato di domande di qualificazione da parte di soggetti interessati, ferma restando, comunque, la garanzia di un minimo di partecipazione, secondo quanto disposto dalle previsioni comunitarie, al fine di assicurare un adeguato confronto concorrenziale».

0/2288-B/3/8

BESSO CORDERO, IULIANO

Con il parere favorevole del Presidente RELATORE e del sottosegretario BARGONE il documento in questione viene accolto dalla Commissione.

Su invito del sottosegretario BARGONE, il senatore BESSO CORDERO ritira quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato:

che è necessario procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici (L. n. 109/94 - 216/95), al fine di disporre di uno strumento utile per il riavvio del settore;

che è apprezzabile l'aver introdotto un correttivo (c.d. «tagli delle ali») al sistema, definito con il «Decreto Costa», per l'individuazione delle offerte anormalmente basse (art. 7, comma 1, punto 1-bis);

che l'entità di siffatto correttivo non è sufficiente ad eliminare il rischio che si continuino a computare ai fini del calcolo della media offerte con ribassi palesemente disancorati dai valori medi presentati in gara;

impegna il Governo

ad inserire nel regolamento, di cui all'articolo 3 della legge n. 109/94, una disposizione che elevi significativamente la percentuale delle offerte rispettivamente di maggiore e di minore ribasso, da escludersi ai fini della individuazione della media dei ribassi, la quale ultima va incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali eccedenti la predetta media.

Analogamente dicasi per gli adempimenti di spettanza del Ministero dei lavori pubblici, sempre in merito di offerte anormalmente basse, da effettuarsi trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

0/2288-B/4/8

BESSO CORDERO, IULIANO

Il senatore SARTO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici»,

considerato che:

nel nuovo testo del DDL 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici», al comma 7 dell'art. 3 nel caso di concessioni di esecuzione e gestione, si prevede la possibilità di riequilibrare eventuali situazioni di disequilibrio finanziario determinatesi attraverso le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice al piano economico-finanziario, anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle concessioni stesse;

la possibilità di proroga automatica di un rapporto concessorio è stata recentemente negata dalla Corte dei Conti e dall'Autorità garante

della concorrenza e del mercato in occasione della proroga automatica della concessione alla società Autostrade S.p.a., vicenda in relazione alla quale sono intercorsi anche contatti con gli organismi comunitari onde evitare l'apertura di eventuali procedure d'infrazione;

la questione della proroga delle concessioni riveste inoltre carattere di elemento marcatamente congiunturale che mal si concilia con le caratteristiche di durata e stabilità di una legge quadro quale è quella in oggetto;

impegna il Governo

a regolare compiutamente e organicamente la materia della proroga delle concessioni di lavori pubblici e di gestione, rispettando pienamente quanto contenuto nella normativa comunitaria, in modo da garantire l'interesse e la programmazione pubblica, la competitività e l'efficienza e in modo da evitare la formazione di posizioni dominanti».

0/2288-B/5/8

SARTO

Con il parere favorevole del presidente PETRUCCIOLI e del sottosegretario BARGONE il predetto ordine del giorno viene accolto dalla Commissione.

Il senatore SARTO dà poi conto del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici»,

premesso che:

nel testo del DDL 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici», alla lettera f) del primo capoverso del comma 2 dell'art. 6 vengono inserite le società di ingegneria tra i soggetti che possono occuparsi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, nonché di direzione dei lavori e di incarichi di supporto tecnico-amministrativo;

che quindi le società di ingegneria possono realizzare non solo la progettazione ma anche le stesse opere che sono chiamate a progettare, eliminando un principio di fondamentale importanza presente nella legge 109 dell'11 febbraio 1994, vale a dire quello della distinzione tra progettista e realizzatore delle opere;

che le società di ingegneria rischiano di rappresentare un elemento di grave turbativa per il mercato, dato che saranno in grado di proporre prezzi tali da impedire la concorrenza dei liberi professionisti, perché esse potranno ammortizzare su altri capitoli del loro bilancio i costi della progettazione.

impegna il Governo

ad apprestare in sede di regolamento di attuazione i necessari strumenti di regolazione onde prevenire la formazione di posizioni do-

minanti, a garantire condizioni di effettiva concorrenza rispetto ai liberi professionisti, a delimitare i rapporti tra responsabilità di progettazione e di esecuzione;

impegna altresì il Governo

a fissare nel regolamento di attuazione criteri di valutazione dei curricula delle società di ingegneria che ne documentino le esperienze e capacità in relazione all'organico effettivamente operante nelle stesse».

0/2288-B/6/8

SARTO

Favorevoli il Presidente RELATORE ed il sottosegretario BARGONE il predetto ordine del giorno viene accolto dalla Commissione.

Il senatore SARTO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici»,

considerato che:

nel nuovo testo del DDL 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici», all'art. 4 si modifica la disciplina della programmazione dei lavori pubblici;

la nuova disciplina sopprime, tra i requisiti della programmazione triennale, la necessità di inserire nel programma delle opere solo i lavori di cui era stato redatto almeno il progetto preliminare;

tale requisito permetteva di fondare la programmazione sugli effettivi progetti che venivano impostati dalle pubbliche amministrazioni, e sui quali perciò vi era stato un confronto e sui quali la stessa aveva investito risorse e professionalità e permetteva inoltre una più precisa valutazione dei costi;

tale requisito rappresentava un passaggio e una verifica essenziali almeno per le opere di maggior interesse e entità;

impegna il Governo

a individuare le categorie di opere per le quali prevedere almeno un progetto preliminare come requisito necessario per inserirle nei piani programmatici triennali».

0/2288-B/7/8

SARTO

Su invito del sottosegretario BARGONE il senatore SARTO modifica il predetto ordine del giorno sostituendo nel dispositivo le parole «impegna il Governo» con le parole «invita il Governo». Con tale modifica l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione.

Il senatore SARTO illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici»,

considerato che:

nel testo del DDL 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici», al comma 3 dell'art. 4 si prevede che il programma triennale dei lavori debba prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria;

nello stesso comma si prevede che in ogni categoria siano comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

l'ordine di priorità tra le diverse categorie di lavori deve fondarsi esclusivamente su criteri di pubblico interesse e utilità cioè sui bisogni principali della comunità e non sulla finanziabilità da parte di privati dell'intervento;

nell'ambito dell'ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria, gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario possono essere considerati prioritari solo se dotati anche di inequivocabili requisiti rispetto alla loro intrinseca utilità e indispensabilità rispetto al pubblico interesse;

impegna il Governo

a dare il giusto rilievo, in sede di regolamento esecutivo, alla necessità che la valutazione delle categorie e nell'ambito dei singoli interventi si fondi in via principale sui bisogni principali delle comunità e dunque su criteri di utilità pubblica e sul rapporto costi-benefici e non sulla possibilità di finanziamento privato di un'opera, elemento da valutare all'interno della categoria e dopo avere comunque attestata pienamente la condizione della pubblica utilità e indispensabilità».

0/2288-B/8/8

SARTO

Su invito del sottosegretario Bargone, il senatore SARTO modifica il dispositivo sostituendo l'impegno con un invito al Governo e con tale modifica l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione.

Il senatore SARTO dà poi conto del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici»,

considerato che:

vi sono difficoltà di accesso al lavoro, alle gare, ai concorsi dei giovani laureati o diplomati che hanno ancora, di necessità, un curriculum limitato;

vi è una tendenza continua alla formazione di posizioni dominanti o di ripartizione del mercato da parte dei maggiori operatori professionali singoli o associati e soprattutto di società di ingegneria;

vi è una conseguente difficoltà di formazione e sviluppo dei curricula dei giovani;

c'è la necessità di aprire maggiori canali di accesso ai giovani in un quadro di pari opportunità e di possibilità di riconoscimento delle loro effettive capacità;

è insufficiente lo sviluppo dei concorsi di progettazione in Italia, diversamente che in altri paesi ove questo strumento si è mostrato capace di sviluppare la selezione delle capacità e della migliore qualità dei progetti;

impegna il Governo

ad articolare in sede di regolamento l'estensione dei concorsi di progettazione, a partire dalla pubblica amministrazione, nonché la promozione e l'inserimento nei bandi indetti dalla pubblica amministrazione della presenza di giovani tecnici nei gruppi di progettazione».

0/2288-B/9/8

SARTO

Su invito del sottosegretario Bargone, il senatore SARTO modifica il dispositivo sostituendo le parole «l'estensione dei concorsi di progettazione» con le altre «la promozione dei concorsi di progettazione». Con tale modifica, l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione.

Si considerano quindi presentati, ma vengono accantonati per assenza del presentatore, i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2288-B,

premessi che:

la FILCA, Federazione dei lavoratori delle costruzioni della Cisl regionale campana, ha indicato nel libro bianco, presentato al Presidente del Consiglio, le opere pubbliche iniziate, e quindi già finanziate, ma bloccate da Tangentopoli, dal CIPE, o dai ritardi burocratici, da realizzare in Campania per un ammontare di quasi 5.000 miliardi;

si tratta di grandi opere che creando 14.000 posti di lavoro costituiscono una valida risposta alla drammatica situazione occupazionale;

tra gli interventi prioritari ci sono le grandi infrastrutture come l'ammodernamento di due assi viari fondamentali: la Salerno-Reggio Calabria e la Napoli-Pompei-Salerno che migliorerebbero i trasporti e la mobilità in Campania e nel Mezzogiorno. Opere attese da anni che hanno comportato infiniti disagi ai cittadini e alle imprese

e che costituiscono l'anello debole dello sviluppo economico del Mezzogiorno;

i lavori individuati dalla FILCA, da riavviare con la massima urgenza, sono necessari per sbloccare una situazione che rischia di incancrenirsi e per far fronte alla grave crisi occupazionale avvertita soprattutto nel settore edile che vive più di altri il dramma del lavoro nero e dell'evasione,

impegna il Governo

a sbloccare con idonei provvedimenti le opere di cui sopra che allo stato risultano ancora sospese».

0/2288-B/10/8

LAURO

«Il Senato,

considerato:

che è opportuno approvare in tempi brevi il disegno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici (L. n. 109/94 – 216/95), al fine di disporre di uno strumento utile per il riavvio del settore;

che, in tema di piani di sicurezza, il DDL prevede (art. 9, comma 61, punto 2-bis) che le imprese esecutrici possano presentare proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza per garantirne il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano stesso;

che i costi di tali modifiche da parte dell'esecutore, peraltro dovute onde ottemperare a precise disposizioni normative, non possono essere stati considerati già in sede di offerta;

che d'altra parte, trattandosi di modifiche progettuali la soluzione offerta dalla normativa vigente è quella della predisposizione di specifica variante;

impegna il Governo

a tener conto nel Regolamento, di cui all'art. 3 della Legge n. 109/94, della necessità di inserire una espressa precisazione affinché le proposte di modifica al piano di sicurezza, apportate per garantire il rispetto di norme di legge ed omesse dal committente in sede di redazione del progetto posto a base di gara, siano oggetto di un'apposita variante in corso d'opera».

0/2288-B/11/8

LAURO

«Il Senato,

considerato:

che è opportuno approvare in tempi brevi il disegno di legge concernente modifiche alla legge-quadro sui lavori pubblici (L. 109/94 – 216/95), al fine di disporre di uno strumento utile per il riavvio del settore;

che suscita perplessità la disposizione secondo cui, in tema di garanzie, il fidejussore, che ha rilasciato la cauzione provvisoria, si deve impegnare a fornire anche quella definitiva, qualora l'offerente risulti aggiudicatario (art. 9, comma 52);

che trattandosi comunque di un rischio per il fidejussore, l'impegno al rilascio della fidejussione stessa comporterà certamente oneri aggiuntivi, particolarmente gravosi, senza garantire maggiormente la stazione appaltante;

che l'amministrazione committente potrebbe essere, comunque, garantita ipotizzando, in alternativa, un termine perentorio entro cui deve essere costituita la cauzione definitiva, il cui inutile decorso comporti la revoca dell'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al secondo classificato;

che tale innovazione assicurerebbe il tempestivo avvio dei lavori consentendo, in tempi brevi, la stipula del contratto nonché la consegna degli stessi;

che sarebbe opportuno stabilire anche un termine perentorio che obblighi l'amministrazione committente a procedere alla stipula del contratto non appena costituita la cauzione;

impegna il Governo

ad inserire nel Regolamento, di cui all'art. 3 della Legge n. 109/94, una disposizione che, riconsideri quanto disposto nel disegno di legge all'art.9, comma 52, attraverso l'introduzione di un termine perentorio entro cui l'aggiudicatario di un lavoro pubblico deve costituire la cauzione definitiva, in alternativa all'impegno a rilasciare la cauzione definitiva fin dal momento della costituzione di quella provvisoria e che stabilisca un termine perentorio per la stipula del contratto non appena sia stata costituita la cauzione definitiva».

0/2288-B/12/8

LAURO

Il senatore BORNACIN illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici

considerando:

che nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, all'art. 9, comma 71, sostitutivo dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comma 12 come sostitutivo dell'articolo 34 del d. lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, «è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera»;

reputando

che la definizione «ovunque espletate» possa ingenerare molti dubbi e dar adito a differenti interpretazioni;

rilevando

che forniture analoghe possono essere il risultato di processi produttivi altamente differenziati, anche per quanto concerne l'utilizzo di manodopera;

ritenendo

di primaria necessità e nello spirito della norma, fornire, agli organi destinati alla verifica del rispetto della legge, disposizioni di agevole applicazione e di facile riscontro

impegna il Governo

ad introdurre in successive norme regolamentari la precisazione che l'incidenza del costo della manodopera debba essere riferita al personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto».

0/2288-B/13/8

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Con il parere favorevole del Presidente RELATORE e del sottosegretario BARGONE, il predetto ordine del giorno è approvato dalla Commissione.

Il senatore SARTO illustra infine il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del ddl n. 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici

considerato che:

nel testo del disegno di legge n. 2288-B recante «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici» all'articolo 11 si prevede la possibilità di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione;

in tal modo si introduce ufficialmente nel nostro ordinamento l'istituto del *project financing* o finanza di progetto;

nel disegno di legge collegato alla finanziaria il Governo è intenzionato ad istituire una «Unità tecnica per la finanza di progetto» (Utpf) per supportare le amministrazioni centrali, regionali e locali nell'utilizzo di questa nuova forma di finanziamento delle opere pubbliche;

è opportuno che, della Unità tecnica, venga fortemente accentuato il carattere valutativo sulla fattibilità tecnico-economica dei progetti in un quadro in cui le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, programmano e pianificano gli investimenti e le diverse priorità, ma solo l'unità ha la necessaria attribuzione e competenza

per stabilire tecnicamente quali progetti possano essere sostenuti attraverso la finanza di progetto

impegna il Governo

a promuovere l'istituzione della «Unità tecnica per la finanza di progetto» come punto di riferimento necessario sotto il profilo del sostegno tecnico alla valutazione, programmazione e attuazione».

0/2288-B/14/8

SARTO

Il predetto ordine del giorno, con il parere favorevole del PRESIDENTE e del sottosegretario BARGONE, viene poi approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3445) *Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 29 settembre scorso.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore MEDURI, il quale, dopo aver espresso ampio apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Sarto, manifesta la posizione favorevole del suo Gruppo sul provvedimento, che ha il pregio di colmare, in questa importante materia, il ritardo in cui versa il nostro Paese rispetto agli altri *partners* europei.

Il senatore VEDOVATO esprime apprezzamento per l'iniziativa legislativa in questione, che interviene su una materia sulla quale già numerose regioni hanno allo studio provvedimenti, conferendo ad esse un consistente finanziamento per la realizzazione di piste ciclabili. Si riserva di presentare un ordine del giorno riferito all'articolo 7, volto ad invitare il Governo a rendere il più possibile elastiche e duttili le norme dell'emanando regolamento, che avrà il compito di definire le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

Il senatore VERALDI annuncia la posizione favorevole del suo Gruppo sul provvedimento e si associa alle parole di apprezzamento degli oratori che lo hanno preceduto.

Conclusasi la discussione generale, replica brevemente il relatore SARTO, il quale coglie l'occasione per sottolineare la portata innovativa del provvedimento e per dichiararsi favorevole all'eventuale ordine del

giorno ipotizzato dal senatore Vedovato affinché il regolamento di cui all'articolo 7 sia reso il più possibile snello e flessibile e quindi in grado di adattarsi alle varie realtà locali.

La Commissione conviene quindi di fissare per le ore 12 di domani 7 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(261) DI ORIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(540) CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica

(796) MACERATINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560

(1251) SPECCHIA. - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(1479) NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(1959) VERALDI. - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore PAROLA, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati, fu presentato presso l'altro ramo del Parlamento nel novembre 1996 a seguito della mancata conversione del decreto-legge n. 491 del 1996, non più reiterabile alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale.

Peraltro, successivamente, alcune disposizioni furono inserite nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1997 e d'altra parte questo provvedimento, nel corso del suo lungo *iter*, è stato «attraversato» da ulteriori atti legislativi, di origine sia parlamentare che governativa, e ciò ha condotto allo stralcio di tutti quegli argomenti nel tempo recepiti in altri disegni di legge. Su molte delle materie oggetto del provvedimento interviene poi il decreto legislativo n. 112 del 1998, che trasferisce alle regioni l'intera materia dell'edilizia residenziale, compresa la determinazione dei canoni, prevedendo la soppressione del CER e modificando anche la normativa relativa alla dichiarazione di area a rischio ambientale e alla valutazione d'impatto ambientale.

Il relatore Parola passa quindi ad illustrare in dettaglio l'articolato del disegno di legge, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, comma 2 (che utilizza le disponibilità esistenti nel programma di edilizia residenziale pubblica 92-95), commi 3 e 4 (che fissano i termini per l'inizio

dei lavori) comma 7 (che conferisce poteri sostitutivi dalle regioni e comuni) comma 11 (che supera i criteri di convenzionamento del CER), sull'articolo 2 comma 6 (relativo alle modalità di assegnazione degli alloggi ai soci delle cooperative) sull'articolo 3 (che reca norme sui mutui e relativi tassi) sull'articolo 4 comma 5 (che si occupa dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sull'articolo 11 (relativo all'acquisto di alloggi da parte di comuni nelle zone ad alta densità abitativa) sull'articolo 12 (che reca norme a favore degli assegnatari portatori di *handicap*) sull'articolo 20 (che riguarda i piani pluriennali di attuazione) sull'articolo 21 (tempi di approvazione degli strumenti urbanistici) sull'articolo 22 (procedure di approvazione dei piani attuativi) sull'articolo 24 (che reca norme di interpretazioni autentiche in tema di condono edilizio).

Dà poi brevemente conto degli articoli relativi alla materia ambientale, avvertendo che su di essi sarà necessario acquisire preventivamente il parere della 13ª Commissione permanente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288-B**Art. 11.**

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «urbanistico ed ambientale».

11.2 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «nonchè della qualità progettuale».

11.3 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «dell'accessibilità al pubblico».

11.4 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «del rendimento».

11.5 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «del costo di gestione e di manutenzione».

11.6 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «della durata della concessione».

11.7 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione».

11.8 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «delle tariffe da applicare».

11.9 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «della metodologia di aggiornamento delle stesse».

11.10 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «del valore economico e finanziario del piano e».

11.11 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-ter richiamato, sopprimere le parole: «e del contenuto della bozza di convenzione».

11.12 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, sopprimere l'articolo 37-quater richiamato.

11.13 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 2, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il capoverso 2.

11.14 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, al capoverso 2 sopprimere le parole da: «e da un'ulteriore cauzione», fino alla fine del capoverso.

11.15 TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, al capoverso 2 sopprimere le parole da: «e da un'ulteriore cauzione...», fino alla fine del capoverso.

11.16 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il capoverso 3.

11.17 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, al capoverso 3 dopo le parole: «I partecipanti alla gara», inserire la frase: «con l'esclusione del promotore».

11.18 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 2, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il capoverso 4.

11.19 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5 dell'articolo 37-quater richiamato.

11.20 Cò

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il capoverso 5.

11.21 LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, al capoverso 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «comma 3» con le altre: «comma 2».

11.22 TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, nel capoverso 5 dell'articolo 37-quater richiamato, dopo le parole: «il promotore risulti aggiudicatario» sostituire la parte restante del comma con le seguenti: «all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura».

11.23 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, articolo 37-quater richiamato, sopprimere il punto 6.

11.24

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 37-quinquies richiamato.

11.25

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il primo periodo.

11.26

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, dopo le parole: «di un nuovo servizio di pubblica utilità», aggiungere le seguenti: «salvo diversa disposizione delle norme che lo regolano».

11.27

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il secondo periodo.

11.28

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il terzo periodo.

11.29

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il quarto periodo.

11.30

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il quinto periodo.

11.31

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-quinquies richiamato, sopprimere il sesto periodo.

11.32

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 37-octies richiamato.

11.33

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, sopprimere l'articolo 37-octies richiamato.

11.34

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 1, articolo 37-octies richiamato, sopprimere la lettera

a).

11.35

LAURO, TERRACINI, BALDINI

Al comma 1, articolo 37-octies richiamato, sopprimere la lettera

b).

11.36

LAURO, TERRACINI, BALDINI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

205ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0093°)

Il presidente SCIVOLETTO informa che gli è testè pervenuta, da parte del Presidente del Senato, per conoscenza, copia di una lettera dallo stesso Presidente inviata al Presidente del Consiglio del seguente tenore:

«Onorevole Presidente,

ho avuto modo di rilevare che sullo schema di regolamento recante l'organizzazione del Ministero per le politiche agricole, trasmesso il 25 agosto scorso al Senato per il parere parlamentare prescritto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, non è stato acquisito il preventivo parere del Consiglio di Stato.

Nell'interno di consentire agli Organi parlamentari di esprimersi sui testi definitivi del Governo, con lettera inviataLe congiuntamente al Presidente della Camera il 12 febbraio scorso ho richiamato la Sua attenzione sulla necessità che gli atti normativi trasmessi alle Camere per il parere parlamentare abbiano completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, acquisendo, ove richiesto, anche il parere del Consiglio di Stato. Mi risulta altresì che il Ministro per i rapporti con il Parlamento abbia assicurato la sensibilità del Governo a tale istanza nel corso della Conferenza dei Capigruppo tenutasi alla Camera lo stesso 12 febbraio.

Per tali ragioni, ritengo opportuno invitarLa a procedere ad un nuovo invio della richiesta di parere, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato».

Preso atto del tenore della lettera inviataagli, ritiene che non sussistano i presupposti perchè la Commissione, allo stato, riprenda il seguito dell'esame dello schema di regolamento recante «Organizzazioni del Ministero per le politiche agricole» (n. 328), iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, in attesa che, così come richiesto dalla Presidenza del Senato, la Commissione possa esprimersi su testi definitivi del Governo.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ, MODIFICA DELL'ORDINE DEL GIORNO E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente SCIVOLETTO informa che la seduta già convocata per mercoledì alle ore 15 è anticipata alle ore 14,45 con il seguente ordine del giorno: procedure informative, interrogazione del senatore Recchia ed altri sulla tutela del marchio «mozzarella di bufala campana». Avverte altresì che la seduta della Commissione già convocata, per giovedì 8 ottobre, non avrà più luogo.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI 9ª E GAE RIUNITE

Il presidente SCIVOLETTO informa inoltre che la seduta della 9ª Commissione e della Giunta per gli Affari delle comunità europee, già convocata (per l'audizione ai sensi dell'articolo 46 del Ministro Pinto in relazione alla legge n. 313 del 1998 in materia di etichettatura degli oli di oliva e alla connessa apertura di una procedura di infrazione) per giovedì 8 ottobre alle ore 14,45 è anticipata a mercoledì 7 ottobre alle ore 15.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R029 000, C03ª, 0039ª)

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei gruppi è anticipata al termine della nuova seduta delle Commissioni riunite prevista per mercoledì 7 ottobre ore 15.

CONVOCAZIONE DI COMITATO RISTRETTO

Il PRESIDENTE informa che per giovedì 8 ottobre, alle ore 15, è convocato il comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di strade del vino.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

189ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
PALUMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(3369) Norme in materia di attività produttive

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 settembre dopo l'approvazione dell'articolo 6.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.22, riferito all'articolo 1, precedentemente accantonato, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

L'articolo 1 nel suo complesso, posto ai voti, viene, quindi, approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 precedentemente accantonati.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore DEMASI sugli emendamenti 2.16, 2.17 (nuovo testo), 2.15 e 2.25, ai quali aggiunge la propria firma e quella dei senatori Pontone e Turini, posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.16 e 2.17 (nuovo testo) sono approvati. La Commissione respinge, invece, con separate votazioni, gli emendamenti 2.15 e 2.25.

Si passa, quindi, all'emendamento 2.30 (sul quale il senatore TRAVAGLIA dichiara il proprio voto favorevole, trattandosi di misura volta

a meglio disciplinare l'utilizzo da parte dell'amministrazione di consulenti esterni). Posto ai voti, tale emendamento, viene respinto dalla Commissione.

Viene, invece, approvato l'emendamento 2.19.

Posto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso come emendato, viene, quindi, approvato dalla Commissione.

Il presidente PALUMBO, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 4.0.1 (nuovo testo), accantonato in altra seduta, ne propone un ulteriore rinvio della votazione in attesa del parere della 5^a Commissione.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.7 e 7.8 che mirano alla soppressione dell'articolo 7 ed in particolare dei commi 3 e 4, recanti forme di intervento, che si risolvono in una operazione assistenzialistica, a suo avviso, incompatibile con la normativa comunitaria.

Il senatore Athos DE LUCA ritira l'emendamento 7.6.

Dopo aver illustrato l'emendamento 7.3, che consente il proseguimento degli interventi di conversione delle attività minerarie nel bacino del Sulcis, il senatore NIEDDU dichiara di non condividere il parere negativo formulato al riguardo dalla 5^a Commissione, limitandosi la proposta emendativa a prevedere una diversa utilizzazione di risorse già disponibili.

Dichiarano di condividere questi ultimi rilievi il senatore PONTONE ed il senatore TURINI il quale coglie l'occasione per ribadire la scarsità delle risorse destinate dal Governo alla politica mineraria.

Il relatore LARIZZA propone, comunque, il ritiro dell'emendamento ed una sua eventuale ripresentazione in Assemblea, invito accolto dal senatore NIEDDU.

Il senatore TRAVAGLIA illustra, quindi, gli emendamenti 7.15 e 7.16 che mirano a rendere evidenti le ragioni del disimpegno dell'ENI e dell'Enel, fissandone tempi definiti.

Il senatore MACONI ritira l'emendamento 7.2.

L'emendamento 7.14 ritirato dal senatore PALUMBO viene fatto proprio dal senatore TURINI che lo sottoscrive insieme ai senatori PONTONE e DEMASI, dichiarando sul medesimo il proprio voto favorevole.

L'emendamento 7.12 viene fatto proprio dal senatore TRAVAGLIA e, dopo dichiarazione di voto favorevole, viene sottoscritto dai senatori PONTONE, TURINI e DEMASI.

Il presidente PALUMBO ricorda che l'emendamento 7.1 era stato ritirato in una precedente seduta dal presentatore.

Il senatore TURINI dà, quindi, per illustrato l'emendamento 7.5.

Dopo che il presidente PALUMBO ha ritirato l'emendamento 7.13, il senatore TRAVAGLIA fa proprio l'emendamento 7.11 e lo dà per illustrato. Il senatore MICELE dà, infine, per illustrato l'emendamento 7.4.

Si passa, quindi, alla formulazione dei pareri da parte del relatore e del Governo.

Il relatore LARIZZA esprime parere contrario sugli emendamenti 7.9, 7.10, 7.7, 7.8 e 7.15. Dopo aver invitato i presentatori al ritiro, esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti 7.14, 7.12, 7.5 e 7.11.

Formula, invece, un parere favorevole sugli emendamenti 7.16 e 7.4.

Si conforma ai pareri espressi dal relatore il sottosegretario LADU che propone ai presentatori dell'emendamento 7.4 di aggiungere fra le iniziative da finanziare, oltre gli strumenti di programmazione negoziata, anche gli interventi previsti, per ogni singola regione, dalla legge n. 488. Quest'ultima proposta non viene accolta dal senatore MICELE il quale ricorda come gli stessi accordi recentemente conclusi tra le regioni e lo Stato prevedano l'utilizzazione delle maggiori risorse ad esse destinate, in virtù della disposizione in esame, per i soli strumenti della programmazione negoziata.

Si passa, quindi, alle votazioni.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.7, 7.8 e 7.15.

Si passa, quindi, all'emendamento 7.16 – sul quale esprime voto favorevole il senatore DEMASI, apponendo la propria firma e quella dei senatori TURINI e PONTONE – che viene approvato dalla Commissione.

Previa dichiarazione di astensione del presidente PALUMBO, invece, posto ai voti è respinto l'emendamento 7.14.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore PONTONE, che aggiunge la propria firma e quella dei senatori TURINI e DEMASI, è altresì respinto l'emendamento 7.12.

Posti separatamente ai voti risultano, poi, respinti gli emendamenti 7.5 e 7.11, mentre viene approvato l'emendamento 7.4.

Posto, quindi, ai voti l'articolo 7 nel suo complesso risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 8.4 (volto ad incrementare la dotazione finanziaria che risulta a suo avviso insufficiente) e 8.3 (teso a riconoscere agli impianti a fune la funzione di servizio pubblico di interesse generale).

Il senatore GAMBINI, alla luce del parere negativo formulato dalla 5ª Commissione, ritira gli emendamenti 8.1 e 8.5 e propone l'accantonamento dell'emendamento 8.1 (nuovo testo) in attesa del parere della medesima Commissione. Dà, invece, per illustrato l'emendamento 8.2.

Il senatore DE CAROLIS aggiunge la propria firma agli emendamenti 8.1 (nuovo testo) e 8.2.

Si passa quindi alla formulazione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore LARIZZA e il sottosegretario LADU esprimono parere negativo sugli emendamenti 8.4 e 8.3, formulano, invece, parere positivo sull'emendamento 8.2.

Si passa quindi alle votazioni.

Gli emendamenti 8.4 e 8.3 risultano respinti. Viene, invece, approvato l'emendamento 8.2.

Dopo che il presidente PALUMBO ha disposto l'accantonamento dell'emendamento 8.1 (nuovo testo) e conseguentemente della votazione sull'articolo 8, si passa all'esame dell'emendamento 9.1.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori Athos DE LUCA (che propone l'eliminazione del riferimento, ai fabbricanti interessati, che a suo avviso ingenera confusione tra soggetti controllanti e soggetti sottoposti all'attività di controllo) ed il senatore DEMASI (che, nel contestare la scelta di affidare a soggetti terzi funzioni di controllo proprie dell'amministrazione pubblica, ritiene, comunque, non comprensibile l'esclusione proposta dal senatore Athos De Luca), il relatore LARIZZA, dopo aver fatto proprio l'emendamento 9.1 e chiarito l'intento di semplificazione che lo giustifica, ne propone una nuova formulazione, accogliendo i rilievi emersi nel corso del dibattito.

Dopo che la Commissione ha approvato l'emendamento 9.1 (nuovo testo), l'articolo 9, posto ai voti viene approvato nel testo emendato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Dopo che il senatore TRAVAGLIA ha illustrato gli emendamenti 10.2 e 10.4 (tesi ad evitare che l'organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori possa svolgere improprie funzioni di controllo sulle modalità tecniche di realizzazione dei prodotti) e l'emendamento 10.3 (volto ad eliminare la previsione di un immotivato ed oneroso ricorso a soggetti estranei alla pubblica amministrazione), interviene il senatore WILDE che dà per illustrato l'emendamento 10.1 e dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 10.2, 10.4 e 10.3.

Al senatore Travaglia replica il senatore PAPPALARDO che ritiene non giustificati, alla luce del tenore letterale del comma 1 dell'articolo 10 in esame, le preoccupazioni sollevate circa un'impropria estensione delle funzioni dell'organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori.

Il relatore LARIZZA e il sottosegretario LADU esprimono, quindi, parere negativo sugli emendamenti 10.2, 10.1, 10.4 e 10.3 che posti, separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3369**Art. 1.**

Al comma 3, dopo le parole: «operatori del settore» aggiungere le seguenti: «prescelti in base a criteri tempestivamente segnalati alle Commissioni parlamentari competenti dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 24 dicembre 1985».

1.22 TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Art. 2.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «, da adottarsi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

2.16 CAPONI, DEMASI, TURINI, PONTONE

Al comma 2, dopo le parole: «acquisizione del parere» aggiungere la parola: «vincolante».

2.15 WILDE, LAGO, DEMASI, TURINI, PONTONE

Al comma 2, dopo le parole: «del parere» aggiungere la seguente: «obbligatorio».

2.17 (Nuovo testo) CAPONI, TURINI, DEMASI, PONTONE

Al comma 2, sostituire il primo periodo della lettera g) con il seguente:

«g) assicurare il coordinamento e controllo degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) prevedendo la costituzione di apposite strutture organizzative, al cui interno sia prevista la presenza di tutte le amministrazioni interessate, consentendo, altresì, ove si renda necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione nei settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità determinate da rapporti di lavoro o di consulenza con imprese e società operanti nei medesimi settori, ed affidando al Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero del tesoro, di determinare il compenso per detti esperti.».

2.25

CAPONI, DEMASI, PONTONE, TURINI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «e, ove necessario,» fino alla fine della lettera g), con le seguenti: «. Il coordinamento degli interventi è assicurato da un Comitato composto da 5 membri di cui 3 designati dal Ministro dell'industria e 2 designati rispettivamente dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'università e della ricerca rispettivamente per le tecnologie duali e spaziali. Il Comitato che ha durata triennale ed è istituito con decreto del Ministro dell'industria di concerto con i Ministri della difesa e dell'Università, è dedicato al controllo degli interventi di cui all'articolo 1;».

2.30

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266».

2.19

CAPONI

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di Capo Servizio conseguita

secondo il precedente ordinamento del personale camerale, è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 23 settembre 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1999, si provvede per gli anni 1999 e 2000 ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4.0.1 (Nuovo testo) MACONI, BOSI, TURINI, PONTONE, DEMASI, NIEDDU, PALUMBO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.9 WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

7.10 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 3.

7.6 DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 3.

7.7 WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 4.

7.8 WILDE, LAGO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, rinvenienti dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogarsi con le stesse modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

7.3 NIEDDU, PAPPALARDO, MACONI, MICELE

Al comma 6, premettere le parole: «Subordinatamente alla presentazione di una relazione tecnica che illustri le conseguenze economiche per le due società della partecipazione all'iniziativa e fornisca una valutazione della ragionevolezza tecnico-economica della continuazione dell'impegno,».

7.15 TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

Al comma 7, dopo la parola: «presentare» *aggiungere le altre:* «, entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento».

7.16 TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE PONTONE,
TURINI, DEMASI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, va interpretato nel senso che per i funzionari delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che alla data del 12 luglio 1982 rivestano, secondo il precedente ordinamento, la qualifica di capo servizio, la corrispondenza da stabilire con gli impiegati civili dello Stato, deve intendersi, come già prevista dal precedente ordinamento, con quella di direttore di divisione dello Stato, pertanto l'inquadramento definitivo avviene nella qualifica funzionale VIII bis.».

7.2 MACONI, PILONI, CAZZARO, DE CAROLIS, GAMBINI, MICELE,
NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, va interpretato nel senso che per i funzionari delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che alla data del 12 luglio 1982 rivestano, secondo il precedente ordinamento, la qualifica di capo servizio, la corrispondenza da stabilire con gli impiegati civili dello Stato, deve intendersi, come già prevista dal precedente ordinamento, con quella di direttore di divisione dello Stato, pertanto l'inquadramento definitivo avviene nella qualifica funzionale VIII bis.».

7.14 PALUMBO, TURINI, PONTONE, DEMASI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, va interpretato nel senso che per i funzionari delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che alla data del 12 luglio 1982 rivestano, secondo il precedente ordinamento, la qualifica di capo servizio, la corrispondenza da stabilire con gli impiegati civili dello Stato, deve intendersi, come già prevista dal precedente ordinamento, con quella di direttore di divisione dello Stato, pertanto l'inquadramento definitivo avviene nella qualifica funzionale VIII bis.».

7.12 LAURO, MAGGIORE, TRAVAGLIA, TURINI, PONTONE, DEMASI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, per i dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che, alla data del 12 luglio 1982, rivestivano secondo il precedente ordinamento camerale la qualifica di caposervizio, va interpretato nel senso che la corrispondenza da stabilire con gli impiegati civili dello Stato deve riferirsi alla qualifica di direttore di Divisione.».

7.1 BOSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, per i dipendenti della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, alla data del 12 luglio 1982, rivestivano secondo il precedente ordinamento camerale la qualifica di caposervizio, va interpretato nel senso che la corrispondenza da stabilire con gli impiegati civili dello Stato deve riferirsi alla qualifica di direttore di divisione.».

7.5 TURINI, DEMASI, PALOMBO, PONTONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644 è aggiunto il seguente periodo: Parimenti avrà luogo con decorrenza 16 ottobre 1984, ai sensi del Regolamento tipo per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 12 luglio 1982, l'inquadramento definitivo nella qualifica VIII bis per i funzionari che alla data del 12 luglio 1982 possedevano, secondo il precedente ordinamento la qualifica di capo servizio corrispondente alla qualifica di Direttore di divisione dello Stato così come già prevista dal precedente ordinamento.».

7.13 PALUMBO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644 è aggiunto il seguente periodo: Parimenti avrà luogo con decorrenza 16 ottobre 1984, ai sensi del Regolamento tipo per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 12 luglio 1982, l'inquadramento definitivo nella qualifica VIII bis per i funzionari che alla data del 12 luglio 1982 possedevano, secondo il precedente ordinamento la qualifica di capo servizio corrispondente alla qualifica di Direttore di divisione dello Stato così come già prevista dal precedente ordinamento».

7.11

LAURO, MAGGIORE, TRAVAGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, dopo il primo comma aggiungere il seguente: 2. A decorrere dal 1ª gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1 ai sensi del FESR, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato».

7.4

MICELE, COVIELLO, PAPPALARDO, PALUMBO, GRUOSSO

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «impegno ventennale di lire 5 miliardi» con le altre: «impegno quinquennale di lire 50 miliardi».

8.4

WILDE, LAGO, SELLA DI MONTELUCE, PONTONE, TURINI,
DEMASI

Al comma 1 sostituire le parole: «di lire 5 miliardi» con le altre: «di lire 10 miliardi».

8.1

GAMBINI, GIOVANELLI

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e di ulteriori 5 miliardi a decorrere dal 2000».

e conseguentemente, all'articolo 11, comma 3 sostituire le parole: «e a lire 351.600 milioni» con le seguenti: «e a lire 356.600 milioni».

8.1 (Nuovo testo)

GAMBINI, GIOVANELLI, DE CAROLIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A: soggetti, pubblici o privati, proprietari o gestori di impianti a fune viene riconosciuta la funzione di servizio pubblico di interesse generale.».

8.3

WILDE, LAGO

Al comma 3, dopo le parole: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» aggiungere le parole: «di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

8.2

GAMBINI, GIOVANELLI, DE CAROLIS

Al termine del comma 3, aggiungere le parole: «Quanto a 5 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito dell'unità previsione di base di conto capitale »fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

8.5

GAMBINI, GIOVANELLI

Art. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:

2. Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verifica prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad Enti ed Istituti pubblici, o a loro aziende, sia ai fabbricanti interessati, che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.

3. Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione dell'UE».

9.1

SARACCO, BARRILE, LARIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:

2. Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verifica prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata sia ad Enti ed Istituti pubblici, o a loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico.

3. Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione dell'UE».

9.1 (Nuovo testo)

LARIZZA

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere le parole: «tecnici e».

10.2

TRAVAGLIA, MUNGARI, WILDE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori».

10.1

WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «sicurezza dei prodotti e di».

10.4

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, WILDE

Sopprimere il comma 2.

10.3

TRAVAGLIA, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, WILDE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

272^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI ed il sottosegretario di Stato per le finanze VIGEVANI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3551) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore, senatore Michele DE LUCA, richiamando brevemente la disciplina legale dell'orario di lavoro, nella quale era inserita la disposizione in tema di lavoro straordinario nelle imprese industriali –articolo 5-*bis* del regio decreto-legge n. 629 del 1923, convertito dalla legge n. 473 del 1925, come introdotto dalla legge n. 1079 del 1955 – che il decreto-legge all'esame tende ora a sostituire.

Al riguardo ricorda che l'orario normale legale era definito in 48 ore lavorative settimanali o 8 ore giornaliere. Coerentemente era straordinario il lavoro eccedente l'uno o l'altro nei limiti temporali prospettati – giornaliero, appunto, e settimanale – essendo questi disgiuntamente previsti.

Oltre ad essere subordinato all'accordo tra le parti, il lavoro straordinario non poteva superare le due ore giornaliere nè le dodici ore settimanali, o una durata media equivalente entro un periodo determinato, secondo la previsione di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge n. 692 del 1923. Di conseguenza, l'orario massimo legale – comprensivo, cioè, dello straordinario – era di dieci ore giornaliere e sessanta ore settimanali, superabili solo nei casi di forza maggiore e di imminente pericolo alle persone o alla produzione, secondo la previsione di cui all'articolo 7 dello stesso regio decreto-legge;

nè va dimenticato che tale limite era considerato volto alla tutela della salute psicofisica del lavoratore.

È in tale contesto normativo che venne introdotta dall'articolo unico della legge n. 1079 del 1955 la disciplina speciale in tema di lavoro straordinario nelle imprese industriali divenuta articolo 5-bis del regio decreto-legge n. 692 del 1923, disciplina che il decreto-legge all'esame intende sostituire.

In difetto di contraria previsione, quella disciplina deve intendersi riferita sia allo straordinario giornaliero che a quello settimanale.

Non può dubitarsi che la *ratio* della disciplina in considerazione sia quella di circondare il lavoro straordinario di particolari limitazioni e maggiori garanzie, proprio in considerazione degli elementi di specificità del settore industriale. Risulta infatti stabilito, per quel settore, il divieto di lavoro straordinario non meramente saltuario, contestualmente facendosi salvi, tuttavia, i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori. Proprio per assicurare l'osservanza di tali regole è previsto, nel secondo e terzo comma dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge del 1923, che il provvedimento in conversione tende a sostituire, che l'esecuzione del lavoro straordinario deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro entro ventiquattro ore dall'inizio, con l'indicazione dei motivi di ordine tecnico produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e di quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori; è inoltre previsto che l'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o limitazione del lavoro straordinario, quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste.

Attualmente, alla stregua dell'articolo. 13, comma 1, della legge n.196 del 1997 – cosiddetto pacchetto Treu – l'orario normale settimanale risulta ridotto per legge da quarantotto a quaranta ore settimanali, mentre è rimasto immutato – in difetto di contraria previsione – l'orario normale giornaliero di otto ore.

Di conseguenza, va considerato straordinario il lavoro eccedente le quaranta – e non più le quarantotto – ore settimanali, mentre resta straordinario il lavoro eccedente le otto ore giornalieri. Ferma restando la durata massima dello straordinario di due ore giornalieri, appunto, e di dodici ore settimanali, o una durata media equivalente entro un periodo determinato, l'orario massimo legale – comprensivo, cioè, dello straordinario – risulta ora di cinquantadue ore settimanali, oltre che, ovviamente, di dieci ore giornalieri.

Contestualmente alla riduzione d'orario, risulta parzialmente confermata la disciplina speciale in tema di lavoro straordinario nelle imprese industriali, sia pure in via transitoria ed a termine. Alla stregua del secondo periodo dello stesso comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 196 del 1997, infatti, le disposizioni, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge n. 692 del 1923, – concernenti la comunicazione all'ispettorato del lavoro ed il potere dello stesso ispettorato di ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario – avrebbero continuato a trovare applicazione, solo in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro, e comunque non oltre sei mesi dalla data

di entrata in vigore della nuova normativa. Il termine originario del 19 gennaio 1998 così fissato è stato tuttavia poi prorogato, prima al 19 luglio dello stesso anno, ai sensi dell'articolo 59, comma 37, della legge n. 449 del 1997 e, dopo tale scadenza, al 30 settembre successivo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, decaduto in data 26 settembre 1998 per mancata conversione.

In tale contesto, il decreto-legge in conversione introduce una disciplina speciale in tema di lavoro straordinario nelle imprese industriali che presenta marcati elementi di novità.

Intanto si tratta di disciplina a regime, e non più transitoria ed a termine; inoltre la disciplina originaria di cui all'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge n. 692 del 1923 viene integralmente sostituita.

Resta da domandarsi se per il settore industriale ne risulti, in coerenza con la *ratio* ispiratrice dei precedenti interventi normativi, una disciplina del lavoro straordinario maggiormente garantista di quella prevista in via generale.

Infatti il campo d'applicazione della nuova disciplina speciale resta limitato al lavoro straordinario eccedente le quarantotto ore settimanali, come già previsto dalla disciplina transitoria introdotta dal pacchetto Treu, e continua quindi a restarne escluso lo straordinario giornaliero, che risulta di conseguenza assoggettato alla disciplina generale in materia, di cui al comma 1 del nuovo testo dell'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge n. 692 del 1923. Ciò comporta, ad esempio, che la prestazione di dieci ore di lavoro per cinque giorni alla settimana – pur essendo da considerare straordinario fin dalla nona ora di ciascun giorno – è soggetta alla disciplina speciale solo dalla quarantanovesima ora settimanale, e cioè dalla nona ora dell'ultimo giorno.

Pur nell'ambito così delimitato, poi, scompare il divieto di lavoro straordinario già previsto dall'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge del 1923, derogabile nei soli casi eccezionali tassativamente previsti.

Conseguentemente la comunicazione tempestiva alla Direzione provinciale del lavoro-Settore ispezione del lavoro del ricorso al lavoro straordinario eccedente le 48 ore settimanali resta, bensì, imposta al datore di lavoro, ma non deve più recare l'indicazione dei motivi, nè è più previsto il potere della stessa Direzione provinciale di ordinarne la cessazione o la limitazione.

Alla stregua del nuovo testo del comma 2 dell'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge n. 692 del 1923, introdotto dal provvedimento d'urgenza in conversione, il ricorso al lavoro straordinario nelle imprese industriali, infatti, deve essere soltanto «contenuto» e, in assenza di disciplina collettiva applicabile, è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

Resta tuttavia da considerare che, da un lato, la disciplina collettiva può derogare solo in senso più favorevole ai lavoratori la disciplina legale e, dall'altro, che il previsto periodo massimo di lavoro straordinario – non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali – deve essere riferito all'orario normale attuale di quaranta ore settimanali e non già a quello di quarantotto ore.

Solo nel primo caso, infatti, la durata media della prestazione lavorativa risulterebbe contenuta entro le quarantotto ore settimanali, mentre nel secondo caso sarebbe addirittura superiore all'orario massimo legale – comprensivo, cioè, dello straordinario – che attualmente è pari, come già ricordato, a cinquantadue ore settimanali. Con la funzione di tutela dell'integrità fisiopsichica del lavoratore perseguita dall'orario massimo, ne risulterebbe frustrata, in quest'ultimo caso, anche la *ratio* che presiede alla scelta di una disciplina speciale in tema di lavoro straordinario nel settore industriale, quella cioè di circondare il lavoro straordinario di particolari limitazioni e maggiori garanzie, in considerazione della specificità di quel settore.

Sul punto, potrebbe risultare opportuno un intervento in via emendativa.

Il comma 3 dell'articolo. 5-*bis* del regio decreto-legge n. 692 del 1923, nel nuovo testo introdotto dal decreto-legge in conversione, reca inoltre la previsione di ulteriori casi che legittimano il ricorso al lavoro straordinario. Il tenore letterale della previsione tuttavia induce a ritenere che si tratti di lavoro straordinario aggiuntivo rispetto a quello contenuto entro i limiti di cui al precedente comma 2. I «casi» previsti, poi, non si esauriscono in quelli che, nel vigore della disciplina speciale originaria, consentivano l'unica deroga al divieto di lavoro straordinario nel settore industriale, vale a dire eccezionali esigenze tecnico-produttive e impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori.

Con essi concorrono, infatti, altre due ipotesi contemplate dal provvedimento in conversione, e cioè i casi di forza maggiore, o in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione ed eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva.

Va peraltro considerato che, ricorrendo il primo di tali casi, era già consentito di superare addirittura l'orario massimo, comprensivo cioè dello straordinario, alla stregua dell'articolo 7 del regio decreto-legge n. 692 del 1923.

Un regime sanzionatorio autonomo, opportunamente reso più rigoroso, continua ad essere comminato per le violazioni della disciplina speciale in tema di lavoro straordinario nelle imprese industriali, ai sensi del comma 4 del nuovo testo dell'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge n. 692 del 1923, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge in conversione.

Per altro verso, la destinazione al Fondo per l'occupazione dei proventi delle previste sanzioni amministrative, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame risulta coerente con la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 13 della legge n. 196 del 1997, in base alla quale risorse di quel Fondo finanziano misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive finalizzate allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e ricorso al *part time*.

L'articolo 2 del decreto-legge reca infine la consueta clausola relativa all'entrata in vigore del provvedimento con decorrenza dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Al

riguardo, può rilevarsi che, poichè il decreto-legge in conversione è entrato in vigore il 30 settembre scorso, mentre il precedente decreto-legge n.248 del 1998 è decaduto sin dal giorno 26 dello stesso mese, per il breve periodo ricompreso fra le due date si è in effetti venuta a determinare una lacuna normativa.

La relazione che accompagna il disegno di legge di conversione sottolinea che il decreto legge in esame riprende i contenuti dell'intesa tra Governo e parti sociali del 12 novembre 1997.

Va tuttavia osservato che il contenuto trasfuso nel decreto-legge rappresenta soltanto una parte di quell'intesa, la quale è già comunque destinata nel suo complesso ad ispirare l'esercizio della delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, secondo le indicazioni contenute al riguardo nel disegno di legge n.4753, attualmente all'esame della Camera.

Può anzi rilevarsi come il decreto-legge in conversione, nel riprendere parzialmente l'intesa in questione, ne tralascia alcune clausole che risultano inscindibili dalla disciplina speciale in tema di lavoro straordinario nelle imprese industriali.

L'intesa prevede, ad esempio, che debbano essere abrogate le disposizioni di legge che quantificano la durata massima normale della giornata di lavoro. A prescindere da ogni valutazione di merito, l'attuazione di tale previsione consentirebbe di escludere in radice la prospettata lacuna del decreto-legge in esame, laddove non contempla lo straordinario giornaliero.

Nel contempo viene in evidenza anche il problema generale circa la opportunità di un'attuazione legislativa soltanto parziale di una intesa più ampia, per la cui attuazione integrale il Governo propone *aliunde* una apposita delega.

Resta da considerare, inoltre, se abbia senso riferire soltanto allo straordinario eccedente le 48 ore settimanali la disciplina speciale in tema di lavoro straordinario nel settore industriale una volta che la disciplina stessa assuma un carattere permanente. Il riferimento al lavoro straordinario senza distinzioni ne consentirebbe, infatti, l'applicazione immediata a qualsiasi straordinario e, in prospettiva, l'adeguamento a successive riduzioni dell'orario normale legale, già proposte, peraltro, nell'articolo 1 del disegno di legge A.C. n. 4753 già richiamato.

In ogni caso, la sopravvivenza di una disciplina speciale in tema di lavoro straordinario nel settore industriale risulta giustificata solo se, in considerazione delle specificità del settore, continui a contemplare maggiori limitazioni e garanzie.

Resta da considerare, infine, se sia opportuno perseguire attraverso una pluralità di iniziative legislative – dal decreto-legge in conversione al citato disegno di legge A.C. 4753 – la disciplina a regime relativa all'orario di lavoro e alle materie connesse.

In conclusione, sottolinea come, in sede di conversione del provvedimento d'urgenza in esame, il rispetto della concertazione possa essere coniugato anche in tema di orario di lavoro con il rispetto delle prerogative di Parlamento e Governo.

Il sottosegretario GARILLI precisa preliminarmente che la concertazione preventiva tra le parti sociali del contenuto di una iniziativa legislativa – come avviene per il decreto-legge in titolo, che, come è stato rilevato dal relatore, recepisce in parte il già citato avviso del novembre 1997 sul recepimento della direttiva comunitaria n. 104 del 1993 – non costituisce in alcun modo una lesione delle prerogative parlamentari. Come già si è verificato in occasione dell'esame parlamentare del cosiddetto «pacchetto Treu», e in particolare per quanto riguarda la messa a punto del testo dell'articolo 13 della legge n. 196 del 1997 sull'orario di lavoro, il Governo è pienamente disponibile a valutare con attenzione le proposte di modifica e di integrazione che potranno essere formulate nel corso dell'esame parlamentare sul decreto-legge n. 335.

Entrando nel merito del provvedimento, il Sottosegretario fa presente che il Governo ha presentato un provvedimento che modifica integralmente l'articolo 5-*bis* del regio decreto n. 692 del 1923, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 della citata legge n. 196 del 1997: esso non intende affatto qualificare come orario di lavoro straordinario quello che eccede le quarantotto ore settimanali, limitandosi a prescrivere l'obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare il superamento di tale limite alla Direzione provinciale del lavoro competente per il territorio. Per questo aspetto, la disposizione all'esame riprende il contenuto dell'accordo delle parti sociali, nel presupposto di una distinzione tra orario normale di lavoro, fino a quaranta ore settimanali, e orario supplementare, con obbligo di comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria e alle rappresentanze sindacali aziendali del superamento del limite delle quaranta ore. Va peraltro sottolineato che i vincoli amministrativi posti dal regio decreto n. 692 del 1923 non hanno sortito alcun effetto nel senso della limitazione o del controllo del lavoro straordinario. Tale fine può essere invece conseguito con l'adozione di idonei incentivi alla riduzione dell'orario e, corrispettivamente, di disincentivi all'aumento del lavoro straordinario, operando in particolare sulle aliquote contributive.

Inoltre, l'applicazione del comma 2 del nuovo testo dell'articolo 5-*bis*, introdotto dal decreto-legge n. 335, con il limite di 250 ore annuali per il ricorso al lavoro straordinario, intendendosi comunque per tale quello che eccede le quaranta ore settimanali, condurrebbe ad una riduzione dell'orario massimo settimanale a quarantasei ore circa, risultando in tal modo la norma di diritto interno più garantista e protettiva di quella comunitaria, dato che la direttiva n. 104 del 1993 fissa tale orario a quarantotto ore settimanali. È invece da prendere in considerazione la segnalazione del relatore, circa l'esigenza di precisare che la disposizione che figura al comma 2 del nuovo testo dell'articolo 5-*bis* non può comunque essere derogata in peggio dai contratti collettivi di lavoro. In conclusione, dopo aver espresso la convinzione che il decreto-legge all'esame concorre a rendere più chiara ed applicabile la normativa in materia di lavoro straordinario, il Sottosegretario sottolinea la rilevanza del comma 2 dell'articolo 1, nella parte in cui si prevede la riassegnazione al Fondo per l'occupazione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative

previste per le violazioni della normativa all'esame, come già è stato ben evidenziato dal relatore.

Il senatore MULAS propone di sospendere l'esame del decreto-legge in titolo, considerata la generale incertezza della situazione politica e l'imminente crisi di Governo. In tale contesto, anche quanto è stato testè affermato dal sottosegretario Garilli, non può essere considerato altro che un pur autorevole contributo personale alla discussione.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle dichiarazioni del senatore Mulas, gli fa presente che, essendo i decreti-legge assoggettati ad un termine costituzionale di decadenza, la prosecuzione dell'esame dei relativi disegni di legge di conversione è dovuta anche nell'eventualità di una crisi di Governo, peraltro ad oggi non verificatasi.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

(2305) CORTIANA ed altri: Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro

(3123) MANZI ed altri: Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro

(3189) MULAS ed altri: Norme sul telelavoro e il suo sviluppo

(3489) MELE ed altri: Norme per lo sviluppo del telelavoro

(Esame del disegno di legge n. 3489, congiunzione ai disegni di legge nn. 2305, 3123 e 3189 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2305, 3123 e 3189 e rinvio. Congiunzione al disegno di legge n. 3489)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 2305, 3123 e 3189, sospeso il 12 maggio.

Il senatore Michele DE LUCA illustra il disegno di legge n. 3489, del quale propone l'abbinamento nell'esame con i disegni di legge n. 2305, 3123 e 3189, data l'identità della materia trattata, rilevando peraltro come esso si differenzi dalle suddette iniziative legislative per il fine esclusivamente rivolto alla promozione del telelavoro, e non anche all'introduzione di una specifica regolazione di esso. Passando ad esaminare gli articoli, il relatore si sofferma quindi sull'articolo 1 contenente una definizione basata sulla dislocazione delle attività al di fuori della tradizionale sede di lavoro e sull'utilizzazione di tecnologie informatiche o delle telecomunicazioni. L'articolo 2 attribuisce allo Stato il compito di promuovere il telelavoro individuando le finalità sociali che ne giustificano l'incentivazione nell'incremento dell'occupazione, nel mantenimento delle fasce deboli della popolazione all'interno del mercato del lavoro, in particolare nelle aree meno sviluppate e nella riduzione dell'inquinamento causato dal traffico automobilistico. L'articolo 3 individua gli obiettivi, mentre con l'articolo 4 viene istituita una Commissione per lo sviluppo del telelavoro, per la quale l'articolo 5 detta dispo-

sizioni di carattere organizzativo, mentre l'articolo 6 prevede le modalità di presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento e l'articolo 7 detta le norme riguardante l'importo dei finanziamenti concedibili. Con l'articolo 8 vengono dettate norme specifiche per la pubblica amministrazione. L'articolo 9 regola la sperimentazione di centri di telelavoro, mentre la copertura finanziaria è contenuta all'articolo 10.

La Commissione accoglie quindi, senza discussione, la proposta del relatore di procedere congiuntamente nell'esame dei disegni di legge n. 2305, 3123, 3189 e 3489.

Il PRESIDENTE ricorda che si sono recentemente concluse le audizioni presso l'Ufficio di Presidenza relative ai disegni di legge in materia di telelavoro, a suo tempo programmate dalla Commissione. Da tali audizioni sono emersi alcuni orientamenti comuni tra i diversi soggetti interpellati, riguardanti, in particolare, l'esigenza di mettere a punto una normativa quadro, che eviti di porre troppi vincoli e restrizioni ad un fenomeno, quale il telelavoro, che ancora deve esprimere tutte le sue potenzialità. Poiché tale indirizzo, a suo avviso condivisibile, richiede comunque uno sforzo di elaborazione che si differenzi dal contenuto dei disegni di legge all'esame, riterrebbe opportuno conferire al relatore il mandato a predisporre uno schema di testo unificato.

Concorda con il Presidente il relatore Michele DE LUCA, sottolineando che un eventuale schema di testo unificato dovrebbe tener conto delle indicazioni emerse dalle audizioni, in particolare per quel che riguarda l'esigenza di limitare all'essenziale l'intervento legislativo.

Concordano con la proposta del Presidente il senatore PELELLA; il senatore MULAS, il quale suggerisce di acquisire anche l'avviso dei primi firmatari dei disegni di legge n. 2305 e 3489, non appartenenti alla Commissione, sullo schema di testo unificato che il relatore predisporrà, ed il senatore Roberto NAPOLI, secondo il quale è necessario, nell'elaborazione delle nuove norme, tenere ben presente il carattere profondamente innovativo del telelavoro e l'esigenza di non inibirne lo sviluppo con disposizioni eccessivamente vincolistiche.

Rispondendo infine ad un quesito del RELATORE, il sottosegretario GARILLI assicura che il Governo fornirà il proprio contributo al lavoro di predisposizione dello schema di testo unificato.

Il PRESIDENTE ritiene senz'altro accoglibile il suggerimento del senatore Mulas, relativamente all'acquisizione dell'avviso dei senatori non appartenenti alla Commissione, primi firmatari dei disegni di legge n. 2305 e 3489, sullo schema di testo unificato. Ricorda peraltro che ai senatori primi firmatari di disegni di legge all'esame della Commissione e non facenti parte di essa, viene sempre data tempestiva comunicazione delle convocazioni.

La Commissione conferisce al senatore Michele De Luca il mandato di predisporre uno schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, acquisendo su di esso anche l'avviso dei primi firmatari dei disegni di legge n. 2305 e 3489.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2966) MURINEDDU ed altri: Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 settembre 1998.

Il relatore MANZI riferisce sull'esito degli incontri da lui svolti, su mandato della Commissione, con le organizzazioni sindacali FIL-CAMS-CGIL, CISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, il giorno 30 settembre e con le organizzazioni sindacali APICOLF e FEDERCOLF e datoriali FIDALDO e DOMINA, il giorno successivo. Dagli incontri è emerso un generale orientamento favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2966, del quale si apprezza in particolare il fine di assicurare le prestazioni economiche di malattia come diritto dei collaboratori domestici e di favorire l'emersione del lavoro nero attraverso la deducibilità dall'IRPEF delle retribuzioni corrisposte agli addetti ai servizi domestici e familiari. Ricorda inoltre che già nel corso dell'esame la Commissione, in relazione alle riserve manifestate dai rappresentanti del Governo in ordine alla sostenibilità finanziaria del provvedimento, aveva rivolto al sottosegretario Marongiu l'invito a comunicare quanto prima le stime del Ministero delle finanze circa l'eventuale minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2966, e che il sottosegretario Garilli aveva comunque condizionato l'assenso del Governo al provvedimento ad una limitazione della platea dei beneficiari delle misure di deducibilità, al fine di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica. A tale proposito, le organizzazioni ascoltate hanno segnalato l'esigenza di non sottovalutare il maggior gettito contributivo che potrebbe derivare dalla regolarizzazione del personale impiegato nei servizi di assistenza e cura presso le famiglie, nonché le ricadute del provvedimento in titolo, in termini di aumento di occupazione: non si comprende infatti per quale motivo si dovrebbero negare alle famiglie quegli incentivi che sono invece concessi alle imprese al fine di creare nuovi posti di lavoro.

Va peraltro ricordato che il settore delle collaborazioni familiari è caratterizzato dalla diffusione del lavoro nero: secondo i dati dell'INPS, nel 1992 i lavoratori domestici in regola con i contributi previdenziali erano 263.956, scesi a 186.214 nel 1994, a fronte di stima prudenziale pari complessivamente a circa 700 mila unità. In relazione a tale flessione è quindi evidente l'esigenza di creare un sistema di convenienze che

favorisca l'emersione del lavoro nero e, al tempo stesso, consentendo l'assistenza familiare a favore di portatori di *handicap*, anziani non autosufficienti e minori, alleggerisca la pressione sulle strutture pubbliche, con una conseguente riduzione degli oneri a carico dell'erario. È stato altresì posto in evidenza, nel corso degli incontri, l'esigenza di superare l'attuale sistema della retribuzione convenzionale, per fasce di retribuzione oraria, in base alle quali vengono attualmente conteggiati i contributi previdenziali dovuti. L'allineamento della contribuzione sulla retribuzione effettiva comporterebbe infatti un consistente aumento di entrate a favore dell'INPS.

In conclusione, il relatore, dopo aver invitato i rappresentanti del Governo presenti ad approfondire l'esame di importanti esperienze straniere – quale ad esempio quella della Francia, dove una legge del 1994 ha introdotto facilitazioni burocratiche ed amministrative, nonché sconti fiscali, che hanno costituito un incentivo effettivo alla regolarizzazione dei collaboratori domestici –, sottolinea l'esigenza di procedere nell'esame di un provvedimento che potrebbe costituire un importante contributo alla creazione di nuovi posti di lavoro, ferma restando l'esigenza di introdurre integrazioni e modifiche, soprattutto relativamente ad una più puntuale individuazione della platea dei beneficiari.

Il sottosegretario VIGEVANI, riservandosi di intervenire in altra seduta sul merito delle osservazioni del relatore, consegna alla Presidenza un documento del Ministero delle finanze riguardante i conteggi del minor gettito fiscale conseguente all'applicazione delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 2966.

Il PRESIDENTE assicura il sottosegretario che il documento da lui consegnato verrà trasmesso a tutti i componenti della Commissione. Propone altresì che la discussione generale si concluda comunque entro la settimana, anche al fine di fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

186^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1637) CORTIANA ed altri. – *Norme per la lotta contro il doping e per la tutela sanitaria delle attività sportive*

(1660) LAVAGNINI ed altri. – *Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*

(1714) SERVELLO ed altri. – *Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping)*

(1945) DE ANNA ed altri. – *La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Essendo stata conclusa la discussione generale, interviene in sede di replica il presidente CARELLA, relatore alla Commissione.

Osserva in primo luogo che tutti i senatori intervenuti hanno mostrato di condividere la necessità di varare una nuova normativa volta non solo alla lotta contro il *doping*, ma anche, più in generale, alla tutela sanitaria delle attività sportive. Si dichiara poi ampiamente disponibile ad accogliere, in sede di esame degli emendamenti, i suggerimenti di modifica che sono stati avanzati in ordine al testo unificato ed auspica, nella convinzione che esista una larga convergenza in tal senso, una rapida approvazione del disegno di legge in sede referente.

Il presidente Carella informa inoltre di aver contattato il Vice Presidente del Consiglio, il cui intervento in replica era stato sollecitato da alcune parti politiche: l'onorevole Veltroni, pur personalmente auspicando l'approvazione di un provvedimento legislativo volto ad assicurare un'ampia tutela sanitaria dell'attività sportiva, ha declinato l'invito ritenendo che il testo in esame non rientri nelle sue competenze, bensì in quelle proprie del Ministero della sanità.

Svolge quindi la replica il sottosegretario VISERTA COSTANTINI, il quale giudica il testo unificato una base senz'altro accettabile ed utile, pur suscettibile di alcuni miglioramenti.

Ricorda come già la legge n. 1099 del 1971 avesse provveduto a definire il reato di *doping*, a dettare norme per l'individuazione dei laboratori incaricati dei controlli nonché a demandare ad un decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione delle sostanze proibite. Tale impianto normativo, benché astrattamente corretto, non ha però funzionato in maniera soddisfacente nella realtà: in particolare il decreto ministeriale è stato emanato soltanto nel 1975, senza essere più modificato, mentre non sono mai state approntate le strutture, nè definiti i metodi per contrastare concretamente il fenomeno del *doping*. Conseguenza di questa latitanza da parte degli apparati pubblici è stata la sostanziale delega all'ordinamento sportivo, e in particolare al CONI, della lotta al *doping*; peraltro nemmeno quest'ultimo – e non soltanto in Italia, come gli avvenimenti dell'ultimo *Tour de France* hanno clamorosamente evidenziato – si è dimostrato in grado di approntare idonee metodologie di intervento.

Sulla base della citata esperienza, il sottosegretario Viserta Costantini sottolinea che punto fondamentale di una nuova disciplina in materia deve essere la consapevolezza che il *doping* non è questione che riguarda soltanto l'etica sportiva, ma più in generale la salute di chi pratica sport: in tale prospettiva è essenziale riuscire a conciliare in modo equilibrato l'autonomia delle società sportive e l'interesse pubblico alla tutela della salute. Al riguardo la soluzione indicata dal testo in esame risulta appropriata, giacché si propone di istituire un Comitato nazionale di tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta al *doping* che, in virtù della sua composizione, sintetizza e unifica i vari aspetti e interessi in campo, prevedendo anche un opportuno coinvolgimento delle regioni.

Altra disposizione senza dubbio condivisibile è quella che prevede un aggiornamento annuale dell'elenco delle sostanze dopanti cui fa riferimento il comma 3 dell'articolo 1, mentre per quanto riguarda l'esigenza di aumentare il numero di laboratori tecnologicamente in grado di eseguire i controlli, appare forse opportuno integrare il testo prevedendo che lo stesso Comitato possa stabilire i requisiti per il riconoscimento dei laboratori autorizzati ed eventualmente che le regioni possano consorzarsi al fine di costituire laboratori autorizzati.

Sotto il profilo della concreta fattibilità ed operatività della nuova normativa sembra invece controproducente la disposizione, recata dal comma 4 dell'articolo 8, secondo cui le sperimentazioni cliniche di me-

dicinali o metodologie terapeutiche che comprendono l'impiego di anabolizzanti ed altre sostanze proibite sono sempre sottoposte al parere del comitato etico nazionale: tale previsione, infatti, comporterebbe un'insostenibile mole di lavoro per gli uffici.

Infine il sottosegretario Viserta Costantini osserva che il testo unificato, benché all'articolo 1 definisca *doping* anche il semplice uso da parte dell'atleta di sostanze proibite, non prevede alcuna sanzione per gli atleti: si tratta di una lacuna che a giudizio del Governo è opportuno colmare.

Il presidente CARELLA, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Lavagnini, comunica che la 1^a Commissione ha espresso parere contrario sul disegno di legge n. 3412, del senatore Calvi ed altri, recante esclusivamente norme di carattere sanzionatorio in riferimento al fenomeno del *doping*. La 1^a Commissione ha esplicitamente manifestato «una preferenza per la collocazione della disciplina penale in un contesto normativo più ampio, comprendente la regolazione del fenomeno anche sotto il profilo sanitario e di tutela della genuinità delle competizioni sportive, secondo le iniziative già all'esame della Commissione sanità».

Si è ancora in attesa, peraltro, del parere della 2^a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 1637, 1660, 1714 e 1945.

Il presidente Carella fissa come termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato mercoledì 21 ottobre, alle ore 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(162) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – *Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali*

(1333) DI ORIO. – *Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale*

(2838) BRUNI ed altri. – *Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non*

(3292) TOMASSINI ed altri. – *Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro*

(Esame, congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DE ANNA.

Egli osserva in primo luogo che la problematica dell'assistenza ai malati terminali e delle cure palliative e antalgiche è variamente valutata dalle forze politiche, dal momento che, mentre taluni ritengono che la questione possa essere adeguatamente affrontata nell'ambito della legislazione vigente, altri giudicano opportuno stabilire un quadro di riferimento normativo più sicuro; a tale ultima posizione si ispirano i disegni di legge in titolo, presentati da senatori appartenenti ai Gruppi dei Democratici di sinistra e di Rinnovamento italiano e di Forza Italia.

Il Servizio sanitario nazionale non prevede attualmente uno specifico settore di intervento nel campo delle cure antalgiche e dell'assistenza domiciliare per i pazienti in fase preterminale e terminale, nonostante il fatto che questi pazienti rappresentino una quota molto consistente della popolazione assistita, pari a un terzo di tutti i malati destinati ad *exitus*.

Si tratta, come è noto, di un fenomeno tipico delle società industrializzate e socialmente più avanzate, dove la scomparsa o la riduzione della pericolosità delle malattie infettive e di molte patologie genetiche prima giudicate incurabili, ha determinato un eccezionale aumento della speranza di vita rispetto a quella tradizionalmente verificata, con un aumento della popolazione anziana e, di conseguenza, delle patologie degenerative che la caratterizzano dal punto di vista epidemiologico. Basti pensare soltanto al fatto che vi sono in Italia un milionequattrocentomila persone affette da neoplasie, con trecentomila nuovi casi all'anno e centosessantamila decessi, e che i tumori rappresentano la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari.

L'assistenza a questi malati presenta particolari problemi di natura fisica, psicologica, ed affettiva; di tali questioni c'è una sempre maggiore consapevolezza, non solamente nel mondo medico, il che determina nell'opinione pubblica un forte movimento in favore del riconoscimento del diritto ad una morte dignitosa e addirittura, in settori per fortuna più limitati, alla stessa eutanasia.

I disegni di legge in esame si propongono l'istituzione di unità operative di terapia antalgica e cure palliative che dovrebbero avere un carattere spiccatamente territoriale. Tali unità dovrebbero risultare per il sistema sanitario a costo zero, dal momento che una efficace assistenza domiciliare e territoriale ai pazienti cronici diminuirebbe di almeno il quaranta per cento i loro ricoveri in ospedale, spesso impropri.

In conclusione il senatore DE ANNA auspica una rapida definizione di un testo unificato e ritiene che dovrebbe essere all'uopo istituito un apposito comitato ristretto.

Propone quindi alla Commissione l'unificazione dell'esame dei disegni di legge nn. 162, 1333, 2838 e 3292.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

246^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 16,25.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(R034 005, C13^a, 0002°)

Il senatore SPECCHIA, con riferimento al dibattito tenutosi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, invita la Presidenza a sollevare conflitto di competenza nei confronti dell'8^a Commissione, al fine di ottenere l'attribuzione in sede primaria del disegno di legge n. 3467, «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'Ente autonomo acquedotto pugliese» di iniziativa del senatore Colla ed altri.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

*Interviene il Vice Direttore delle Tribune e Servizi Parlamentari,
dottor Pierluigi Camilli.*

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0083°)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ESAME DI UNA BOZZA DI DELIBERA SULLA TORNATA ELETTORALE DELL'AUTUNNO 1998

(Esame e conclusione)
(R050 001, B60^a, 0023°)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che la deliberazione in titolo, che si riferisce alle elezioni comunali e provinciali previste per questo autunno, sarà seguita nei prossimi giorni da una analoga deliberazione di disciplina della propaganda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige, ove sono previste elezioni regionali e provinciali.

Avverte che la proposta oggi in esame, già portata alla conoscenza dei componenti la Commissione, e pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna, è stata oggetto di alcune proposte emendative, parimenti pubblicate nei resoconti.

Il senatore Enrico JACCHIA, relatore, ricorda che la Commissione ha già predisposto, ormai in numerose occasioni nel corso della legislatura, Tribune elettorali per elezioni amministrative, ed anche quella oggi in esame non si discosta dalla tipologia ormai collaudata. La tornata elettorale di quest'autunno prevede, il 22 novembre prossimo, elezioni provinciali e regionali nel Trentino - Alto Adige, nonché elezioni comunali e provinciali in tutto il Paese, fissate per il 29 novembre e 13 dicembre (salvo che nel Friuli, anticipate al 15 novembre). Sono interessate quattro province, tra le quali Roma, e circa 280 comuni, il più grande dei quali è Brescia, per un totale nazionale di oltre sette milioni di elettori.

Le caratteristiche più rilevanti della delibera sono: - si prevedono esclusivamente Tribune a diffusione regionale, consistenti in confronti cui prendono parte tutti i candidati a sindaco/presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste che concorrono all'elezione dei relativi Consigli; - ogni trasmissione si riferisce ai candidati di un solo comune o provincia, come a suo tempo fu consigliato anche dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria; - le trasmissioni, in ciascuna regione, si riferiscono alle elezioni in ciascuna provincia, e nei comuni capoluogo, o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti. Questo limite numerico è analogo a quello fissato in altre analoghe occasioni, e si è dimostrato il miglior compromesso tra le esigenze di rappresentanza diffusa e la necessità di non disorientare l'elettore con troppe trasmissioni; - uno spot radiotelevisivo illustrerà «come si vota», chiarendo le modalità delle candidature, delle votazioni, dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi; - ampie facoltà sono date alla RAI per la determinazione di ulteriori modalità di trasmissione, inclusa l'ora di messa in onda dei programmi; - come nella precedente delibera, si consente la prosecuzione dei programmi dell'Accesso in sede nazionale, con alcune cautele; - come in tutte le precedenti delibere, una serie di disposizioni si riferiscono alle trasmissioni radiotelevisive diverse dalle Tribune, ed impegnano la RAI, durante la campagna elettorale ed immediatamente prima, al rispetto sostanziale delle previsioni di legge e dei criteri consolidati della *par condicio* tra i competitori elettorali.

Raccomanda quindi alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

In relazione alle proposte emendative presentate, esprime parere favorevole agli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.2, di iniziativa Paissan e Semenzato; chiede ai presentatori degli emendamenti 2.3 e 3.1 di illustrarli, dal momento che essi propongono la modifica di norme già pacificamente approvate dalla Commissione in occasione delle precedenti delibere.

Il deputato Mauro PAISSAN, illustrando il proprio emendamento 2.3, con il quale si propone di sopprimere l'articolo 2, comma 7, della delibera, chiarisce che il primo periodo di tale comma, contenendo criteri ed indicazioni di carattere specificamente professionale, risulta superfluo e probabilmente inopportuno nei confronti della Rai. Il secondo periodo sembra inattuabile, poichè la realizzazione di una determinata percentuale di ascolto delle trasmissioni radiofoniche, comparabile con

quella delle corrispondenti televisive, non sembra verosimile. Ritene peraltro che l'emendamento possa essere riformulato facendo riferimento ad una percentuale «massima» di ascolto.

Quanto al suo emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo 3, comma 5, esso potrebbe essere riformulato nel senso di mantenere il testo riferendosi non alla registrazione delle trasmissioni, ma alla loro «ripresa».

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha sottolineato che la bozza odierna non prevede Tribune in sede nazionale, il relatore Enrico JACCHIA ribadisce l'opportunità di mantenere formulazioni già sperimentate nelle precedenti delibere, e propone che l'emendamento 2.3, soppressivo dell'articolo 2, comma 7, sia riformulato nel senso di sopprimere soltanto il primo periodo di quel comma.

Il Vice Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari della Rai, dottor Pierluigi CAMILLI, rappresenta la difficoltà di garantire percentuali predeterminate di ascolto delle trasmissioni.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha rappresentato alla Commissione le ragioni di buonsenso che ispirano la proposta emendativa n. 2.3, il deputato Mario LANDOLFI ritiene preferibile che tale emendamento sia accolto nella sua formulazione originaria, soppressiva dell'intero comma 7 dell'articolo 2.

La Commissione approva gli emendamenti n. 1.1, 2.1 e 2.2, nonché l'emendamento 2.3, nella sua formulazione originaria soppressiva dell'intero comma 7 dell'articolo 2. L'emendamento n. 3.1 risulta ritirato dal presentatore. Approva quindi all'unanimità, con la prescritta maggioranza, la delibera nel suo complesso, come risultante dalle modifiche approvate, autorizzando il Presidente, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti della seduta odierna.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B60^a, 0044^o)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che per le 13,30 di domani è convocata una seduta della Commissione, nel corso della quale saranno ascoltati il Presidente ed il Direttore Generale della Rai. Nella stessa giornata di domani si prevede l'intervento, alla Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri, per comunicazioni del Governo sull'attuale situazione politica: è prevedibile che tale intervento, ed il successivo dibattito, si protragga sino alle ore 13 circa. Desidera quindi acquisire il parere della Commissione sul mantenimento dell'audizione all'ordine del giorno di domani.

Il senatore Antonio FALOMI ritiene preferibile rinviare l'audizione, perchè l'importante seduta alla Camera prevista per domani potrebbe avere un seguito non rinviabile di riunioni di Gruppo e di Partito.

Il deputato Mario LANDOLFI comprende le ragioni della proposta del senatore Falomi, ma ritiene preferibile attendere gli sviluppi della giornata politica di domani, per allora prendere atto dell'eventuale impossibilità di confermare la seduta della Commissione, già da tempo convocata.

Il deputato Mauro PAISSAN reputa difficile rinviare all'ultimo momento la decisione circa il mantenimento della seduta di domani: sarebbe semmai preferibile convenire sin da oggi sui tempi della seduta della Commissione, nella quale sarebbe preferibile che intervenisse un solo rappresentante per Gruppo, per un tempo limitato.

Il senatore Enrico JACCHIA ritiene a sua volta difficile ed inopportuno rinviare all'ultimo momento la decisione circa il mantenimento della seduta, e manifesta consenso con la proposta del deputato Paissan.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI ha ribadito le ragioni che consigliano il differimento della decisione di eventualmente rinviare la seduta, il Presidente Francesco STORACE conferma l'ordine del giorno della seduta di domani nei termini originari, riservandosi di valutare all'apertura della seduta stessa le condizioni per il suo proseguimento.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO

BOZZA DI DELIBERA SULLA TORNATA ELETTORALE DELL'AUTUNNO 1998

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO

a) che con decreto del ministro dell'interno dell'11 settembre 1998 sono state fissate al 29 novembre 1998, ed al successivo 13 dicembre per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

b) che nelle stesse date si svolgeranno elezioni in alcuni comuni della Regione siciliana;

c) che con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali 9 settembre 1998, n. 35, nella regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate al 15 novembre 1998, ed al 29 novembre per l'eventuale turno di ballottaggio, elezioni amministrative in sei comuni;

d) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

e) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

f) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

g) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate «Tribune» è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione; che le caratteristiche

dell'attuale tornata elettorale consigliano la predisposizione di un calendario di Tribune elettorali regionali;

i) che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale, nonchè l'urgenza di dar corso al calendario già deliberato delle trasmissioni televisive nazionali dell'Accesso, consigliano inoltre di limitare ai programmi regionali la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso, prevista dalla prassi nei casi di consultazioni politiche o amministrative specialmente rilevanti; che in ogni caso l'ufficio della RAI competente in materia di Accesso ha natura di testata giornalistica registrata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

VISTI

j) i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 2 aprile 1998, relativi alle consultazioni del 24, 31 maggio e 14 giugno successivi; del 9 ottobre 1997, relativi alle consultazioni del 16 e 30 novembre 1997; 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo;

k) il provvedimento di disciplina della campagna elettorale amministrativa nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato il 22 settembre 1998 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 6 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1, comma 6, lettera *b)*, numero 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1998;

l) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

TENUTO CONTO

m) della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

n) della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

o) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I – DISPOSIZIONI RIFERITE ALLE TRIBUNE

Art. 1.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. In occasione della tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai cura la

redazione e la diffusione regionale di uno *spot* televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonché agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Lo *spot* di cui al comma 1 sarà sottoposto preventivamente alla Commissione, e sarà trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 2.

(Tribune a diffusione regionale per elezioni provinciali e comunali)

1. In occasione della tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai organizza Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, a diffusione regionale, riferite alle elezioni provinciali, ed alle elezioni comunali nei centri con popolazione legale superiore ai 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale di elettori interessata rispetto al loro totale. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione, e della circostanza che il comune interessato sia un capoluogo.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. A ciascuna Tribuna prendono parte, oltre ai conduttori:

- a) tutti i candidati a presidente della provincia, o a sindaco;
- b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Durante le Tribune il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, ovvero presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

5. Se il numero degli aventi diritto a partecipare ad alcuna delle Tribune risulta eccessivo, la Rai può ripartirla in più trasmissioni distinte, preferibilmente prevedendone una per i candidati a sindaco o presidente della provincia, ed una per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia. In ogni caso deve curare che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. La Commissione decide in proposito con le modalità di cui all'art. 5, comma 2.

6. Le Tribune sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballott-

taggio. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio non prendono parte i rappresentanti delle liste.

7. L'organizzazione e la conduzione delle Tribune radiofoniche non deve differire eccessivamente rispetto a quelle televisive, tenendo conto della specificità del mezzo. La RAI determina l'orario della messa in onda delle Tribune radiofoniche in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune)

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle altre trasmissioni che facciano riferimento alle elezioni, siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

2. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune, anche quelle regionali, saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale o provinciale della RAI.

6. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni potranno non applicarsi alle due settimane precedenti le votazioni di ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

Art. 4.

(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso in sede locale. Le trasmissioni in sede nazionale sono consentite, purchè

quelle mandate in onda sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio non contengano riferimenti alle forze politiche impegnate nelle campagne elettorali, nè realizzino forme surrettizie di campagna elettorale.

2. L'ufficio della RAI competente per l'Accesso sottopone i casi controversi alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dei punti 7 ed 8 della delibera della Sottocommissione del 18 marzo 1998; la Sottocommissione decide tenendo inoltre conto dei criteri generali ricavabili dalla presente delibera.

Art. 5.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle trasmissioni, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera.

II – DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA PROGRAMMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA

Art. 6.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario)

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dell'«intrattenimento e programmi di servizio», e nel genere «altro», la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero

nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

Art. 7.

(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi)

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dei «notiziari», dell'«informazione» e dell'«informazione parlamentare», sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 6.

Art. 8.

(«Monitoraggio» delle trasmissioni)

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 9.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare

l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

PROPOSTE EMENDATIVE

All'articolo 1, comma 1, sostituire il periodo: «di uno spot televisivo e di uno radiofonico che illustri» con: «di spot televisivi e radiofonici che illustrino».

1.1 PAISSAN, SEMENZATO

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole «ed una», aggiungere le parole: «o più di una».

2.1 PAISSAN, SEMENZATO

All'articolo 2, comma 6, sostituire il periodo: «non prendono parte i rappresentanti delle liste» con il seguente periodo: «prendono parte di candidati a sindaco o a Presidente della Provincia rimasti in lizza».

2.2 PAISSAN, SEMENZATO

All'articolo 2, sopprimere il comma 7.

2.3 PAISSAN, SEMENZATO

All'articolo 3, sopprimere il comma 5.

3.1 PAISSAN, SEMENZATO

DELIBERA SULLA TORNATA ELETTORALE DELL'AUTUNNO 1998

(Testo approvato dalla Commissione con gli emendamenti accolti)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

PREMESSO

a) che con decreto del ministro dell'interno dell'11 settembre 1998 sono state fissate al 29 novembre 1998, ed al successivo 13 dicembre per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

b) che nelle stesse date si svolgeranno elezioni in alcuni comuni della Regione siciliana;

c) che con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali 9 settembre 1998, n. 35, nella regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate al 15 novembre 1998, ed al 29 novembre per l'eventuale turno di ballottaggio, elezioni amministrative in sei comuni;

d) che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

e) che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

f) che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

g) che la potestà di disciplinare direttamente le rubriche della concessionaria del servizio radiotelevisivo denominate «Tribune» è altresì attribuita alla Commissione anche dall'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

h) che in esecuzione dell'ultima norma citata sono sempre state disposte, e direttamente gestite dalla Commissione, Tribune elettorali regionali o nazionali in occasione di consultazioni amministrative che risultassero di specifico rilievo, per il numero di elettori interessati, ovvero per il rilievo delle circoscrizioni elettorali interessate, ovvero per lo specifico significato politico della consultazione; che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale consigliano la predisposizione di un calendario di Tribune elettorali regionali;

i) che le caratteristiche dell'attuale tornata elettorale, nonchè l'urgenza di dar corso al calendario già deliberato delle trasmissioni televisive nazionali dell'Accesso, consigliano inoltre di limitare ai programmi regionali la sospensione delle trasmissioni dell'Accesso, prevista dalla prassi nei casi di consultazioni politiche o amministrative specialmente rilevanti; che in ogni caso l'ufficio della RAI competente in materia di Accesso ha natura di testata giornalistica registrata, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

VISTI

j) i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 2 aprile 1998, relativi alle consultazioni del 24, 31 maggio e 14 giugno successivi; del 9 ottobre 1997, relativi alle consultazioni del 16 e 30 novembre 1997; 13 marzo e 4 aprile 1997, relativi alle consultazioni del 27 aprile successivo;

k) il provvedimento di disciplina della campagna elettorale amministrativa nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, emanato il 22 settembre 1998 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 6 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e 1, comma 6, lettera *b*), numero 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1998; l'analogo provvedimento di disciplina delle campagne elettorali comunali e provinciali nel territorio nazionale del 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 30 settembre successivo;

l) il proprio atto di indirizzo alla Rai in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

TENUTO CONTO

m) della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

n) della legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

o) della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

DISPONE

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

I – DISPOSIZIONI RIFERITE ALLE TRIBUNE

Art. 1.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. In occasione della tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai cura la redazione e la diffusione regionale di *spot* televisivi e radiofonici che illustrino le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto e dello scrutinio, nonché agli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Gli *spot* di cui al comma 1 saranno sottoposti preventivamente alla Commissione, e saranno trasmessi negli spazi regionali in base al tipo di consultazione che si svolge nella singola regione.

Art. 2.

(Tribune a diffusione regionale per elezioni provinciali e comunali)

1. In occasione della tornata elettorale amministrativa dell'autunno 1998, la Direzione di «Tribune e Servizi parlamentari» della Rai organizza Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, a diffusione regionale, riferite alle elezioni provinciali, ed alle elezioni comunali nei centri con popolazione legale superiore ai 40 mila abitanti, ovvero che siano capoluoghi di provincia.

2. In ciascuna Regione il numero complessivo delle Tribune è proporzionato alla percentuale di elettori interessata rispetto al loro totale. Il numero delle Tribune dedicate a ciascun comune o provincia tiene per quanto possibile conto della consistenza numerica della relativa popolazione, e della circostanza che il comune interessato sia un capoluogo.

3. Ogni Tribuna è riferita esclusivamente alle elezioni di una sola provincia o di un solo comune. A ciascuna Tribuna prendono parte, oltre ai conduttori:

- a) tutti i candidati a presidente della provincia, o a sindaco;
- b) i rappresentanti di tutte le liste concorrenti all'elezione del relativo consiglio provinciale o comunale.

4. Durante le Tribune il tempo è suddiviso in modo tendenzialmente paritario tra i candidati a sindaco, ovvero presidente della provincia, ed i rappresentanti delle liste; ed all'interno di ciascuna di tali ripartizioni, in modo paritario tra gli aventi diritto alla partecipazione.

5. Se il numero degli aventi diritto a partecipare ad alcuna delle Tribune risulta eccessivo, la Rai può ripartirla in più trasmissioni distinte, preferibilmente prevedendone una per i candidati a sindaco o presidente della provincia, ed una, o più di una, per i rappresentanti delle liste nel medesimo comune o provincia. In ogni caso deve curare che ciascuna trasmissione abbia le medesime opportunità di ascolto. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. La Commissione decide in proposito con le modalità di cui all'art. 5, comma 2.

6. Le Tribune sono trasmesse sia nel periodo che precede il primo turno di votazione, sia in quello che precede l'eventuale turno di ballottaggio. Alle Tribune riferite alle fasi di ballottaggio prendono parte i candidati a sindaco o a presidente della provincia rimasti in lizza.

Art. 3.

(Ulteriori disposizioni riferite alle Tribune)

1. La RAI cura che alcune Tribune e, per quanto possibile, alcune delle altre trasmissioni che facciano riferimento alle elezioni, siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione anche da parte di non udenti.

2. Le Tribune sono trasmesse di regola in diretta; se ricorrono particolari esigenze, possono essere registrate, purchè la registrazione sia effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione.

3. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Le modalità di svolgimento e i calendari delle Tribune, anche quelle regionali, saranno comunicati anticipatamente alla Commissione di vigilanza.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale o provinciale della RAI.

6. La Commissione si riserva di stabilire, senza specifiche formalità, quali disposizioni potranno non applicarsi alle due settimane prece-

denti le votazioni di ballottaggio, anche in ambiti territoriali specifici, sulla base dell'esito delle consultazioni del primo turno, ferme restando le disposizioni recate da norme legislative.

Art. 4.

(Programmi dell'Accesso)

1. In conformità alla costante prassi, dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio, sono sospese le trasmissioni dell'Accesso in sede locale. Le trasmissioni in sede nazionale sono consentite, purchè quelle mandate in onda sino a tutta la giornata prevista per gli eventuali turni di ballottaggio non contengano riferimenti alle forze politiche impegnate nelle campagne elettorali, nè realizzino forme surrettizie di campagna elettorale.

2. L'ufficio della RAI competente per l'Accesso sottopone i casi controversi alla Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dei punti 7 ed 8 della delibera della Sottocommissione del 18 marzo 1998; la Sottocommissione decide tenendo inoltre conto dei criteri generali ricavabili dalla presente delibera.

Art. 5.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle trasmissioni, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera.

**II – DISPOSIZIONI RIFERITE ALL'INTERA
PROGRAMMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA**

Art. 6.

*(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive
non aventi carattere di notiziario)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi

costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

2. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dell'«intrattenimento e programmi di servizio», e nel genere «altro», la presenza di uno o più esponenti politici, nei programmi dedicati a elezioni amministrative, è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente comma 1.

3. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 2 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

4. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

5. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonchè le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

Art. 7.

(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi)

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'«Osservatorio di Pavia», rientrano nel genere dei «notiziari», dell'«informazione» e dell'«informazione parlamentare», sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 6.

Art. 8.

(«Monitoraggio» delle trasmissioni)

1. La Rai sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il rispetto delle norme di cui alla presente delibera ed all'atto di indirizzo in materia di pluralismo approvato dalla Commissione il 13 febbraio 1997, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

Art. 9.

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione
e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonchè a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte. Per le trasmissioni di Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 10,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B53ª, 0021°)

Intervengono sui lavori della Commissione i senatori FLORINO, NOVI, PERUZZOTTI, LOMBARDI SATRIANI, CURTO, CENTARO e CIRAMI e i deputati LUMIA e BORGHEZIO. Conclude il dibattito il presidente DEL TURCO.

Si delibera quindi di convocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione per discutere delle iniziative della Commissione in merito alla grave situazione della città di Napoli.

Il PRESIDENTE propone l'inversione dell'ordine del giorno per esaminare immediatamente la relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione.

Intervengono sui lavori della Commissione il senatore CENTARO, il deputato LUMIA, il senatore CURTO e la deputata MAIOLO. Replica quindi il presidente DEL TURCO. Interviene nuovamente la deputata MAIOLO. Interviene successivamente il deputato MANTOVANO.

Il PRESIDENTE afferma che la votazione sulla Relazione sui sequestri di persona potrà tenersi in una seduta da convocare nella giornata di domani.

Interviene conclusivamente la deputata MAIOLO.

IN MEMORIA DI FEDERICO ZERI
(A003 000, B53ª, 0003°)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Federico Zeri.

ESAME DELLA RELAZIONE DEL VI COMITATO PER I SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE
(A010 000, B53^a, 0001^o)

Illustra la Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione il senatore PARDINI, coordinatore del Comitato di lavoro *ad hoc*.

Intervengono sull'ordine dei lavori riguardo all'esame e alla votazione sulla Relazione, il senatore CENTARO, il deputato LUMIA, il senatore CIRAMI, il deputato MANCUSO, la deputata NAPOLI, il senatore CENTARO, il senatore VERALDI, il deputato CARRARA e il deputato NERI.

Il deputato MANTOVANO interviene quindi sul merito della Relazione.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito della discussione e avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 di domani, mercoledì 7 ottobre 1998, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 13,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

101^a Seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14.45.

(3551) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

(Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore designato Mundi: avendo illustrato il provvedimento, propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

(3408) Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari

(2657) GRECO ed altri - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali

(2667) FASSONE ed altri - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive

(2678) LA LOGGIA ed altri - Norme in materia di libertà personale

(3078) SCOPELLITI e PELLEGRINO - Norme in materia di libertà personale

(3516) FASSONE ed altri - Introduzione del contraddittorio prima dell'azione di misure cautelari

(Parere alla 2^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA espone il contenuto dei disegni di legge, rivolti ad introdurre elementi di contraddittorio e maggiori garanzie anche

nella fase cautelare. Ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza, propone un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(3519) ZECCHINO e FOLLIERI – Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti

(3530) PERA ed altri – Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3519; non ostativo sul disegno di legge n. 3530)

Il relatore BESOSTRI si riferisce innanzitutto al disegno di legge n. 3519, osservando che nel nuovo articolo 190, al comma 2 non si prevede alcuna iniziativa da parte degli interessati, mentre nell'articolo 19-bis non sono considerate le funzioni requirenti svolte in sede civile o per procedimenti giurisdizionali in materia elettorale. Quanto all'articolo 3, comma 1, lettera b), non è fissato un termine di efficacia per le norme transitorie. Con tali osservazioni, propone un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

Quanto al disegno di legge n. 3530, il relatore BESOSTRI osserva che l'istituzione di ruoli separati per i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, costituisce una scelta di merito non censurabile sotto il profilo costituzionale, una volta rispettato il principio di indipendenza del pubblico ministero.

Propone pertanto un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

(3257) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, che sostituisce il senatore Pastore nella funzione di relatore, la Sottocommissione conviene di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3331) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, che sostituisce il senatore Pastore nella funzione di relatore, la Sottocommissione conviene di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3332) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del presidente ANDREOLLI, che sostituisce il senatore Pastore nella funzione di relatore, la Sottocommissione conviene di formulare un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3429) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998

(Parere alla 3^a Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e l'Accordo sottostante, proponendo di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(3470) Deputati DUCA ed altri - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero», approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 7^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Il senatore PINGGERA dubita della necessità di una legge statale per disporre l'istituzione di un museo, che il comune di Ancona potrebbe realizzare di propria iniziativa: considera il provvedimento in contraddizione con un canone elementare di razionalità normativa.

La senatrice DENTAMARO concorda sulla valutazione critica del senatore Pinggera e rammenta che l'articolo 117 della Costituzione conferisce alla potestà legislativa concorrente delle regioni anche la materia dei musei e delle biblioteche di enti locali.

Il relatore ANDREOLLI osserva che il museo in questione, ancorché collocato presso il comune di Ancona, avrebbe una rilevanza che travalica i confini locali. D'altra parte, la provvista di un finanziamento a carico del bilancio dello Stato esige un presupposto da definire e regolare con norme adeguate e sufficienti. In ogni caso, non si rilevano a suo avviso elementi di lesione del principio di autonomia. Si sofferma quindi sull'articolo 3, comma 2, rilevando la singolare inclusione, nel comitato di cui si tratta, di un rappresentante dell'Unione italiana ciechi, senza considerare che vi sono altre associazioni ed enti impegnati nella tutela degli stessi soggetti.

Il senatore PINGGERA ritiene sufficiente, per la legge statale, disporre la provvista finanziaria, individuando l'oggetto e con una destinazione di scopo.

La senatrice DENTAMARO richiama l'attenzione sull'articolo 3, comma 1, che dimostra a suo avviso la stretta pertinenza della materia alle attribuzioni dell'ente locale.

Il relatore ANDREOLLI, preso atto dell'andamento della discussione, ritiene possibile indicare alla Commissione di merito la necessità di limitare il disegno di legge alla provvista di mezzi finanziari, con destinazione di scopo e individuazione dell'oggetto.

Il senatore ROTELLI condivide le critiche rivolte all'esclusiva considerazione dell'Unione italiana ciechi per la rappresentanza nel comitato di cui all'articolo 3, comma 2. Si associa inoltre agli altri rilievi formulati sul disegno di legge.

Si conviene infine di pronunciare un parere favorevole sugli articoli 1 e 4 e un parere contrario sugli articoli 2 e 3.

(3157) Emendamenti al disegno di legge: SMURAGLIA ed altri - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(Parere alla 11^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

(3510) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell' emissione del parere;

(3511) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1998*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 8^a Commissione:

(3523) *Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

146^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni)

Il relatore MORANDO rileva che si tratta del disegno di legge sulla delegificazione di norme concernenti i procedimenti amministrativi e sulla istituzione di un'apposita unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri addetta alle attività di semplificazione delle norme e delle procedure.

Quanto alle norme di delegificazione, occorrerebbe valutare l'opportunità di condizionare il parere di nulla osta all'inserimento di una clausola di salvaguardia relativa alla invarianza di oneri per il bilancio derivanti da modificazioni che potrebbero dar luogo a decrementi di gettito.

Quanto alle altre disposizioni, segnala che l'articolo 3, comma 1, prevede che la istituenda unità per la semplificazione delle procedure sia composta da 25 esperti provenienti anche dall'amministrazione pubblica. La relazione tecnica quantifica oneri sia per le relative indennità, sia per la sostituzione, da parte delle amministrazioni pubbliche dei dipendenti posti fuori ruolo nel limite di 12 unità. Tale limite non è però indicato nell'articolato del disegno di legge. Sul punto sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

L'articolo 3, comma 5, prevede la istituzione di una segreteria tecnica composta di 40 unità di personale e diretta da un dirigente generale. La copertura finanziaria è limitata al dirigente e a 10 unità da assumere con contratto a tempo determinato, mentre per la parte restante del personale si dovrebbe ricorrere a personale distaccato o alle procedure di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Occorrerebbe chiarire se sia possibile rinviare a tale ultima procedura per incrementi di pianta organica, che per loro natura hanno carattere permanente. Osserva, inoltre, che, in sede di prima applicazione, viene previsto che l'intero organico possa essere coperto con contratti a tempo determinato e che, anche a regime, tali contratti potrebbero essere superiori di numero a quanto quantificato nella relazione tecnica. Anche su tale aspetto appare utile acquisire l'avviso del Tesoro.

Elementi informativi ulteriori sarebbero necessari sulla quantificazione degli oneri per gli esperti da assegnare al Consiglio di Stato di cui all'articolo 5, comma 5, sulla interpretazione del comma 4 dell'articolo 6, per chiarire se la integrazione di indennità debba considerarsi applicabile per tutto il 1998 e sugli effetti del comma 5 dello stesso articolo 6, concernente la posizione fuori ruolo dei segretari comunali.

Dovrebbe, infine, valutarsi l'opportunità di suggerire la soppressione della copertura finanziaria per il 1998 anche in considerazione dei tempi dell'esame parlamentare e della necessità (segnalata in sede di seconda lettura su ogni provvedimento che utilizza i fondi speciali) di rinviare l'approvazione finale ad un momento successivo all'entrata in vigore della legge finanziaria per il 1999.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che la quantificazione relativa agli oneri per la remunerazione degli esperti di cui all'articolo 3, comma 1, è stata effettuata in via prudenziale, nell'ipotesi che 13 unità siano costituite da personale comandato o esterno alla pubblica amministrazione. Anche la quantificazione relativa al personale della segreteria appare prudenziale, poiché viene previsto un onere per 10 unità, mentre è intenzione del Governo coprire l'intero contingente facendo ricorso alle procedure di mobilità. Osserva, inoltre, che la quantificazione relativa all'articolo 6, comma 4, appare congruente con l'onere previsto per il 1998 e precisa che, in relazione agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 5, è stato preso in considerazione il costo medio dei contratti di consulenza attualmente stipulati dalla Presidenza del consiglio; in relazione alla disposizione relativa ai segretari comunali, precisa che non si hanno oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, poiché il costo del fuori ruolo rimane a carico della competente Agenzia.

Il ministro BASSANINI, dopo aver sottolineato che la semplificazione delle procedure amministrative determina vantaggi per i cittadini e consente alla pubblica amministrazione di realizzare una maggiore efficienza, osserva che l'inserimento di una clausola di salvaguardia potrebbe far presupporre che i provvedimenti di delegificazione già approvati, in cui non compaiono analoghe disposizioni, possano risultare onerosi. Condivide le osservazioni del relatore in merito all'opportunità di indi-

care, all'articolo 3, comma 1, il limite di 12 unità per il personale fuori ruolo utilizzabile nella nuova struttura e proveniente da pubbliche amministrazioni; ritiene che la previsione del ricorso alla mobilità per la copertura dei posti della segreteria sia idoneo a garantire la limitazione degli oneri. Poichè ritiene improbabile che l'iter del disegno di legge possa completarsi entro l'esercizio in corso, condivide infine la proposta di sopprimere l'autorizzazione di spesa per il 1998.

Il relatore MORANDO, dopo aver evidenziato che la differenza tra disegni di legge di delegificazione e di delega induce a valutare diversamente la necessità di introdurre una clausola di salvaguardia finanziaria, propone di inserire nel testo il limite di 12 unità relativo al personale fuori ruolo di cui all'articolo 3, comma 1; prende atto delle osservazioni del rappresentante del Governo in relazione all'articolo 3 comma 5 e all'articolo 6 comma 4 (relativo alla non vigenza della norma per l'intero 1998), mentre esprime alcune perplessità in relazione alle osservazioni formulate per i segretari comunali.

Il presidente COVIELLO sollecita una riflessione sull'articolo 3, comma 5, che, pur disponendo un ampliamento di pianta organica per 40 unità, viene coperto limitatamente all'onere derivante dall'assunzione di un dirigente e di 10 unità di personale a tempo determinato (limite peraltro non indicato esplicitamente nel testo).

Il ministro BASSANINI precisa che i nuovi posti in pianta organica verranno coperti con la mobilità di personale in esubero, individuato con il completamento delle procedure di rideterminazione delle piante organiche. Non è contrario, peraltro, ad inserire il limite di 10 unità analogamente a quanto proposto per il reclutamento degli esperti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che all'articolo 3, comma 1, dopo le parole «collocati fuori ruolo» siano inserite le seguenti «, nel limite di 12 unità,» al comma 5 dopo le parole «o assunte» siano inserite le seguenti «, nel limite di 10 unità,» e all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «sono attribuiti» siano inserite le parole «, a decorrere dal 1999,»; e osservando, inoltre, che appare opportuno sopprimere l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1998, riformulando la relativa copertura.

(3234) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1998

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta di emendamenti al disegno di legge comunitaria per il 1998, su cui la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta. In relazione all'emendamento 5.0.1, ri-

corda che la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta su una analoga proposta.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3521) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso

(Parere alla 1^a Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, già approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, segnala che l'onere complessivo del provvedimento non risulta, tuttavia, coincidente con quello definito nella relazione tecnica trasmessa lo scorso 8 luglio alla Camera. Sarebbe, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Tesoro sulla idoneità della copertura finanziaria prevista e sulle eventuali novità emerse successivamente alla redazione della relazione governativa. Ricorda infine che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire successivamente a quella della legge finanziaria per il triennio 1999-2001.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ritiene opportuno richiedere una integrazione della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione delibera, quindi, di richiedere una relazione tecnica.

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Del Mastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(Parere alla 2^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione rinvia l'esame del disegno di legge n. 3160.

(3257) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di un Accordo con il Pakistan in materia di investimenti e, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3331) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica di un Accordo con la Repubblica libanese in materia di investimenti e, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3332) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta della ratifica di un Accordo con l'Uganda in materia di investimenti e che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3429) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998*

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta della ratifica di un Accordo con l'Ucraina in materia di autotrasporto e, per quanto di competenza, non rileva osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 6 OTTOBRE 1998

76^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3342) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(2288-B) *Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3455) *Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(3543) *Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze*, risultante dallo stralcio degli articoli 2 e 3, comma 2, del disegno di legge n. 2756. Approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(3456) *Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale*: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 1999-2001.

Audizione dei rappresentanti Confagricoltura, Coldiretti, COPAGRI e CIA.

Audizione dei rappresentanti Confcooperative e Lega delle Cooperative.

Audizione dei rappresentanti CNA, Confartigianato, CASA e Confapi.

COMMISSIONI 9^a e GIUNTA RIUNITE

**(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)
(Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 15

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di etichettatura d'origine degli oli di oliva e alla connessa apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3521) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).
- BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risul-*

tante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998 (3506).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri.
 - Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione (707) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ONOFRIO ed altri.
 - Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione (947).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- RUSSO SPENA. - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

II. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle ferrovie dello Stato S.p.A. (3508).
- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa» (n. 345).
 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77 e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (n. 346).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace (3160) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri*).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (1247-ter) (*Derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino (3033).
- Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo (3113).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. - Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. - Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di libertà personale (2678).

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. - Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).
- CALVI ed altri. - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).
- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. - Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. - Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. - Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. - Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New

- York il 9 dicembre 1994 (3145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che riconosce la personalità giuridica internazionale dell'IRRI (*International Rice Research Institute*), fatto a Los Banos il 12 aprile 1996 (3147) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997 (3221).
 - FIGURELLI ed altri. – Uso dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata (3319).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997 (3383).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998 (3429).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).

- NAVA e TAROLLI. - Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. - Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 9 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3385).
- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. - Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).

- CAMERINI e BRATINA. - Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. - Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. - Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
 - CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomico-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
 - VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
 - VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
 - BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (3141) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetto Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 409 ad esso attinente.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. - Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. - Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

IV. Discussione del disegno di legge:

- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).

- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (3524) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BRIENZA ed altri. - Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione (3441).
- ASCIUTTI ed altri. - Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

In sede redigente

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- FASSONE ed altri. - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici (2288-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

- Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) (766).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DI ORIO ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (261).

- CARCARINO ed altri. - Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica (540).
- MACERATINI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (796).
- SPECCHIA. - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1251).
- NOVI. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1479).
- VERALDI. - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1959).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Rifiinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore (3523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (3445) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni e altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione (n. 329).
 - Schema di Accordo preliminare al secondo *Addendum* al contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 344).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 14,45

Procedure informative

Interrogazione.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Norme in materia di attività produttive (3369).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e per la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (n. 339).
 - Proposta di nomina del Presidente della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia (n. 76).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario (3551).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).
- MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).
- SILIQUINI e MULAS - Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3479).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).

- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. - Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. - Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. - Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- MANZI ed altri. - Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
- MULAS ed altri. - Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
- MELE ed altri. - Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di definizione delle modalità procedurali per lo sviluppo delle tecnologie pulite alle piccole e medie imprese (n. 348).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (3455).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale (3456).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 13,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).

- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

III. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 8,30

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio e conseguenti modifiche al codice della navigazione (n. 329).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sa-

nitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di taluni prodotti n. 331).

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale (n. 332).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. - Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA ed altri. - Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. - Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).
- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).
- CALVI ed altri - Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).
- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).
- Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore (3523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PAROLA ed altri - Norme di delega per una strategia attiva di difesa dalle calamità naturali e assicurazione contro i rischi catastrofali (3326).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORLEONE ed altri. - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366)
- TAPPARO ed altri. - Norme in materia delle minoranze linguistiche (3426).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 13,30

- I. Seguito dell'esame della Relazione bimestrale della Rai sull'attuazione del Piano editoriale, nonché di eventuali proposte da indirizzare al Consiglio di amministrazione (articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206).
- II. Comunicazioni alla Commissione sui criteri di scelta dei vicedirettori generali e dei direttori di rete e testata della Rai (articolo 2, comma 7, della legge 25 giugno 1993, n. 206).
- III. Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Rai.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 20,30

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 14

- I. Seguito dell'esame della Relazione sull'attività del VI Comitato per i sequestri di persona.
- II. Esame della Relazione del II Comitato sulle intercettazioni della telefonia mobile.
- III. Esame della Relazione del II Comitato sui criteri per la custodia dei collaboratori di giustizia, dei detenuti del circuito alta sicurezza e di quelli sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.
- IV. Discussione sul regime di partecipazione ai Comitati di lavoro.
- V. Proposte del Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 20,30

- Deliberazione di un'indagine conoscitiva «sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 13,30

- I. Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni culturali, in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

- II. Esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 7 ottobre 1998, ore 14,45

Seguito dell'esame sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 15 dicembre 1997, n. 446, 4 dicembre 1997, n. 460, e 18 dicembre 1997, n. 472.
